

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

SETTORIO
CON ILLUMINAZIONE
Anno 136° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 giugno 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 260. Sentenza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Puglia - Leggi regionali - Approvazione - Modalità - Modificazione in sede di riapprovazione soltanto di disposizioni interessate dal rinvio governativo - Esigenza della riapprovazione a maggioranza assoluta - Violazione - Legge da non ritenersi come «legge nuova» - Illegittimità costituzionale.

[Legge regione Puglia (modificazioni art. 1, legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, secondo comma, lett. b), legge regione Puglia 17 gennaio 1988, n. 2) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995]

Pag. 13

N. 261. Sentenza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Elezioni - Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Gruppo della minoranza linguistica ladina - Consigli e giunte dei comuni della provincia di Bolzano - Omessa tutela - Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali - Lesione del principio di parità dei cittadini appartenenti ad un gruppo linguistico - Carenza di motivazione - Questione non definita nei suoi precisi termini - Erronea interpretazione delle disposizioni richiamate - Inammissibilità - Non fondatezza.

[Legge regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3; legge regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, artt. 2, quinto e sesto comma, 17, primo comma, 32, primo comma, lett. b), 35, primo comma, lett. h), e terzo comma, lett. c), 36, primo comma, lett. h) e terzo comma, lett. c), 65, primo comma].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56, 61, 62, 92 e 102).

(Cost., artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51)

» 14

N. 262. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Tribunale militare - Difensore - Assenza per legittimo impedimento - Gup - Sospensione o rinvio del procedimento - Disposizione - Omessa previsione - Diversificazione di disciplina tra fase dell'udienza preliminare e fase dibattimentale - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma impugnata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 402).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 23

N. 263. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito speciale - Reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo - Richiesta di giudizio abbreviato - Circostanza attenuante ad effetto speciale a favore del soggetto collaboratore con la giustizia - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 12 a 20 anni - Applicabilità - Preclusione - Difetto di rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 305/1993 e ordinanza n. 204/1994) - Coerenza della preclusione nel disegno del nuovo processo penale - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 442, secondo comma, 69, primo comma; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 25

N. 264. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Patrocinatore legale - Assistenza del contribuente - Mancata previsione - Inidoneità dell'ordinanza del giudice *a quo* a promuovere giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Rinvio degli atti al giudice rimettente.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 28

N. 265. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Cittadini extracomunitari - Espulsione dal territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio penale in caso di mancata attivazione per l'ottenimento del rilascio del documento di viaggio occorrente - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 34/1995 dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 7-bis, primo comma del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 introdotto dall'art. 8, secondo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 - Manifesta inammissibilità

» 29

N. 266. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Campania - Servizi di linea - Prescrizioni tecniche e gestione del servizio - Vizio di notificazione - Inapplicabilità della norma sulla rappresentanza dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958, n. 260 e 3 aprile 1979, n. 103 - Manifesta inammissibilità.

(Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994; circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 gennaio 1995)

» 30

N. 267. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Bene già sottoposto a sequestro preventivo - Richiesta di restituzione dopo la formazione del giudicato - Requisiti - Difetto di esposizione dei fatti processuali da parte del giudice *a quo* - Difetto di rilevanza - Erroneità dei presupposti interpretativi - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 666, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101, secondo comma)

» 32

N. 268. Ordinanza 14-19 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pubblico ministero - Esistenza di una facoltà anziché di un obbligo del p.m. del procedimento originario, a trasmettere all'ufficio omologo copie degli atti ritenute necessarie dal giudice procedente - Inapplicabilità della norma denunciata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 117).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma)

» 34

N. 269. Sentenza 14-20 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Beni culturali e ambientali - Cose di interesse artistico e storico - Tutela - Alienazioni, convenzioni e atti giuridici in genere - Violazioni della disciplina in materia - Nullità - Facoltà dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali - Condizioni e modalità - Termine per l'esercizio - Presunto carattere di provvedimento espropriativo della prelazione storico-artistica - Specificità dell'istituto al fine della salvaguardia di beni nell'interesse primario della vita culturale del paese - Prezzo della prelazione collegato all'elemento negoziale e rimesso alla libera contrattazione delle parti - Non fondatezza.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 31, 32 e 61)

Pag. 36

N. 270. Sentenza 14-20 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività in ambienti di sottosuolo - Tutela - Attività non classificabili come imprese esercenti miniere, cave e torbiere - Riduzione del limite di età pensionabile - Esclusione - Eccezionalità di una disciplina previdenziale speciale - Situazione non parificabile alla condizione professionale del minatore - Non fondatezza.

(Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 42

N. 271. Ordinanza 14-20 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pena - Applicazione su richiesta - Misure di sicurezza - Applicazione - Inapplicabilità per alcuni reati nei casi previsti dall'art. 219 del c.p. - Inconferente richiamo alla sentenza n. 313/1990 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma)

» 45

N. 272. Ordinanza 14-20 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Scarichi nelle pubbliche fognature - Violazioni - Trattamento sanzionatorio - Fattispecie depenalizzate in illeciti amministrativi e altre di attuale rilievo penale - Introduzione di sanatoria con effetti estintivi del reato - Presunta contraddittorietà - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - *Ius superveniens*: d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Cessazione della disciplina della autorizzazione in sanatoria - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma)

» 47

N. 273. Sentenza 14-22 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Abruzzo - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Disciplina - Sanzione pecuniaria - Effetti - Estinzione del reato - Riserva alle leggi dello Stato con esclusione della potestà legislativa delle regioni - Introduzione di una regolamentazione del procedimento amministrativo più favorevole per il soggetto privato rispetto a quanto previsto dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 11, quinto comma)

» 49

N. 274. Sentenza 14-22 giugno 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Sottoposizione a giudizio penale di un consigliere regionale per un'attività riferibile all'esercizio delle sue funzioni di componente del collegio rappresentativo della regione - Decreto di rinvio a giudizio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze - Violazione delle *guarentigie* con riferimento alla salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservata al consiglio regionale (v. sentenze nn. 81/1975 e 443/1993) - Sottoposizione a sindacato di opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni - Non spettanza allo Stato - Annullamento del decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze n. 981/1994 del 1° dicembre 1994

Pag. 51

N. 275. Ordinanza 14-22 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Disciplina - Patrocinatore legale - Assistenza e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie - Omessa previsione - Carenza di motivazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 54

N. 276. Ordinanza 14-22 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ammissione del giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato - Necessità del consenso del p.m. - Preventiva richiesta del p.m. e successiva ammissione da parte del giudice del giudizio immediato - Distinzione tra il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 482/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 55

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 maggio 1995 della regione Marche.

Controlli amministrativi - Annullamento, da parte della Commissione di controllo presso la regione Marche, delle delibere numeri 241, 242, 243 e 244 in data 14 febbraio 1995 del Consiglio regionale, concernenti i criteri e piani di riparto di contributi finanziari, per l'anno 1994, a favore di enti, istituzioni ed altri soggetti per iniziative o programmi culturali (delibera n. 241) e l'approvazione di un programma di interventi, per gli anni 1993-1994, a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie (delibere numeri 242, 243 e 244) - Annullamento dei predetti provvedimenti sul presupposto della illegittimità costituzionale della legge regionale n. 2/1995 (peraltro non impugnata) in base alla quale sono stati emanati i provvedimenti stessi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale numeri 162/1976 e 285/1990.

(Provvedimento 9 marzo 1995, numeri 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 della commissione di controllo atti amministrativi della regione Marche).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 125 e 127)

Pag. 57

N. 15. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 maggio 1995 della regione Veneto.

Consiglio regionale - Rinvio al consiglio regionale della legge 8 marzo 1995, relativa al piano socio-sanitario 1995-1997, in quanto approvata nel quarantacinquesimo giorno (e precisamente ventisette minuti dopo la scadenza dell'ultimo giorno) utile per legiferare, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, legge n. 108/1968) antecedente alla data delle elezioni (fissate per il giorno 23 aprile 1995) per il rinnovo del Consiglio regionale - Lamentata indebita invasione della sfera di competenza regionale in quanto il principio della cessazione dalle funzioni del Consiglio regionale è suscettibile di deroghe derivanti da adempimenti indilazionabili o imposti da norme costituzionali, tra i quali si deve includere il diritto primario della salute che la legge 8 marzo 1995 mirava a tutelare - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 468/1991.

(Atto 11 aprile 1995, n. 2042/20820, del Commissariato del Governo della regione Veneto)

Pag. 61

N. 389. Ordinanza del tribunale militare di Padova dell'11 aprile 1995.

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione della pena - Richiamo alla sentenza n. 279/1987.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 27) » 64

N. 390. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Milano del 23 marzo 1995.

Sicurezza pubblica - Convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono i campionati o gli incontri di calcio - Competenza - G.i.p. presso la Pretura circondariale anche nell'ipotesi di provvedimento emesso nei confronti di minorenni - Lesione del principio del giudice naturale - Mancata tutela degli interessi dei minori.

(Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, sostituito dal d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1).

(Cost., artt. 25 e 31) » 66

N. 393. Ordinanza del tribunale di Spoleto del 22 marzo 1995.

Distanze legali - Distanze tra edifici - Ritenuta illegalità per l'edificio che fronteggi altro preesistente, ma realizzato in totale difformità dalla licenza (in particolare: per l'ubicazione) - Soggezione per il proprietario all'obbligo della riduzione in pristino - Lamentata ugual tutela per il preveniente che costruisce legalmente rispetto a quello che edifica abusivamente - Mancata garanzia per il prevenuto al godimento della proprietà - Ingiustificata possibilità di agire in giudizio per la difesa di posizioni soggettive prodotto di reato.

[C.C., art. 872, legge 6 agosto 1987, n. 765, art. 17, lett. c)].

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 97) » 68

N. 394. Ordinanza della pretura di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta, del 6 aprile 1995.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Annullamento giudiziale - Facoltà del lavoratore di optare anziché per la reintegrazione nel posto di lavoro, per l'indennità aggiuntiva al risarcimento dovutogli, pari a quindici mensilità della sua retribuzione globale di fatto - Mancata previsione della subordinazione alla sussistenza di «giusti motivi», da valutarsi caso per caso da parte del giudice, della facoltà in questione - Manifesta irrazionalità.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 1).

(Cost., art. 3) » 71

N. 395. Ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 18 aprile 1995.

Elezioni - Ineleggibilità alle cariche pubbliche di sindaco, assessore e consigliere comunale di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti - Irrazionalità, disparità di trattamento ed incidenza sul diritto di elettorato passivo per la mancata previsione normativa delle ipotesi di porto e detenzione e la mancanza di congrua determinatezza e tipizzazione delle fattispecie assunte a causa ostativa del diritto di elettorato passivo stesso.

[Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 51)

Pag. 74

N. 396. Ordinanza del pretore di Bologna dell'8 novembre 1994.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi che eccedono in misura superiore al venti per cento i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 o quelli stabiliti dalle regioni - Reato punibile con la sola pena pecuniaria, obblazionabile - Ritenuta omessa previsione di qualsiasi sanzione in caso di scarichi che recapitino in pubbliche fognature dotate di depuratore e in mancanza della normativa regionale di risanamento - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Mancata tutela della salute e dell'ambiente salubre.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, artt. 2, 3 e 6).

[Cost., artt. 3, 11 (*recte*: art. 10), e 32]

» 77

N. 397. Ordinanza del pretore di Varese del 24 giugno 1994.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalità, tassatività e determinatezza del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, artt. 7 e 7-bis).

(Cost., artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma)

» 81

N. 398. Ordinanza del pretore di Varese del 28 giugno 1994.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalità, tassatività e determinatezza del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, artt. 7 e 7-bis).

(Cost., artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma)

» 84

N. 399. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 maggio 1995.

Forze armate - Arma dei carabinieri - Inquadramento nel ruolo speciale degli ufficiali - Possibilità di iscrizioni in detto ruolo solo degli ufficiali provenienti dai corsi di accademia, dei sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. e degli ufficiali subalterni di complemento che abbiano compiuto il servizio di prima nomina - Mancata previsione della possibilità di inquadramento nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento transitati in s.p.e. per effetto della legge n. 404/1990 - Ingiustificato deteriore trattamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento rispetto agli altri ufficiali in servizio permanente effettivo nonché rispetto agli stessi ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Esercito e della Marina per i quali è previsto un meccanismo di accesso al ruolo speciale in base alla sola e mera anzianità di servizio - Richiesta di riesame della sentenza n. 467/1994.

(D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 11).

(Cost., artt. 3, 76 e 97)

» 85

N. 400. Ordinanza del pretore di Tortona del 31 gennaio 1995.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalità, tassatività e determinatezza del precetto penale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-bis, primo comma, ultima parte, legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 8, secondo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma)

Pag. 91

N. 401. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone del 30 marzo 1995.

Pena - Offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività rispetto al disvalore del fatto - Lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 341/1994.

(C.P., art. 278).

(Cost., art. 27, terzo comma)

» 92

N. 402. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 27 aprile 1994.

Giuramento - Giuramento decisorio - Conoscibilità da parte del giudice civile del reato di falso giuramento ai soli fini del risarcimento del danno - Lamentata omessa previsione nell'ipotesi di sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio penale che non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato - Irrazionalità - Ingiustificata disparità di trattamento - Compressione del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

(C.C., art. 2738, secondo comma, c.p.p. 1988, art. 652).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma)

» 94

N. 403. Ordinanza del pretore di La Spezia del 5 maggio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione INPS - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte costituzionale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze numeri 438 e 165 del 1992, 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184/1988 e 102/1982.

(Legge del 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 96

N. 404. Ordinanza del pretore di Macerata del 29 marzo 1995.

Paesaggio (tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Previste sanzioni penali - Lamentato egual trattamento in caso di autorizzazione sopravvenuta - Irragionevolezza - Ritenuta indeterminatezza della fattispecie penale - Unicità della norma penale incriminatrice con varie (o variamente interpretabili) sanzioni - Conseguente possibile egual trattamento per situazioni diverse o diverso trattamento per eguali situazioni - Estensione della tutela paesaggistica a beni privi di tale carattere - Possibile incidenza sulla libertà personale, in funzione promozionale del diritto penale.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27)

» 98

N. 405. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 26 gennaio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Previsione dell'attribuzione di detta indennità, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, nell'ordine, al coniuge superstite e ai figli, ai genitori, ai fratelli e sorelle - Mancata previsione della facoltà di disporre per testamento dell'indennità in questione, nel caso in cui il dipendente deceda in servizio, in mancanza delle persone indicate dalla legge come beneficiarie dell'indennità stessa - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali e dei lavoratori subordinati privati - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale numeri 8/1972 e 243/1993.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 104

N. 406. Ordinanza del commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, Lazio e Umbria del 25 marzo 1995.

Regione Lazio - Usi civici - Criteri di liquidazione - Riferimento per il calcolo del capitale d'affranco e del canone annuo alla destinazione urbanistica del terreno, alla volumetria su di esso edificabile, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, alle valutazioni già espresse in passato dall'ufficio precedente e al valore di mercato - Disparità di trattamento del diritto di uso civico compensato in maniera diversa da zona a zona, non in ragione della produttività dei suoli o della diversa quantità del raccolto prevedibile, ma in ragione di un fattore esterno al diritto stesso, quale l'intervenuta o sperata urbanizzazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione della disciplina statale (legge n. 1766 del 1927).

(Legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, art. 4).

(Cost., artt. 3, 42 e 117)

» 108

N. 407. Ordinanza del commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, Lazio e Umbria del 27 marzo 1995.

Regione Lazio - Usi civici - Criteri di liquidazione - Riferimento per il calcolo del capitale d'affranco e del canone annuo alla destinazione urbanistica del terreno, alla volumetria su di esso edificabile, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, alle valutazioni già espresse in passato dall'ufficio precedente e al valore di mercato - Disparità di trattamento del diritto di uso civico compensato in maniera diversa da zona a zona, non in ragione della produttività dei suoli o della diversa quantità del raccolto prevedibile, ma in ragione di un fattore esterno al diritto stesso, quale l'intervenuta o sperata urbanizzazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione della disciplina statale (legge n. 1766 del 1927).

(Legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, art. 4).

(Cost., artt. 3, 42 e 117)

» 114

N. 408. Ordinanza del pretore di Melito Porto Salvo del 22 febbraio 1995.

Esecuzione forzata - Obbligazioni pecuniarie - Crediti nei confronti della p.a. (nella specie: Comune) - Limiti - Ammissibilità solo per le somme giacenti presso il Tesoriere e non destinate all'assolvimento di un pubblico servizio - Inammissibilità anche per le somme affluite in contabilità speciale presso le sezioni decentrate di bancoposta e delle tesorerie provinciali - Rilevabilità d'ufficio di detti vizi - Attribuzione alla p.a. di strumenti processuali privilegiati rispetto ai privati cittadini - Lesione dei principi di *par condicio creditorum*, di uguaglianza e di difesa.

(Legge 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, punto 1-bis; legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, punto 4-bis).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 120

N. 409. Ordinanza del pretore di Melito Porto Salvo del 22 febbraio 1995.

Esecuzione forzata - Obbligazioni pecuniarie - Crediti nei confronti della p.a. (nella specie: Comune) - Limiti - Ammissibilità solo per le somme giacenti presso il Tesoriere e non destinate all'assolvimento di un pubblico servizio - Inammissibilità anche per le somme affluite in contabilità speciale presso le sezioni decentrate di bancoposta e delle tesorerie provinciali - Rilevabilità d'ufficio di detti vizi - Attribuzione alla p.a. di strumenti processuali privilegiati rispetto ai privati cittadini - Lesione dei principi di *par condicio creditorum*, di uguaglianza e di difesa.

(Legge 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, punto 1-bis; legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, punto 4-bis).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 122

N. 410. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Messina del 18 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili e scarichi da pubbliche fognature senza autorizzazione o in difformità delle prescrizioni autorizzative - Lamentata depenalizzazione effettuata con decreto legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza dei presupposti di «necessità e urgenza» - Conseguente esaurimento delle Assemblee parlamentari in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti legge - Lesione dei diritti fondamentali del cittadino, quali la salute, l'ambiente e il territorio - Ingiustificata disparità di trattamento tra gli scarichi da insediamenti civili e da pubbliche fognature e quelli da insediamenti produttivi.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 4 e 5).

[Cost., artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42 e 77)

» 122

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 260

Sentenza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Puglia - Leggi regionali - Approvazione - Modalità - Modificazione in sede di riapprovazione soltanto di disposizioni interessate dal rinvio governativo - Esigenza della riapprovazione a maggioranza assoluta - Violazione - Legge da non ritenersi come «legge nuova» - Illegittimità costituzionale.

[Legge regione Puglia (modificazioni art. 1, legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, secondo comma, let. *b*), legge regione Puglia 17 gennaio 1988, n. 2) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995 dal Consiglio regionale della Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera *b*), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1995, depositato in cancelleria il 30 marzo 1995 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera *b*), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.

Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata, ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati nell'atto di rinvio.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera *b*), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.

A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima, poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come «non nuova», non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come «non nuova» secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79 del 1989).

Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come «legge nuova». Essa, pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice, essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0817

N. 261

Sentenza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Elezioni - Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Gruppo della minoranza linguistica ladina - Consigli e giunte dei comuni della provincia di Bolzano - Omessa tutela - Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali - Lesione del principio di parità dei cittadini appartenenti ad un gruppo linguistico - Carenza di motivazione - Questione non definita nei suoi precisi termini - Erronea interpretazione delle disposizioni richiamate - Inammissibilità - Non fondatezza.

[Legge regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3; legge regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, artt. 2, quinto e sesto comma, 17, primo comma, 32, primo comma, lett. b), 35, primo comma, lett. h), e terzo comma, lett. c), 36, primo comma, lett. h) e terzo comma, lett. c), 65, primo comma].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56, 61, 62, 92 e 102).

(Cost., artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale del Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1) e degli artt. 2, commi 5 e 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera *b*); 35, comma 1, lettera *h*) e comma 3, lettera *c*); 36, comma 1, lettera *h*) e comma 3, lettera *c*); 65, comma 1, della stessa legge, promosso con ricorso di Carlo Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, notificato il 27 dicembre 1994, depositato in cancelleria il 31 dicembre 1994 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato Massimo Luciani per il gruppo linguistico ladino e l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 27 dicembre 1994, Carlo Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ha impugnato — ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) — la legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

Il ricorso — nel denunciare violazione degli artt. 2, 56, 61, 62, 92 e 102 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51 della Costituzione — investe la legge sia nella sua interezza, sia negli artt. 2, commi 5 e 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera *b*); 35, comma 1, lettera *h*) e comma 3, lettera *c*); 36, comma 1, lettera *h*) e comma 3, lettera *c*); 65, comma 1.

2. — Premesso che la considerazione delle minoranze linguistiche è, nello Statuto speciale, tale che l'art. 56, secondo comma, prevede un meccanismo assolutamente originale di garanzia, consistente in un ricorso collettivo, a tutela della parità dei diritti fra cittadini dei diversi gruppi linguistici e delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, si lamenta anzitutto violazione del predetto art. 56 «in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3 e 6 della Costituzione». Si deduce, nel contempo, che, per quanto attiene alla rappresentanza a livello locale, costituiscono disposizioni di riferimento gli artt. 61 e 62 dello Statuto medesimo, quali norme direttamente espressive del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 della Costituzione), secondo quanto precisato da questa Corte nella sentenza n. 289 del 1987. L'art. 62 detterebbe, in favore di una minoranza numericamente esigua, quale quella ladina, una disciplina più vantaggiosa di quella prevista indifferentemente per tutti i gruppi linguistici dal precedente art. 61, garantendo la necessaria presenza del gruppo ladino negli organi collegiali degli enti locali della Provincia di Bolzano, ivi compresi i comuni.

Una disciplina, dunque, che troverebbe il suo fondamento negli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, i quali impongono, secondo quanto si desume dalla giurisprudenza costituzionale, l'adozione per le minoranze linguistiche di un trattamento specificamente differenziato (sentenze n. 86 del 1975 e n. 312 del 1983), in corrispondenza con il principio generale del necessario intervento a favore dei gruppi sociali meno favoriti (sentenza n. 109 del 1993), non senza rilevare che profonde ragioni di diritto costituzionale sono alla base delle norme statutarie, la cui interpretazione deve essere ispirata alla maggiore espansione possibile del valore costituzionale protetto, non a caso definito essenziale dalla stessa Corte (sentenza n. 242 del 1989). Né ad avviso del ricorrente varrebbe, in contrario, opporre che l'art. 62 dello Statuto non fa espresso riferimento ai comuni, ma menziona gli enti pubblici locali, essendo il comune — per risalente tradizione del nostro ordinamento e come dimostrano le numerose sentenze della Corte stessa che vengono richiamate nel ricorso — l'esempio più naturale di tale categoria.

Per contro, la legge impugnata, non assicurando la presenza dei ladini, né nei consigli né nelle giunte dei comuni della Provincia di Bolzano, contrasterebbe con i richiamati parametri, nonché con gli artt. 48 e 49 della Costituzione, i quali garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla vita politica con il voto e con la loro attività in associazioni collettive.

La legge contrasterebbe anche con l'art. 92 dello Statuto, che prevede la possibilità di impugnativa degli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini appartenenti ad un gruppo linguistico, da parte di consiglieri regionali, provinciali e comunali; in particolare, quanto a questi ultimi, degli atti dei comuni della Provincia di Bolzano. Venendo meno, per un gruppo esiguo come quello ladino, la garanzia della rappresentanza negli organi collegiali del comune, verrebbe meno anche tale meccanismo di tutela.

3. — Sulla base dei riferiti motivi, il ricorrente assume l'illegittimità costituzionale della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, nella sua interezza, e al tempo stesso, la diretta ed immediata illegittimità, ciascuna per violazione di tutti i parametri in precedenza indicati, delle seguenti disposizioni:

art. 2, comma 6, che ometterebbe di dare attuazione all'art. 62 dello Statuto, riprendendo soltanto la formulazione dell'art. 61, secondo comma;

art. 17, comma 1, che non conterrebbe, per il gruppo linguistico ladino, norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione delle candidature;

artt. 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h); 36, comma 1, lettera h), che non prevederebbero alcun meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali;

artt. 35, comma 3, lettera c), e 36, comma 3, lettera c), che — riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza — non appresterebbero alcun correttivo per evitare che tale meccanismo possa risolversi nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al gruppo linguistico ladino;

art. 65, comma 1, che, nel dettare la disciplina generale sulla elezione dei consigli circoscrizionali, non prevederebbe alcuna garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

4. — Oltre che per le disposizioni relative agli organi collegiali dei comuni, la legge viene denunciata, per violazione dei principi statutari (artt. 2 e 102) e costituzionali (artt. 2, 3, 6 e 51) in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino, anche per quanto attiene alla formazione degli organi «monocratici dei comuni della Provincia di Bolzano».

La censura investe, in particolare, l'art. 2, commi 5 e 6, nella parte in cui «impedisce l'elezione a sindaco e la nomina a vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino». Da una parte, il comma 5 — disponendo, per i comuni con più di 13.000 abitanti della Provincia di Bolzano, che, se nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere a quello di maggiore consistenza, escluso quello cui appartiene il sindaco — impedirebbe l'accesso alla carica di vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo ladino, poichè in nessuno di tali comuni esso è (almeno) il secondo per consistenza. Dall'altro, il comma 6, disponendo che i posti spettanti in giunta a ciascun gruppo linguistico si calcolano computando anche il sindaco, non consentirebbe al sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, di far parte della giunta medesima, nell'ipotesi che l'art. 61, secondo comma, dello Statuto si interpreti (peraltro, è da ritenere, illegittimamente) nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta.

5. — Nel giudizio si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, presentata in prossimità dell'udienza, nel riconfermare detta richiesta, la difesa della Regione osserva che i comuni non possono farsi rientrare tra gli «enti pubblici locali» menzionati dall'art. 62 dello Statuto. La espressione sarebbe, infatti, da riferire agli enti locali non territoriali, come confermato dal precedente art. 61 che, mentre fa riferimento, al primo comma, agli «enti pubblici locali», contiene, al secondo comma, una apposita disciplina per i comuni, volta a garantire una rappresentanza automatica limitatamente alla giunta.

Secondo la memoria, l'art. 62 riguarderebbe i soli enti pubblici diversi dai comuni, atteso che, nello Statuto, la dizione generale «enti locali» (denominazione del Titolo IV dello Statuto medesimo) comprenderebbe, in base alla tradizione legislativa e, comunque, alla luce dello Statuto di autonomia, due distinte categorie; da una parte i comuni e, dall'altra, gli enti pubblici locali, come due diverse specie alle quali si applicano diverse discipline. D'altronde, il riferire la garanzia dell'art. 62 agli enti funzionali sub-provinciali risponderebbe, oltre che alla terminologia utilizzata dal legislatore nel d.P.R. n. 616 del 1977, anche ad una esigenza di logicità e ragionevolezza del sistema, se si considera che i ladini sono concentrati in un numero esiguo di comuni della Provincia di Bolzano, mentre, negli altri, la loro presenza è quasi irrilevante, sicché una diversa interpretazione imporrebbe una loro partecipazione agli organi di tutti i comuni, anche in quelli in cui non sono presenti. Osservato, poi, che, per gli enti pubblici funzionali, in assenza di un qualunque legame con una comunità da essi rappresentata, è naturale che il legislatore statutario abbia avvertito il bisogno di assicurare, in un primo momento, la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi nei loro organi (art. 61, secondo comma) e, in un secondo momento, di garantire, comunque, in essi la rappresentanza del gruppo ladino (art. 62), si deduce che, per i comuni, in virtù del radicamento nel territorio dei gruppi linguistici, la rappresentanza delle minoranze linguistiche trova la sua garanzia già nella adozione del sistema elettorale proporzionale.

Sarebbero, perciò, infondate le varie censure proposte con il ricorso. Anzitutto quella relativa alla violazione dell'art. 92 dello Statuto, non trattandosi di questione autonoma in quanto pur sempre riconducibile al problema «di chi abbia diritto ad essere consigliere»; in secondo luogo quella che investe l'art. 2, commi 5 e 6 della legge impugnata, atteso che il comma 5, nello stabilire la appartenenza del vicesindaco al gruppo linguistico maggiore, trarrebbe la sua giustificazione dal «principio della maggiore rappresentatività», mentre il comma 6 sarebbe interpretato dal ricorso in modo erroneo, in quanto il sindaco fa comunque parte della giunta, a qualunque gruppo linguistico appartenga. Quanto all'art. 17, censurato perché non conterrebbe norme di favore per la presentazione di candidature ladine, la doglianza, oltre che infondata, dovrebbe ritenersi inammissibile, perché generica. Se la stessa dovesse essere intesa come esigenza della sottoscrizione da parte di un numero di elettori meno elevato per la presentazione di candidati ladini, la questione «sarebbe comunque ispirata ad una logica diversa da quella propria del ricorso», nonché priva di fondamento nello Statuto.

Nel rilevare che i problemi sollevati attengono, essenzialmente, all'interpretazione degli artt. 61 e 62 dello Statuto, si osserva, che, ove si intenda retamente la portata di dette disposizioni, il riferimento fatto dal ricorso alle altre norme costituzionali non può consentire il superamento del principio di uguaglianza nel voto politico, di cui agli artt. 3 e 48 della Costituzione. Si chiede, perciò, il rigetto del ricorso, non senza dedurre che la questione relativa alla legge nella sua interezza, in quanto prospettata in modo generico, è non solo infondata, ma anche inammissibile.

6. — Anche la difesa del gruppo linguistico ladino ha presentato, in prossimità dell'udienza, una memoria con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi, con ampiezza di richiami di dottrina e di giurisprudenza, sulla tesi della riconducibilità, in conformità della tradizione consolidata dell'ordinamento positivo, del comune alla categoria degli enti locali, di cui agli artt. 118 e 130 della Costituzione. D'altra parte — si sostiene — la stessa legge impugnata sembrerebbe aver presupposto una tale interpretazione, quando si è trattato di muoversi in attuazione dell'art. 61 dello Statuto, che altrimenti non si spiegherebbe la adozione di un sistema elettorale proporzionale per tutti i comuni della Provincia di Bolzano, a differenza di quelli della Provincia di Trento. La legge se ne sarebbe, invece, discostata quando si è trattato di dare attuazione all'art. 62, donde il contrasto della normativa impugnata con la logica dello Statuto che, sviluppando i principi di cui all'art. 6 della Costituzione, ha voluto prevedere una maggiore protezione (richiedendo vere e proprie «azioni positive») per il gruppo ladino, in quanto «minoranza nella minoranza».

In particolare, l'art. 2, commi 5 e 6 della legge — impedendo l'elezione a sindaco e la nomina a vicesindaco dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino — violerebbe il valore costituzionale fondamentale, connesso al principio di eguaglianza, contenuto nell'art. 51, primo comma, della Costituzione, determinando al contempo la lesione dei valori protetti dall'art. 56 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso in epigrafe investe, anzitutto, nella sua interezza, la legge regionale del Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), chiamando la Corte a stabilire se:

a) la legge in questione violi l'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione, in quanto non garantisce la presenza della minoranza linguistica ladina né nei consigli, né nelle giunte dei comuni della Provincia di Bolzano;

b) se la medesima legge contrasti, altresì, con l'art. 92 dello Statuto, che prevede la possibilità di impugnativa di atti amministrativi lesivi del principio di parità dei cittadini appartenenti ad un gruppo linguistico, perché venendo meno, per il gruppo ladino, la garanzia della rappresentanza negli organi collegiali del comune, verrebbe meno anche tale meccanismo di tutela, alla cui attivazione sono legittimati i consiglieri dei comuni della Provincia di Bolzano.

2. — Il ricorso, secondo quanto eccepito anche dalla difesa della Regione resistente, è da reputare, per questa parte, inammissibile.

È affermazione costante della giurisprudenza della Corte che, anche nei ricorsi in via principale, ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosità dei dubbi di costituzionalità sollevati, nonché il vaglio, *in limine litis*, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni e impugnate. In conformità a detta giurisprudenza il ricorso, nella parte che investe la legge nel suo complesso, va,

pertanto, dichiarato inammissibile, tanto più che le censure contestualmente mosse alle singole disposizioni non appaiono necessariamente estensibili a tutta la legge.

3. — Quanto alle censure avanzate in ordine ai singoli articoli, vengono — in relazione ai principi costituzionali sopra menzionati — impugnati:

l'art. 2, comma 6, che si limiterebbe a riprendere la formulazione dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto, omettendo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 62, in favore della minoranza ladina;

l'art. 17, comma 1, che non detterebbe, per il gruppo linguistico ladino, norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione delle candidature, ingenerando così il rischio che tale gruppo non possa presentare candidati ed assicurarsi la possibilità di rappresentanza, come invece vorrebbe l'art. 62 dello Statuto;

gli artt. 32, comma 1, lettera *b*); 35, comma 1, lettera *h*); 36, comma 1, lettera *h*), che non prevederebbero alcun meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali;

gli artt. 35, comma 3, lettera *c*), e 36, comma 3, lettera *c*), che, riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non appresterebbero alcun correttivo per evitare che tale meccanismo possa risolversi nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al gruppo linguistico ladino;

l'art. 65, comma 1, che detterebbe la disciplina generale dell'elezione dei consigli circoscrizionali, senza prevedere alcuna garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

4. — Con riguardo, poi, all'art. 56 dello Statuto e in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo e agli artt. 2, 3, 6 e 51 della Costituzione, ed in particolare ai principi statutari e costituzionali in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi collegiali e monocratici dei comuni della Provincia di Bolzano, il ricorso assume l'illegittimità anche dell'art. 2 della legge nella parte in cui prevede:

al comma 5, che, per i comuni con più di 13.000 abitanti, se nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere a quello di maggiore consistenza, escluso quello cui appartiene il sindaco, impedendo così l'accesso alla carica di vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo ladino, poiché in nessuno di tali comuni esso è (almeno) il secondo per consistenza;

al comma 6, che i posti spettanti in giunta a ciascun gruppo linguistico si calcolano computando anche il sindaco, rendendo così impossibile — in relazione all'interpretazione dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto, secondo la quale solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta — al sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, di far parte della giunta medesima.

5. — Le questioni non sono fondate.

In proposito, la Corte ritiene di effettuare un sia pur breve richiamo del quadro storico e normativo nell'ambito del quale esse si collocano, rammentando che il complesso delle disposizioni che formano lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nelle peculiarità proprie di tale ordinamento, caratterizzato dall'essenziale valore riconosciuto alle minoranze linguistiche locali, è stato il risultato di una delicata e non facile elaborazione, basata sull'Accordo De Gasperi-Gruber raggiunto il 5 settembre 1946, intesa a creare le premesse per una pacifica convivenza fra i gruppi, di cui i maggiori sono il tedesco e l'italiano, nella equilibrata tutela e garanzia dei valori di cui ciascuno è portatore.

In questo assetto generale hanno trovato spazio anche le esigenze della minoranza ladina, delle cui vicende, sul piano della ricostruzione storica e legislativa, la Corte ha avuto più volte occasione di occuparsi (v. da ultimo sentenza n. 233 del 1994); minoranza oggetto, anch'essa, di considerazione nelle norme dello Statuto che, coerentemente con gli accennati obiettivi, indicano a più riprese (v. artt. 2, 4, 19, 56 e 102) i valori e gli interessi nel cui bilanciamento si risolve la tutela da apprestare e cioè: da una parte la parità dei diritti fra i cittadini dei vari gruppi linguistici, e, dall'altra, la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali delle minoranze. Espressive di un tale generale disegno sono non solo le disposizioni che si pongono, nel quadro ordinamentale in parola, quale esplicazione ed attuazione sostanziale di siffatti valori, ma anche quelle che, a tutela degli stessi, prevedono sul piano processuale speciali rimedi, come il ricorso qui azionato dal gruppo linguistico ladino.

Come risulta dalle precedenti affermazioni della giurisprudenza di questa Corte, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto espressione della garanzia indicata dall'art. 6 della Costituzione, nonché il punto di riferimento primario delle disposizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (sentenze nn. 768 del 1988 e 242 del 1989). E questo può comportare, come già da tempo

evidenziato dalla giurisprudenza, la necessità talora di un trattamento specificamente differenziato, proprio al fine di garantire alle minoranze forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia e della Regione in proporzione alla loro consistenza numerica (sentenza n. 86 del 1975).

Nell'ambito di tali obiettivi si collocano gli artt. 61 e 62 dello Statuto speciale, che fanno parte del Titolo IV dello Statuto, dedicato agli enti locali. Il primo articolo pone, al primo comma, una regola di carattere generale, risalente già alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale venne approvato lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, secondo la quale (art. 54), per tutti i gruppi linguistici, sono stabilite, nell'ordinamento degli enti pubblici locali, le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi medesimi nei riguardi della costituzione degli organi degli enti di cui trattasi. Ulteriori previsioni a tutela dei gruppi linguistici sono state poi introdotte in occasione della revisione statutaria di cui alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1: in particolare quelle attualmente contenute nel secondo comma dell'art. 61 e nell'art. 62 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La prima disposizione appresta una specifica garanzia di cui si giovano i gruppi linguistici minoritari, stabilendo che, nei comuni della Provincia di Bolzano, «ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta comunale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso».

La seconda disposizione appresta specifiche garanzie per il gruppo ladino, stabilendo che «le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

6. — Tanto premesso in ordine al quadro normativo nell'ambito del quale si inseriscono le questioni sollevate dal ricorso, la Corte è dell'avviso, così come invero mostrano di ritenere anche le parti in giudizio, che la premessa fondamentale per la soluzione delle questioni medesime risieda nella corretta interpretazione delle disposizioni richiamate; operazione ermeneutica, questa, non priva di qualche difficoltà, come prova, del resto, l'antitetica prospettazione che della portata delle norme fanno, da un canto, il ricorrente e, dall'altro, la difesa della Regione, nell'intento di dimostrare, l'uno (e cioè il ricorrente) che negli enti pubblici locali, secondo la consolidata tradizione legislativa, andrebbero ricompresi anche gli enti territoriali, sicché proprio in tali norme risiederebbe la garanzia di cui si reclama il riconoscimento in questa sede; e di sostenere, l'altra (vale a dire la Regione) che nelle norme statutarie richiamate si sarebbe, invece, accolta una nozione più restrittiva di ente locale, atta a ricomprendere solo i c.d. «enti locali funzionali».

La Corte ritiene che le disposizioni in parola — valutate nel loro contesto sistematico, alla luce di quella che verosimilmente ne è la *ratio* ispiratrice a tutela dei principi e valori sopra ricordati — consentano, sia pure nella loro non agevole lettura, una persuasiva ricostruzione della disciplina apprestata, nella quale — avendo ben presenti le caratteristiche demografiche e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici — si combinano, essenzialmente, due criteri, ambedue concorrenti allo stesso obiettivo della tutela dei gruppi linguistici: quello della rappresentanza proporzionale, quando esso è sufficiente, di per sé, a far emergere i gruppi a livello di organi pubblici; e quello della necessaria presenza negli organi collegiali pubblici delle minoranze linguistiche, quando le circostanze sono tali da richiedere una specifica garanzia, anche al di là del criterio proporzionale e del principio di parità nel voto. Il tutto al fine di realizzare un'equilibrata confluenza di quei valori ai quali si richiama il ricorso, e che, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, se da un lato esigono discipline di favore delle minoranze, come previsto dall'art. 6 della Costituzione, devono per quanto possibile temperarsi con altri principi desumibili proprio dai parametri richiamati dal ricorrente, e cioè gli artt. 48 e 49 della Costituzione, che si rifanno piuttosto al principio della parità di trattamento fra tutti i cittadini ed a quello di eguaglianza nel voto politico.

Coerentemente con tale impostazione, l'art. 61 dello Statuto indica nella rappresentanza proporzionale la regola del tutto generale alla quale sono tenute ad adeguarsi le norme sulla «costituzione» degli organi degli enti locali; una regola che, come la Corte ha avuto occasione di precisare (sentenza n. 289 del 1987), nell'ispirarsi alla c.d. proporzionale etnica, va considerata espressiva e non derogatrice del principio generale della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 della Costituzione) e che, essendo per sua natura idonea a riflettere, a livello di apparati, le articolazioni e le aggregazioni della base elettorale, finisce per assicurare in forma spontanea ed automatica la partecipazione dei diversi gruppi linguistici alle varie manifestazioni della vita pubblica. Non è superfluo aggiungere che, sulla portata di siffatta regola, già da tempo, la Corte ha avuto occasione di soffermarsi, precisando che «l'art. 61, primo comma, compreso nel Titolo IV dello Statuto speciale d'autonomia, concernente gli enti locali, detta una disposizione di carattere generale, di chiusura, se si vuole, per cui tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere costituiti, in forza di una specifica previsione normativa, in modo tale da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici» (sentenza n. 155 del 1985).

Trattasi, dunque, di un precetto generale il cui ambito trova specificazione nell'art. 23 del d.P.R. n. 49 del 1973, recante norme di attuazione dello Statuto speciale, che, in considerazione, per l'appunto, della distribuzione geografica dei gruppi linguistici, essenzialmente nella Provincia di Bolzano, afferma l'applicabilità del disposto statutario «soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della Regione», precisando che «la composizione degli organi collegiali degli enti» considerati «deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione».

A riprova della diffusa attuazione dei richiamati principi nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e in quello della Provincia di Bolzano, stanno le molteplici leggi che, rifacendosi, per l'appunto, al criterio della rappresentanza proporzionale etnica, regolano la costituzione delle varie commissioni, comitati e collegi che operano nell'ambito degli apparati pubblici regionali e provinciali, inserendo la clausola che la composizione dell'organo dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici. Lo stesso criterio proporzionale ha sempre ispirato, inoltre, la legislazione elettorale per i comuni della Provincia di Bolzano, consentendo così ai ladini, ma non solo ad essi, in quegli ambiti in cui, per dislocazione territoriale, rivelino una consistente presenza demografica, di conseguire una corrispondente adeguata rappresentanza nei consigli comunali.

Il legislatore costituzionale, nel secondo comma dell'art. 61, ha poi introdotto, per i comuni della Provincia di Bolzano, un meccanismo di garanzia, volto ad assicurare che la rappresentanza dei vari gruppi linguistici nel consiglio comunale possa avere la sua proiezione anche nel più ristretto ambito della giunta, quali che siano i rapporti numerici tra i gruppi, essendosi ritenuto opportuno garantire comunque tale presenza quando nel consiglio comunale vi siano almeno due esponenti di quel certo gruppo.

A fronte di tale disciplina, valida in via generale per tutti i gruppi linguistici, esistono poi le specifiche garanzie apprestate in favore del gruppo ladino dall'art. 62 dello Statuto, norma che, derogando al criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto (artt. 3 e 48 della Costituzione nonché art. 25 dello Statuto circa l'elezione del Consiglio regionale), fa richiamo — così come risulta dall'espressione letterale — da un lato, alle «leggi sulle elezioni» del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e, dall'altro, alle «norme sulla composizione» degli organi collegiali degli enti pubblici locali. E questo — come si può intuire — nella considerazione delle difficoltà che il gruppo ladino, invero di modesta entità se rapportato al territorio della Provincia di Bolzano ed ancor più a quello dell'intera Regione, avrebbe potuto incontrare, ove, negli ambiti in parola, la sua rappresentanza fosse rimasta affidata al solo operare del sistema proporzionale.

Il richiamo che il dettato statutario effettua alle leggi sulle elezioni, da un canto, e alle norme sulla composizione degli organi, dall'altro, denota peraltro che, per individuare l'ambito della disciplina apprestata dall'art. 62, ciò che sostanzialmente rileva è il modo di formazione degli organi, nel senso che la presenza in ogni caso del gruppo ladino negli organi collegiali è assicurata, se si tratta di organi di diretta elezione popolare, limitatamente al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano; mentre è garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi collegiali pubblici, vale a dire quelli non elettivi. Ciò trova riscontro nelle varie leggi regionali e della Provincia di Bolzano in materia che, oltre a prevedere l'adeguamento degli organi collegiali pubblici alla consistenza dei gruppi linguistici, fanno salva, nella loro composizione, la presenza, solitamente, di almeno un rappresentante del gruppo ladino.

Contrariamente a quanto mostrano di ritenere le parti in giudizio, il punto fondamentale per la definizione delle questioni poste dal ricorso non sta perciò tanto nella soluzione del quesito se gli enti pubblici locali menzionati negli artt. 61 e 62 ricomprendano anche gli enti territoriali, come assume il ricorrente, ovvero invece solo gli enti funzionali, come sostiene la difesa della Regione. La Corte, pur ritenendo di accedere alla prima tesi — per ragioni chiaramente connesse a quella tradizione legislativa del nostro ordinamento ampiamente illustrata con dovizia di riferimenti legislativi e giurisprudenziali dal ricorrente — è, nondimeno, dell'avviso che, nell'interpretazione dell'art. 62, l'elemento decisivo stia piuttosto nella rilevanza che la norma mostra di voler conferire al modo di formazione dell'organo, restando per ciò stesso escluso che nell'ambito delle garanzie dalla stessa apprestate rientrino anche i consigli dei comuni della Provincia di Bolzano e, pertanto, le relative leggi elettorali.

D'altra parte, trattandosi di stabilire una deroga ad un supremo principio della nostra Costituzione quale quello della parità del voto, la portata di una norma derogatoria non può non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione (sentenze n. 46/1969 e n. 166/1972).

7. — Passando ad esaminare le singole censure, il ricorso non è fondato, anzitutto, nella parte in cui prospetta l'incostituzionalità degli articoli sopra richiamati, prendendo a parametro l'art. 92 dello Statuto speciale, per il pregiudizio che la facoltà di impugnativa degli atti amministrativi, ivi riconosciuta ai consiglieri comunali del gruppo ladino, subirebbe in conseguenza del venir meno delle garanzie di rappresentanza del gruppo negli organi consiliari dei comuni.

Sotto tale profilo si lamentano, infatti, soltanto effetti indiretti delle disposizioni denunciate, il cui oggetto è la disciplina dell'accesso alle cariche elettive locali, secondo criteri che il ricorrente assume illegittimi. Le disposizioni censurate non investono invece minimamente le facoltà statutarie del consigliere comunale, così come esse formano oggetto di considerazione nel predetto art. 92.

8. — Alla luce della ricostruzione come sopra operata del quadro di riferimento statutario, anche tutte le altre questioni che il ricorso in epigrafe solleva — con riguardo all'art. 56 dello Statuto speciale ed in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto nonché 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione — vanno disattese.

Anzitutto, quelle che — come nel caso dell'art. 2, comma 6, sulla rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici nonché degli artt. 32, comma 1, lettera b), 35, comma 1, lettera h), 36, comma 1, lettera h), sul sistema elettorale dei consigli comunali — riguardano disposizioni che si ispirano ai principi di cui agli artt. 61 e 62 dello Statuto, come sopra interpretati.

9. — Il ricorso investe, poi, l'art. 17, comma 1, della legge, vale a dire la disposizione che stabilisce il numero di elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, rapportando tale numero di elettori agli abitanti dei comuni, che vengono suddivisi per scaglioni. Anche questa censura muove, evidentemente, dal non condivisibile assunto della necessaria garanzia di una presenza del gruppo ladino in tutti i consigli comunali della Provincia di Bolzano, donde la prospettata esigenza che anche il preliminare adempimento della sottoscrizione delle candidature si svolga per mezzo di un numero di firme ridotto.

Ma, una volta escluso che esistano regole statutarie che differenzino la posizione dei singoli gruppi linguistici quanto alla elezione dei consigli comunali, il criterio della rappresentanza proporzionale di cui all'art. 61 è da ritenere soddisfatto quando tutti i gruppi vengano posti su base di parità, senza che possa trovare fondamento la pretesa ad un numero differenziato di sottoscrittori delle liste.

10. — Infondate sono anche le doglianze concernenti gli artt. 35, comma 3, lettera c), e 36, comma 3, lettera c), da reputare viziati, secondo il ricorso, perché, riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non contemplerebbero alcun correttivo per evitare che tale meccanismo si risolva nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al medesimo gruppo linguistico. Invero, il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un criterio di tendenza, ma non è tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, perché proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale medesimo. E ciò indipendentemente dal fatto che ben potrebbe darsi il caso inverso rispetto a quello prospettato nel ricorso, ovvero quello di un candidato ladino alla carica di sindaco, risultato non eletto, che accede alla rappresentanza proprio in virtù delle norme impugnate.

11. — Per le stesse ragioni, è da ritenere non fondata la doglianza relativa all'art. 65, comma 1, che viene censurato perché, nel dettare la disciplina generale sulla elezione dei consigli circoscrizionali, non appresterebbe alcuna specifica garanzia per il gruppo linguistico ladino. I consigli in questione sono quelli previsti dall'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, che si riferisce alle «circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune».

Orbene, l'art. 65, modificando — in conformità, tra l'altro, all'art. 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81 — il comma 3 del menzionato art. 20 — che prevedeva l'elezione a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale — rimette ora allo statuto del comune la scelta del sistema elettorale, da disciplinare con regolamento, stabilendo, altresì, che, fino all'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, continuano ad applicarsi le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale.

La censura non è fondata, trattandosi, a ben vedere, di una disposizione che si limita, quanto al sistema elettorale, ad un mero rinvio ad altre fonti normative.

12. — Restano da esaminare le questioni sollevate — ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo, nonché agli artt. 2, 3, 6 e 51 della Costituzione — nei confronti dell'art. 2, commi 5 e 6.

Assume il ricorrente che tali disposizioni contrasterebbero con i principi statuari posti a protezione della minoranza ladina, alla quale si vuole offrire una tutela peculiare attraverso l'art. 56 dello Statuto. Le stesse contrasterebbero, altresì, con l'art. 51, primo comma della Costituzione, in quanto impedirebbero agli appartenenti al gruppo ladino l'accesso alle cariche elettive in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini.

13. — La questione relativa all'art. 2, comma 5, secondo il quale «nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco», è infondata.

Il ricorso, infatti, non considera che la disposizione, nell'ambito del sistema di garanzie sopra illustrato, altro non fa che tener conto del grado di rappresentatività che è proprio delle varie componenti etniche. E questo senza escludere, peraltro, che, nell'elezione del sindaco, possa riuscire eletto, ottenendo i consensi necessari, anche un esponente del gruppo ladino.

14. — La censura proposta avverso il comma 6 dello stesso art. 2 è inammissibile.

Trattasi della disposizione che, dopo aver previsto — in ciò rifacendosi all'art. 61, secondo comma, dello Statuto — che «nei comuni della provincia di Bolzano, ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo», dispone che «il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo anche il sindaco».

Secondo il ricorrente «qualora l'art. 61, secondo comma, venisse (peraltro, è da ritenere, illegittimamente) interpretato nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta, il sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, si troverebbe in condizione di non poter far parte della giunta medesima».

La doglianza, invero di non agevole lettura, più che proporre una vera e propria censura nei confronti della disposizione di cui trattasi, sembra risolversi nella prospettazione, in via meramente ipotetica, degli effetti che una delle possibili interpretazioni dell'art. 61 dello Statuto — interpretazione che, peraltro, il ricorrente mostra di non condividere, anzi di ritenere illegittima — avrebbe sulla possibilità del sindaco ladino di far parte della giunta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione — nei confronti dell'intera legge della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione — nei confronti dell'art. 2, comma 6, della predetta legge regionale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione — nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma 3, lettera c); 65, comma 1, della predetta legge regionale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione — nei confronti dell'art. 2, comma 5, della predetta legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 262

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Tribunale militare - Difensore - Assenza per legittimo impedimento - Gup - Sospensione o rinvio del procedimento - Disposizione - Omessa previsione - Diversificazione di disciplina tra fase dell'udienza preliminare e fase dibattimentale - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma impugnata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 402).

(Cost., artt. 3 e 24).

•

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Ferraro Gaetano ed altri iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di militari il Tribunale militare di Torino, all'udienza dibattimentale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura penale, nella parte in cui (comma 3) detta norma — diversamente da quanto stabilito per la fase dibattimentale dall'art. 486, comma 5, dello stesso codice — non prevede che, in caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dell'udienza preliminare disponga la sospensione o il rinvio del procedimento, bensì stabilisce che il giudice provveda a norma dell'art. 97, comma 4, del codice, designando come sostituto altro difensore immediatamente reperibile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo della dichiarazione resa al dibattimento da un difensore, in ordine alla verifica, nel corso dell'udienza preliminare, della situazione regolata dalla norma impugnata e dunque dell'avvenuto svolgimento dell'udienza preliminare, in applicazione di quanto stabilito dalla norma stessa, con l'intervento di sostituto immediatamente reperibile;

che ad avviso del giudice *a quo* la diversificazione di disciplina tra fase dell'udienza preliminare e fase dibattimentale, quanto alla regolazione dell'impedimento del difensore fiduciario, pur se conforme alla direttiva n. 77) dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, ingenera dubbi di illegittimità costituzionale in rapporto all'effettività della tutela del diritto di difesa, data la specificità dell'attività di partecipazione e dell'apporto del difensore fiduciario, non surrogabili dalla sola presenza del sostituto;

che l'accennata diversificazione, d'altra parte, non si giustificerebbe, per il rimettente, nè con la — indubbia e «netta» — differenza tra le due fasi del procedimento penale rispettivamente interessate, che non potrebbe giustificare

qualunque compressione delle garanzie difensive nell'ambito dell'udienza preliminare, né con l'esigenza di evitare utilizzazioni strumentali e dilatorie dell'istituto, giacché analogo ipotetico rischio è presente nella fase dibattimentale e tuttavia esso non ha ostacolato la previsione della possibilità (*recte*: dell'obbligo) di rinvio o di sospensione del procedimento *ex* art. 486, comma 5, del codice di rito;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che nell'atto di intervento ha concluso per una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza della questione, osservando — in successiva memoria — che, per principio acquisito, la tutela costituzionale del diritto di difesa non implica l'identica disciplina in ogni fase e stato del processo, e che, una volta escluso ogni sospetto di incostituzionalità quanto al meccanismo di garanzia previsto nell'art. 97 del codice di procedura penale, è del tutto coerente che nell'ambito dell'udienza preliminare trovi applicazione questo stesso meccanismo, che rappresenta la regola per i casi di impedimento del difensore fiduciario, e non anche la disposizione dell'art. 486 del codice, assunta a termine di raffronto, che rappresenta una ipotesi derogatoria ed eccezionale;

che inoltre, osserva l'Avvocatura, non è ravvisabile neppure un profilo di irragionevolezza nella diversa disciplina apprestata in relazione alle due fasi, giacché un simile rilievo potrebbe essere svolto solo se tra udienza preliminare e dibattimento vi fosse identità o analogia di struttura e funzione, il che non è: oggetto della prima è la verifica della fondatezza della richiesta del processo, oggetto della seconda è il giudizio sul merito della responsabilità penale dell'imputato;

Considerato che la questione, sollevata dal tribunale militare nella fase dibattimentale, ha ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, fase del processo che è evidentemente conclusa all'atto della proposizione della questione stessa;

che inoltre non risulta dall'ordinanza di rinvio se e in quale modo il giudice *a quo* debba fare applicazione della norma impugnata, non avendo il rimettente dedotto in relazione a quale evenienza processuale propria della fase dibattimentale la questione sia stata sollevata e non essendo dunque verificabile per quale profilo la risoluzione del quesito possa avere concreta rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio *a quo*;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (v. ord. n. 156 del 1994; n. 332 del 1987) per difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, concernente una norma non attinente alla fase del giudizio nella quale essa è proposta, non risultando quale sia l'incidenza, in detta fase, della richiesta sostituzione della disciplina stabilita dalla norma impugnata con quella prevista dalla norma posta a termine di raffronto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 263

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito speciale - Reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo - Richiesta di giudizio abbreviato - Circostanza attenuante ad effetto speciale a favore del soggetto collaboratore con la giustizia - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 12 a 20 anni - Applicabilità - Preclusione - Difetto di rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 305/1993 e ordinanza n. 204/1994) - Coerenza della preclusione nel disegno del nuovo processo penale - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 442, secondo comma, 69, primo comma; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

LA^e CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, del codice di procedura penale, dell'art. 69, primo comma, del codice penale e dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 1° agosto 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale per il reato di omicidio pluriaggravato in danno del dott. Rosario Livatino il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, all'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1994, questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma secondo, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in riferimento agli articoli 3, 25 (*recte*: 24) e 27 della Costituzione;

che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo per cui la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato non può essere accolta, allo stato della disciplina positiva quale risultante da decisioni della Corte costituzionale, giacché l'accesso a detto rito speciale non è consentito a favore dell'imputato di un reato punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo, come è nel caso di specie;

che la riferita preclusione, sussistente anche quando il giudice per l'udienza preliminare ritenga di dover escludere una circostanza aggravante che comporta, sempre in astratto, la pena perpetua, ovvero ritenga di dover diversamente qualificare l'imputazione formulata dal pubblico ministero, non può non valere dunque — e a maggior

ragione — quando si tratti di deliberare in ordine alla ricorrenza di una circostanza come quella dell'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991; norma, questa, che configura una circostanza attenuante ad effetto speciale a favore del soggetto collaboratore con la giustizia e che prevede per questi, ricorrendone gli estremi applicativi (dissociazione dai compartecipi nel reato; «adoperarsi» del soggetto per «evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati»), la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni;

che, inoltre, il giudice *a quo*, argomentata la natura di circostanza della previsione richiamata, ne sottolinea la riconducibilità alla disciplina correlativa e dunque, in primo luogo, al giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, primo comma, del codice penale, il quale implica una completa valutazione del merito della *res iudicanda* e non può essere ricompreso nella deliberazione affidata al giudice ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato;

che, date queste premesse, e stante la qualità di collaboratore dell'imputato, nei sensi anzidetti, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, del codice di procedura penale, in quanto non prevede la possibilità di applicazione della circostanza attenuante in discorso ai fini della determinazione della pena in sede di decisione sull'ammissibilità del giudizio abbreviato, assumendone il contrasto: *a*) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbero parificate situazioni profondamente diseguali (di chi è collaboratore e di chi non lo è); *b*) con l'art. 25 (*recte*: 24) della Costituzione, risultando compresso il diritto di difesa del soggetto collaborante, privato in questo modo di un «importante strumento di definizione delle proprie pendenze»; *c*) con l'art. 27 della Costituzione, perché ne risulterebbe vanificato il diritto premiale che si fonda su detto precetto costituzionale, in quanto la pena deve tendere alla rieducazione del condannato che, se collaborante, dovrebbe avere diritto ad un trattamento differenziato;

che inoltre il giudice coinvolge — «conseguenzialmente» — nell'impugnativa anche la norma sostanziale più volte citata, relativa alla circostanza attenuante, nonché la disciplina del giudizio di comparazione in caso di concorso di circostanze eterogenee, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali — nonché ulteriormente per lamentata complessiva irragionevolezza della disciplina in argomento — e per le stesse ragioni sopra esposte;

che questione sostanzialmente identica e riferita agli stessi parametri è stata sollevata, con ordinanza del 1° agosto 1994, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, in un distinto procedimento penale a carico del medesimo imputato del giudizio precedentemente riferito;

che è intervenuto in questo secondo giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilità o comunque la non fondatezza della questione in quanto — dopo la sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale — il giudizio abbreviato non è consentito in radice per i delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, come appunto si verifica nella specie, e comunque in quanto la Corte costituzionale si è già pronunciata al riguardo anche sul piano della esclusione di valutazioni di merito da parte del giudice dell'udienza preliminare ai fini della decisione sulla ammissibilità del rito, sottolineando inoltre connotati di incomprensibilità del quesito riferito all'art. 69 del codice penale;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni pressoché identiche e concernenti le medesime disposizioni, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, pur se in larga misura riproduttiva dell'altra, è tuttavia — diversamente da quest'ultima — priva di ogni indicazione in ordine alla concreta rilevanza della questione sollevata rispetto al processo *a quo*, non risultando neppure il tipo di imputazione contestata, per cui essa è inidonea a dare valido ingresso alla questione di legittimità costituzionale, della quale va dichiarata la manifesta inammissibilità, come da consolidato orientamento di questa Corte (v., *ex plurimis*, ordinanze nn. 246, 136 e 43 del 1994);

che, relativamente all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, si deve osservare che l'impugnativa congiunta della norma processuale — in tema di giudizio abbreviato — e di quelle sostanziali — che prevedono la specifica circostanza della collaborazione nonché il generale regime applicativo — mira, da diverse possibili prospettive, ad un preciso e unico *petitum*, che è quello di consentire al giudice dell'udienza preliminare di riconoscere ed applicare la circostanza attenuante ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in ragione della contestazione di un reato punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo;

che peraltro questa Corte ha già disatteso questioni analoghe, e riferite in parte agli stessi parametri, concernenti la più generale preclusione alla verifica della esattezza dell'imputazione, quale contestata dal pubblico ministero, da parte del giudice per le indagini preliminari, sia quanto al titolo-base del reato che quanto alla esistenza di circostanze aggravanti (sentenza n. 305 del 1993; ordinanza n. 204 del 1994);

che in dette decisioni si è affermata, sul piano dell'indagine di costituzionalità, la coerenza di una simile preclusione nel disegno del nuovo processo penale, in rapporto alla funzione di controllo sulla richiesta di giudizio (sent. n. 41 del 1993) assegnata all'udienza preliminare e correlativamente al giudice dinanzi al quale essa si svolge, e, nell'escluderne il contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa, si è più in particolare sottolineato che sarebbe, al contrario, distorsiva una diversa conclusione: sia perché, una volta accordato il potere di sindacato sul merito dell'imputazione al giudice delle indagini preliminari, questo potere non potrebbe non operare anche in senso peggiorativo per l'imputato, al pari di quanto avviene nel dibattimento; sia perché al riconoscimento del potere in discorso osta la mancanza di uno strumento di controllo idoneo a prevenire possibili determinazioni errate da parte del giudice;

che gli accennati rilievi, formulati in rapporto a questioni prospettanti una serie di ipotesi di erronea o inadeguata contestazione da parte del pubblico ministero, non possono che essere ribaditi in rapporto all'ipotesi offerta dal giudizio *a quo*, in cui non viene in gioco alcun profilo di dissenso del giudice sulla contestazione formulata dall'organo di accusa ma si richiede l'attribuzione di un potere di «neutralizzazione» della contestazione, in sé preclusiva del rito, attraverso il riconoscimento e l'applicazione di attenuanti;

che, in contrario, su quest'ultimo profilo, si deve ancora una volta ribadire che un potere siffatto è del tutto eccezionale al di fuori del giudizio sul merito della regiudicanda (sent. n. 431 del 1990; ord. n. 204 del 1994 citata);

che i rilievi che precedono sono riferibili anche al parametro, ulteriormente invocato, dell'art. 27 della Costituzione, che non impone l'introduzione della richiesta deroga al sistema, e valgono, del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina sostanziale della circostanza *de qua*, per la quale del resto sarebbe *extra ordinem* una addizione normativa tale da renderla applicabile in qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del reato (onde superare la preclusione al rito speciale); non senza, infine, rilevare che la peculiarità della situazione collaborativa, sottesa, non è idonea a condurre a diversa conclusione in questa sede;

che, pertanto, per tutti i profili dedotti la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 264

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Patrocinatore legale - Assistenza del contribuente - Mancata previsione - Inidoneità dell'ordinanza del giudice a quo a promuovere giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Rinvio degli atti al giudice rimettente.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a seguito dell'ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Camerino iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 settembre 1994 (Registro ordinanze n. 784 del 1994), regolarmente notificata e comunicata, la Commissione tributaria di primo grado di Camerino si è limitata a sospendere «il giudizio avendo sollevato d'ufficio l'eccezione di costituzionalità di cui all'ordinanza di pari data», con verosimile riferimento all'altro provvedimento di cui al Registro ordinanze n. 783 del 1994, con il quale il medesimo giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che l'ordinanza qui in esame ha per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio *a quo* in conseguenza della eccezione di legittimità costituzionale sollevata con altra ordinanza di pari data;

che essa, priva dei requisiti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta inidonea a promuovere il giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

che, pertanto, si rende necessario il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina il rinvio degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Camerino, che li ha trasmessi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE*Il redattore:* VARI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 265

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Cittadini extracomunitari - Espulsione dal territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio penale in caso di mancata attivazione per l'ottenimento del rilascio del documento di viaggio occorrente - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 34/1995 dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 7-bis, primo comma del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 introdotto dall'art. 8, secondo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1994 e il 23 novembre 1994 dal Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise, il 10 dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze e il 14 dicembre 1994 dal Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise (n. 2 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 23, 68, 78, 126 e 127 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5, 7, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 16 e 23 novembre 1994 e — due — il 14 dicembre 1994, nel corso di distinti procedimenti penali a carico di cittadini extracomunitari, il Pretore di Caserta — sezione distaccata di Marcianise — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma primo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma secondo, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui detto articolo punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, lo straniero espulso che «non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente», in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

che con ordinanza del 10 dicembre 1994 il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha sollevato, nel corso di un procedimento per la convalida di arresto di polizia giudiziaria, questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990, nella parte sopra specificata ed in quanto consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza nonché consente di disporre una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza del 16 novembre 1994 del Pretore di Caserta è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e riferite alla medesima norma, e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma primo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma secondo, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunziata (quanto all'ordinanza di rinvio del giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, anche quale presupposto della eventuale convalida dell'arresto o della adozione di misura cautelare), le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, in riferimento agli articoli 13, terzo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Caserta — sezione distaccata di Marcianise — e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0822

N. 266

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Campania - Servizi di linea - Prescrizioni tecniche e gestione del servizio - Vizio di notificazione - Inapplicabilità della norma sulla rappresentanza dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958, n. 260 e 3 aprile 1979, n. 103 - Manifesta inammissibilità.

(Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994; circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 gennaio 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con due ricorsi della Regione Campania notificati il 2 agosto 1994 e il 28 febbraio 1995, depositati in cancelleria il 10 agosto 1994 e il 6 marzo 1995, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: *a)* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 luglio 1994 recante «Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa»; *b)* della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione, D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 — prot. n. 82 — avente ad oggetto: «Disposizioni applicative del D.M. 12 luglio 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa» ed iscritti rispettivamente ai nn. 27 del registro conflitti 1994 e 6 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con ricorso iscritto al reg. confl. n. 6 del 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, recante «Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa» (reg. confl. n. 27 del 1994);

che la ricorrente ricorda che in materia di autolinee la competenza è ripartita tra lo Stato, cui spetta la valutazione tecnica dell'idoneità del mezzo ad essere utilizzato per un servizio diverso da quello suo proprio, e la regione, quale ente concedente la linea, che esercita le funzioni in ordine alla gestione del servizio, secondo le disposizioni del nuovo codice della strada (artt. 82, comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) e l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 2 del 1993);

che il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze regionali perché conterrebbe prescrizioni non aventi carattere strettamente tecnico, bensì attinenti anche alla gestione del servizio di spettanza della regione, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 1 e 3 del d.P.R. n. 5 del 1972 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

che, con altro ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995), la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12 gennaio 1995, recante «Disposizioni applicative del D.M. 4 luglio 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa», riproponendo le censure già svolte nei confronti del precedente provvedimento;

che in questo secondo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza del conflitto, perché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Ministero non pretende di ingerirsi nel controllo sulla regolarità del servizio di linea di competenza regionale, ma si preoccupa soltanto di prendere in esame, a fini di sicurezza, il singolo veicolo del quale si è domandata la distrazione;

che all'udienza la difesa dello Stato ha eccepito la inammissibilità del ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995) per vizio della notificazione;

Considerato che i due ricorsi coinvolgono atti tra di loro connessi e propongono censure identiche o analoghe, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che entrambi i ricorsi sono stati notificati al Presidente del Consiglio dei ministri soltanto presso l'Avvocatura generale dello Stato e non anche al diretto destinatario, nella sua sede;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 295 del 1993, 355 del 1992, 548 del 1989, 215 del 1988), dalla quale non si hanno ragioni di discostarsi, ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958 n. 260 e 3 aprile 1979, n. 103 e che in particolare quest'ultima legge, avendo disposto espressamente la sua applicabilità ai giudizi davanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali;

che non può ritenersi sanato, per il ricorso iscritto al reg. confl. n. 6 del 1995, il vizio della notificazione per effetto della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, data l'eccezione che in proposito essa ha formulato all'udienza e che va accolta perché la notificazione deve essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione (ad agire o a contraddire) in questi giudizi;

che pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Regione Campania avverso:

1) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994), recante «Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa»;

2) la circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 12 gennaio 1995, avente ad oggetto «Decreto 4 luglio 1994 concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0823

N. 267

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Bene già sottoposto a sequestro preventivo - Richiesta di restituzione dopo la formazione del giudicato -

Requisiti - Difetto di esposizione dei fatti processuali da parte del giudice *a quo* - Difetto di rilevanza - Erroneità dei presupposti interpretativi - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 666, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento esecutivo nei confronti di Caraffa Vito iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1993 il Pretore di Potenza, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 666, comma secondo, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel sollevare la questione il giudice rimettente espone, in punto di fatto, che, successivamente alla proposizione di una richiesta di restituzione di cauzione (in precedenza imposta, ex art. 85 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, quale condizione per la restituzione di un bene già sottoposto a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale), avanzata dall'interessato dopo la formazione del giudicato, ma respinta dal medesimo giudice rimettente sull'assunto che tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal pubblico ministero quale organo dell'esecuzione, era stata rivolta, sempre al rimettente, nuova identica istanza di svincolo della cauzione da parte del pubblico ministero, cui *medio tempore* l'interessato si era rivolto in base alla accennata precedente statuizione;

che, in tale situazione, sussisterebbero, secondo l'ordinanza di rinvio, gli estremi della situazione di mera riproposizione di una precedente richiesta già respinta, tale da legittimare una declaratoria di inammissibilità dell'ulteriore richiesta, a norma dell'art. 666, comma secondo, del codice di procedura penale;

che tuttavia, ad avviso del giudice *a quo*, quest'ultima norma precluderebbe, per il suo tenore letterale, l'adozione di una simile declaratoria, in particolare in ragione dei riferimenti ivi contenuti alla necessità di previa audizione del pubblico ministero e della difficoltà di configurare l'audizione dell'interessato in siffatta ipotesi;

che, muovendo da questa premessa interpretativa, il giudice *a quo* ravvisa nella norma impugnata un profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione (programmaticamente sviluppato come principio di parità delle parti nell'art. 2, punto 3) della legge-delega n. 81 del 1987), per ingiustificata diversificazione del trattamento accordato alla parte privata rispetto al pubblico ministero;

che ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è dedotto con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in base al rilievo per cui il giudice investito della richiesta del pubblico ministero si troverebbe obbligato a instaurare in ogni caso un procedimento camerale, con sottrazione del potere di deliberazione anticipata dei presupposti di ammissibilità della richiesta, potere viceversa accordato nell'ipotesi reciproca di richiesta ripetuta dalla parte privata;

che è intervenuto in giudizio il presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando una inadeguata esposizione della vicenda processuale di cognizione ai fini del controllo sulla rilevanza, e sottolineando comunque la possibilità di una diversa lettura della norma impugnata, ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione, sollevata dall'interveniente, di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti processuali da parte del giudice *a quo* — ai fini della verifica sulla rilevanza del quesito — non può essere accolta, in quanto le indicazioni contenute al riguardo nell'ordinanza di rinvio presuppongono logicamente che non vi sia stata alcuna statuizione in ordine alla sorte della cauzione nell'ambito del processo di cognizione;

che, nel sollevare la questione, il giudice *a quo* — che ritiene di dover applicare la disposizione generale in tema di procedimento di esecuzione *ex art.* 666 del codice di procedura penale, in luogo di ricorrere a diverse previsioni specificamente concernenti la restituzione di cose sequestrate, secondo una scelta allo stesso affidata e non censurabile in sede di controllo di costituzionalità — muove da una interpretazione palesemente erronea della norma richiamata, in quanto il comma 2 impugnato assoggetta alla medesima disciplina la richiesta *in executivis*, da qualunque parte essa provenga;

che pertanto la questione, sollevata in base al detto presupposto, deve essere dichiarata, per tale profilo, manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 268

Ordinanza 14-19 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Pubblico ministero - Esistenza di una facoltà anziché di un obbligo del p.m. del procedimento originario, a trasmettere all'ufficio omologo copie degli atti ritenute necessarie dal giudice procedente - Inapplicabilità della norma denunciata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 117).****(Cost., artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Righetto Sandro ed altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale, nella parte in cui «si limita a facultizzare ..., anziché obbligare il pubblico ministero del procedimento originario a trasmettere all'ufficio omologo le copie degli atti ritenute necessarie dal giudice che procede»;

che il giudice remittente premette in sintesi quanto segue:

a) con missiva 5 gennaio 1994 la Procura della Repubblica di Venezia — direzione distrettuale antimafia — trasmetteva alla Procura della Repubblica di Padova copia delle trascrizioni delle conversazioni intercettate nel corso di indagini relative a procedimento che veniva seguito da quella autorità giudiziaria, e ciò ravvisando nell'autorità giudiziaria di Padova la competenza, per materia e territorio, a procedere per i reati configurabili;

b) a seguito di ciò, la Procura della Repubblica di Padova esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 1, 2, 4 e 6 della legge n. 895 del 1967 e all'art. 648 del codice penale;

c) nel corso dell'udienza preliminare, su specifica richiesta della difesa degli imputati, il giudice invitava il pubblico ministero a trasmettere determinati atti, analiticamente indicati, e ciò perché riteneva che i provvedimenti autorizzativi alle intercettazioni telefoniche ed ambientali del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia fossero motivati *per relationem*;

d) successivamente, il pubblico ministero produceva una missiva con la quale la Procura della Repubblica di Venezia — D.d.a. — manifestava «di non intendere trasmettere al g.i.p. del Tribunale di Padova gli atti da questi indicati nell'ordinanza 19 luglio, posto che tali atti sono tuttora coperti da segreto ed ineriscono ad un procedimento tuttora in corso relativo ad indagini avviate anche nei confronti di soggetti diversi da quelli che figurano imputati avanti l'Autorità giudiziaria di Padova»;

che, tutto ciò premesso, il giudice *a quo*, rilevato che in tema di necessità che il pubblico ministero trasmetta al giudice dell'udienza preliminare l'intera documentazione relativa agli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari aventi rilievo ai fini della decisione si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 145 del 1991, osserva che, tuttavia, non sembrano esservi norme che pongano tale obbligo in capo a tutti i rappresentanti della pubblica accusa che in concreto abbiano avuto parte nel procedimento;

che, in conclusione, ad avviso del remittente, la norma censurata non appare conforme ai dettami della Carta costituzionale, poiché un concreto comportamento tenuto dal rappresentante della parte pubblica condiziona, da un lato, in modo incisivo ed irragionevole, l'esercizio del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), e, dall'altro, lo stesso momento valutativo e di decisione del giudice (art. 101, secondo comma, della Costituzione);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che il giudice *a quo* lamenta in sostanza che l'art. 117 del codice di procedura penale attribuisce all'autorità giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti da parte di un pubblico ministero la facoltà di rigettare la richiesta medesima, anziché porre l'obbligo della trasmissione degli atti, così violando, a suo avviso, gli artt. 24, secondo comma, (per compressione del diritto di difesa) e 101, secondo comma, (per soggezione del giudice non alla legge, ma ad un comportamento di altra autorità giudiziaria) della Costituzione;

che la questione si rivela chiaramente inammissibile, in quanto appare evidente la inapplicabilità della norma denunciata al caso di specie;

che l'impugnato art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'«autorità giudiziaria competente», «quando è necessario per il compimento delle proprie indagini»: occorre, quindi, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attività di indagine e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti;

che tutt'altra vicenda processuale si è verificata nel giudizio *a quo*, in quanto, come risulta dall'ordinanza di remissione, la Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale antimafia, trasmise alla Procura della Repubblica di Padova copia di atti (trascrizioni di intercettazioni telefoniche), avendo individuato nella stessa autorità giudiziaria di Padova «la competenza, per materia e territorio, a procedere per i reati ravvisabili»;

che, successivamente, il giudice *a quo*, in sede di udienza preliminare, lamentava la incompletezza della documentazione trasmessa, ai fini dell'adozione delle decisioni a lui spettanti;

che, ciò posto, è indubbio che l'art. 117 del codice di procedura penale viene dal remittente censurato fuor di proposito, sia perché l'autorità giudiziaria competente, nella fattispecie, è proprio quella di Padova, sia perché la richiesta non è certo finalizzata al compimento delle indagini, bensì, come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare;

che è, comunque, il caso di osservare, infine, che, proprio perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente non può che essere integrale, spettando, poi, al giudice *a quo* individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 269

Sentenza 14-20 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Beni culturali e ambientali - Cose di interesse artistico e storico - Tutela - Alienazioni, convenzioni e atti giuridici in genere - Violazioni della disciplina in materia - Nullità - Facoltà dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali - Condizioni e modalità - Termine per l'esercizio - Presunto carattere di provvedimento espropriativo della prelazione storico-artistica - Specificità dell'istituto al fine della salvaguardia di beni nell'interesse primario della vita culturale del paese - Prezzo della prelazione collegato all'elemento negoziale e rimesso alla libera contrattazione delle parti - Non fondatezza.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 31, 32 e 61).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst Beyeler contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst Beyeler nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Giovanni Verusio, Angelo Clarizia per Silvestro Pierangeli, Pietro Guerra e Beniamino Caravita di Toritto per Ernst Beyeler e l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza dell'11 novembre 1993, emessa nel corso del giudizio sui ricorsi riuniti proposti da Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst Beyeler contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri, ai fini dell'annullamento della decisione del Consiglio di Stato n. 58 del 30 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

L'ordinanza di rimessione premette che i ricorrenti nel giudizio *a quo* impugnano la decisione con la quale il Consiglio di Stato, confermando in sede di appello la precedente pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 224 del 26 gennaio 1990, ha respinto la domanda tendente ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 24 novembre 1988 n. 122749, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione sul dipinto «Il giardiniere» di Vincent Van Gogh — bene vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 — per il prezzo di lire 600.000.000, in relazione alla vendita del dipinto medesimo, per uguale prezzo, intervenuta nel 1977 tra il Verusio e il Pierangeli e da essi comunicata allo stesso Ministero con atto del 28 luglio 1977.

Il decreto ministeriale impugnato risulta motivato sui presupposti seguenti:

a) che tanto la suddetta denuncia di vendita del 28 luglio 1977, quanto la successiva comunicazione unilaterale del Pierangeli del 2 dicembre 1983 di aver acquistato il dipinto non in proprio ma in nome e per conto del Beyeler, sono atti che, sia singolarmente che nel loro complesso, non integrano una valida denuncia di alienazione di bene vincolato, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1089 del 1939, perché non soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, tutt'ora in vigore, per quanto concerne l'esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione, l'individuazione dell'acquirente e la sottoscrizione delle parti contraenti;

b) che, conseguentemente, come già comunicato dallo stesso Ministero con atto del 1° luglio 1988, non disponendo il Beyeler di un titolo di proprietà del dipinto legittimamente opponibile ai sensi e per gli effetti della legge n. 1089 del 1939, non può essere riconosciuto alcun valore alla successiva denuncia, del 3 maggio 1988, di vendita del dipinto stesso dal Beyeler alla Solomon R. Guggenheim Corporation;

c) che, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 1089 del 1939, in mancanza di una regolare denuncia dell'alienazione del bene vincolato, lo Stato può esercitare il diritto di prelazione di cui agli artt. 31 e 32 della legge stessa anche oltre l'ordinario termine di due mesi dalla presentazione della denuncia, senza limiti di tempo.

La Corte di cassazione espone che il Consiglio di Stato, nel respingere la domanda dei ricorrenti, dopo aver ribadito la vigenza del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 61 di detta legge, in caso di mancata denuncia dell'alienazione (così come nell'equiparata ipotesi di denuncia priva dei requisiti essenziali previsti dal succitato regio decreto), l'Amministrazione possa esercitare in ogni tempo la prelazione, per la quale il termine di prescrizione decorre solo dal momento di una regolare denuncia. La stessa Corte ritiene anche corretta l'interpretazione assunta dal Consiglio di Stato in relazione sia al tenore letterale della disposizione del secondo comma dell'art. 61 della legge n. 1089 — per il quale, in caso di omessa o infedele denuncia, «resta *sempre* salva la facoltà del Ministro di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32» — sia al fatto che la stessa disposizione non consente di individuare un momento iniziale per il decorso di un termine.

Tuttavia, la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale della norma così interpretata e solleva, pertanto, la presente questione, che ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

In punto di rilevanza, l'ordinanza di rimessione argomenta che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della normativa che consente l'esercizio della prelazione in ogni tempo farebbe venir meno il potere dell'Amministrazione di incidere in qualsiasi momento sul diritto soggettivo del privato, degradandolo ad interesse legittimo, con la conseguenza, rilevante nel giudizio *a quo*, di ricondurre le controversie riguardanti la tardività della prelazione *ex art. 61* alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'ordinanza precisa altresì che il suddetto effetto si produrrebbe sia nell'ipotesi di totale espulsione del secondo comma dell'art. 61, sia nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che, in presenza di violazione dei divieti o inosservanza delle condizioni e modalità di cui al primo comma dell'art. 61, il termine di due mesi, di cui all'art. 32, primo comma, decorra dalla data in cui l'Amministrazione abbia acquisito la conoscenza certa di tutti i dati dei quali è obbligatoria la comunicazione. Risulta, infatti, accertato nel giudizio *a quo* che il diritto di prelazione di cui si controverte è stato esercitato oltre due mesi dalla piena conoscenza da parte dell'Amministrazione competente di tutti gli elementi che la denuncia di vendita avrebbe dovuto contenere.

La questione, nella stessa ordinanza, viene riconosciuta non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto un duplice profilo.

Il primo profilo è quello della illimitata compressione del diritto reale dell'alienante che — secondo il giudice *a quo* — sarebbe ingiustamente sottoposto ad un trattamento diverso da quello riservato ad ogni altro espropriato, essendo data facoltà all'Amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene. Invero, mentre tutte le leggi in tema di espropriazione per pubblica utilità assegnano all'espropriante rigorosi termini decadenziali, la prelazione *ex art. 61* non solo non sarebbe sottoposta a decadenza, ma non incontrerebbe neppure il limite della prescrizione.

Il secondo profilo di illegittimità sarebbe rilevabile — sempre secondo la Corte remittente — nella mancata garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo, in quanto la corresponsione di una somma pari al prezzo contrattuale, prevista dalla normativa in esame, si conformerebbe alla sola ipotesi di prelazione esercitata nel breve termine di due mesi, ma non anche a quella di una prelazione che, essendo esercitabile senza limiti di decadenza, intervenga quando, per effetto del decorso di un lungo periodo di tempo, il prezzo contrattuale sia divenuto del tutto inadeguato. Con l'ulteriore conseguenza — sempre secondo il giudice *a quo* — di una irrazionale differenziazione tra la posizione di chi, avendo effettuato una denuncia irregolare, si vedrebbe corrispondere, come nel caso di specie, un indennizzo pari al prezzo denunciato, pur se divenuto nel tempo del tutto inadeguato, e la posizione di chi, avendo del tutto omesso la denuncia dell'alienazione, percepirebbe — nell'impossibilità per l'Amministrazione di accertare il

prezzo contrattualmente stabilito — un indennizzo calcolato in base al valore attuale di mercato, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 della legge n. 1089, estensivamente applicato.

La Corte remittente ritiene, infine, che ai dedotti profili di illegittimità non potrebbe opporsi un supposto carattere sanzionatorio della prelazione, sia in quanto tale carattere non si concilierebbe con la discrezionalità che è riconosciuta all'Amministrazione in ordine all'effettuazione della prelazione stessa, sia in quanto detta prelazione può essere disposta indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 63 della legge n. 1089, sulla base di valutazioni afferenti al pubblico interesse e non quale conseguenza di una condanna penale.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della prospettata questione.

Secondo l'interveniente, la questione sarebbe inammissibile in quanto né il dispositivo né la motivazione dell'ordinanza di rimessione consentirebbero una precisa ed univoca individuazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale.

Inoltre, la questione risulterebbe posta in termini alternativi tra la totale caducazione dell'art. 61, secondo comma, e la sua parziale illegittimità nella parte in cui esso non prevede che la prelazione su atti non denunciati debba essere comunque esercitata entro due mesi dalla ottenuta conoscenza dell'alienazione da parte dell'Amministrazione.

Risulterebbero così vulnerati — a giudizio dell'interveniente — sia il principio della certezza dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, sia il principio che vieta di disarticolare l'effetto delle sentenze della Corte costituzionale dal loro contenuto dichiarativo.

Nel merito, la questione è ritenuta infondata in considerazione della specificità del regime che regola il diritto di proprietà sui beni artistici notificati, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, per il loro interesse particolarmente importante.

In particolare, la prelazione storico-artistica non potrebbe essere direttamente equiparata ad altri vincoli alla proprietà, comportanti effetti espropriativi, in settori diversi quali l'urbanistica o la tutela paesaggistica. Nel caso in esame, infatti, la soggezione del proprietario al potere espropriativo si coniugherebbe con un obbligo di cooperazione nei confronti della pubblica amministrazione posto a carico del proprietario stesso, nella forma della denuncia dell'alienazione.

Pertanto, la permanenza della soggezione al potere di prelazione, in caso di inadempimento da parte del proprietario all'obbligo di denuncia, sarebbe ragionevolmente correlata alla permanenza di detto inadempimento, con la conseguenza che solo il sopravvenire del dovuto adempimento potrebbe far cessare l'illimitatezza temporale dell'esercizio del potere di prelazione.

3. — Il Verusio, parte nel giudizio *a quo*, si è costituito nel presente giudizio per chiedere l'accoglimento della questione.

L'interveniente premette di non condividere l'interpretazione dell'art. 61, secondo comma, accolta dalla Corte di cassazione, secondo la quale, a fronte di una mancata o incompleta denuncia, sarebbe riconosciuta allo Stato una facoltà di prelazione senza limiti di tempo. A suo giudizio, la normativa in questione implicherebbe comunque il rispetto del termine di due mesi dalla data di piena conoscenza della vendita non denunciata.

In ogni caso, non potrebbe ritenersi legittimo un potere di espropriazione senza limiti di tempo, tanto più quando — come nel caso di specie — si sia in presenza non già di una omissione di denuncia bensì di denuncia contenente delle irregolarità.

Risulterebbe, quindi, una ingiusta ed arbitraria disparità di trattamento tra chi abbia effettuato la denuncia, pur contenente alcune irregolarità, e chi abbia, invece, del tutto ommesso la denuncia stessa. Quest'ultimo percepirebbe per effetto della prelazione un prezzo pari al valore attuale di mercato del bene, mentre il primo otterrebbe solo il valore riferito al contratto denunciato, pur a distanza di molti anni, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*.

4. — Anche il Pierangeli, parte nel giudizio *a quo*, si è costituito nel giudizio aderendo alle richieste formulate nell'ordinanza di rimessione.

5. — Infine, anche il Beyeler si è costituito in giudizio, sempre per chiedere l'accoglimento della questione.

L'interveniente sostiene che la norma dell'art. 61 avrebbe un carattere sanzionatorio, ma che questo si esprimerebbe esclusivamente nella nullità di diritto del negozio non denunciato, senza ulteriori e diversi gravami a carico dei soggetti contraenti. In particolare, la prelazione richiamata da detto art. 61 non sarebbe istituito diverso da quello di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 e dovrebbe, pertanto, attuarsi con le ordinarie forme previste da tali norme.

Risulterebbe, quindi, del tutto ingiustificato l'assoggettamento del diritto dell'alienante al potere dell'Amministrazione di esercitare in ogni tempo la prelazione, non potendosi ritenere conforme ai principi dell'ordinamento che la circolazione di un bene possa essere sottoposta, senza vincoli temporali, alla possibile attivazione di un intervento ablatorio da parte dell'Amministrazione.

Il principio della attivazione del potere dell'Amministrazione a decorrere dal momento della conoscenza dei presupposti del potere stesso sarebbe, del resto, presente in tutta la normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità oltre che nella recente normativa comunitaria sulla restituzione dei beni illecitamente usciti dal territorio nazionale.

L'interveniente insiste, infine, sul profilo della quantificazione dell'indennizzo che, secondo i principi costituzionali, non potrebbe comunque non essere determinata anche — pur se non esclusivamente — in riferimento al valore effettivo del bene al momento dell'esercizio della prelazione.

6. — In prossimità dell'udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri sia le parti Verusio e Beyeler hanno presentato ampie memorie per sviluppare le tesi prospettate nei rispettivi atti di intervento e replicare alle deduzioni avversarie.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in esame le sezioni unite civili della Corte di cassazione sollevano questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, nei confronti del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico).

L'art. 61 della legge in questione dispone, al primo comma, che «le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge e senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte sono nulli di pieno diritto» e, al secondo comma, che «resta sempre salva la facoltà del Ministro (per i beni culturali e ambientali) di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32». A loro volta, gli artt. 31 e 32 regolano le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione, che, nell'ipotesi ordinaria — collegata all'avvenuta denuncia al Ministro dell'alienazione del bene da parte del proprietario — deve essere esercitata nel termine di due mesi dalla data della stessa denuncia (v. art. 32, primo comma, in relazione all'art. 30).

Ad avviso della Cassazione le norme impugnate risulterebbero lesive degli artt. 3 e 42 della Costituzione sotto due profili e cioè: *a)* per l'«illimitata compressione del diritto reale dell'alienante, ingiustificatamente sottoposto ad un trattamento diverso da quello riservato ad ogni altro espropriato, essendo data facoltà all'amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene»; *b)* per la «mancata garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo, in quanto la corresponsione di somme pari al prezzo contrattuale ben si attaglia alla sola ipotesi di prelazione esercitata nel breve lasso di due mesi, ma non anche a quella esercitabile in ogni tempo».

Nel prospettare la questione, l'ordinanza muove da alcuni presupposti interpretativi, condivisi negli orientamenti prevalenti della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa: in particolare, dalla considerazione che l'art. 61, secondo comma, consente, nei casi di omessa o irregolare denuncia, l'esercizio della prelazione senza limiti temporali e che la stessa prelazione storico-artistica, per i suoi caratteri differenziati dalla prelazione di diritto comune, va ricondotta nella categoria generale degli atti espropriativi (e questo tanto più quando la prelazione venga esercitata, come nel caso del secondo comma dell'art. 61, in relazione a negozi riconosciuti nulli).

2. — Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa statale.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe inammissibile per non avere esattamente individuato l'oggetto del giudizio (cioè la norma impugnata), nonché per il fatto di aver enunciato due diverse soluzioni di accoglimento indicate in via alternativa.

Né l'una né l'altra di tali eccezioni possono essere accolte.

In primo luogo va rilevato che dal contenuto dell'ordinanza — e, in particolare, dalla connessione tra il dispositivo e la motivazione della stessa — l'individuazione dell'oggetto del giudizio emerge chiara senza dar luogo a dubbi.

Tale oggetto investe, nel suo nucleo centrale, la previsione dell'esercizio del diritto di prelazione senza limiti temporali disciplinata nel secondo comma dell'art. 61, norma il cui contenuto risulta specificato e integrato — oltre che attraverso la connessione con il primo comma dello stesso articolo — dal richiamo espresso agli artt. 31 e 32.

Il riferimento al «disposto coordinato» degli artt. 61 e 32, espresso nel dispositivo dell'ordinanza, anziché rendere incerti, serve, pertanto, a completare e meglio definire i termini della questione.

Né assume maggiore valore l'eccezione relativa al presunto carattere alternativo della questione proposta.

Tale carattere viene riferito al fatto che nell'ordinanza risulta prospettata la possibilità di un duplice esito del giudizio e cioè sia la caducazione totale del secondo comma dell'art. 61 sia la dichiarazione d'illegittimità delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che il termine stabilito dall'art. 32, primo comma, debba decorrere, nel caso di prelazione esercitata ai sensi dell'art. 61, dalla data in cui l'Amministrazione abbia acquisito la piena conoscenza dei dati dei quali è obbligatoria la denuncia. Tale prospettazione viene, peraltro, enunciata soltanto nella motivazione relativa alla rilevanza della questione, al fine di argomentare che la rilevanza stessa — collegata ad un giudizio sulla giurisdizione — sarebbe destinata a permanere anche nell'ipotesi di un accoglimento parziale della questione quale quella sopra richiamata. Si tratta, quindi, di una formulazione limitata ad un passaggio della motivazione, che non viene minimamente a incidere sul carattere unitario della questione proposta, quale si desume dal dispositivo dell'ordinanza il cui *petitum* risulta incentrato sulla dichiarazione d'illegittimità del «disposto coordinato» degli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza, muovendo dal riconoscimento del carattere di «provvedimento espropriativo» della prelazione storico-artistica — tanto più se esercitata, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge n. 1089, nel caso di nullità del negozio di trasferimento del bene —, contesta la disparità di trattamento che il soggetto colpito da tale misura viene a subire rispetto a tutti gli altri soggetti sottoposti a procedimenti espropriativi.

Ad avviso del giudice *a quo*, chi subisce la prelazione in questione, oltre a percepire un «indennizzo calcolato in modo del tutto diverso da quanto previsto in materia di espropriazione e senza possibilità di revisione in sede amministrativa o giudiziaria», è sottoposto, in relazione ai limiti temporali, ad «un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a colui che sia assoggettabile all'ordinario procedimento espropriativo»: e questo in relazione al fatto che «mentre tutte le leggi in tema di espropriazione per pubblica utilità assegnano all'espropriante rigorosi termini decadenziali, la prelazione *ex art. 61* non solo non è sottoposta a decadenza, ma non soggiace nemmeno al limite della prescrizione» (che potrebbe decorrere soltanto a seguito di regolare denuncia).

Un ulteriore profilo di disparità viene, poi, denunciato ponendo a confronto la situazione di chi abbia effettuato una denuncia irregolare, tenuto a percepire il prezzo denunciato — che, per il tempo decorso al momento della prelazione, potrebbe risultare del tutto inadeguato — con quella di chi, invece, abbia ommesso di fare la denuncia, che, in assenza di un prezzo denunciato, potrebbe — ad avviso del giudice *a quo* — percepire un indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 1089 (in base cioè al valore attuale di mercato): con un conseguente, ingiustificato trattamento più favorevole concesso al soggetto responsabile dell'inadempienza più grave.

Tali argomentazioni non possono essere condivise, perché trascurano di considerare il carattere del tutto peculiare del regime giuridico fissato per le cose di interesse storico e artistico dalla legge 1089 del 1939 e, nell'ambito di tale regime, dell'istituto della prelazione storico-artistica: un regime che trova nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento e che si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese.

L'esigenza di conservare e di garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico e artistico — che siano state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 — giustifica, di conseguenza, per tali beni l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e dai vincoli operanti per altre categorie di beni, sia pure gravati da limiti connessi al perseguimento di interessi pubblici. Questo porta ad escludere la comparabilità delle procedure ablativo connesse al settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure espropriative previste per beni di diversa natura.

Ciò vale, in particolare, per la prelazione storico-artistica, che, pur manifestando — quanto meno nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 61 — una sostanza ablativa, è istituto ben distinto dagli ordinari provvedimenti di natura espropriativa. Basti solo considerare che, a differenza di quanto accade nelle ordinarie procedure espropriative, la prelazione viene a collegarsi ad una iniziativa (trasferimento a titolo oneroso) che non è attivata dalla parte pubblica, bensì dalla parte privata, titolare del bene: e questo nonostante che la stessa prelazione, ove sia esercitata in conseguenza della violazione di un preciso obbligo imposto al privato (denuncia del trasferimento), venga chiaramente a configurarsi come istituto in cui prevale, sul profilo negoziale, il profilo autoritativo.

Non sussiste, dunque, alcun elemento che consenta di comparare, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, le modalità della prelazione storico-artistica — e, in particolare, le modalità temporali del suo esercizio — con quelle proprie degli ordinari istituti espropriativi.

Né può valere il richiamo, operato nella ordinanza sempre sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, alla disparità di trattamento tra i soggetti che hanno effettuato una denuncia irregolare e quelli che non hanno fatto alcuna denuncia. Tale disparità non sussiste, perché la corretta lettura della disciplina posta in tema di prelazione (e, in particolare, nell'art. 31, primo comma) induce a ritenere che anche per questa seconda categoria di soggetti il prezzo da erogare non possa essere altro che quello pattuito all'atto del trasferimento e non quello corrispondente al valore venale del bene all'atto della prelazione. Il prezzo in questione, ove non conosciuto, andrà, pertanto, individuato attraverso l'adozione di idonei mezzi di prova, riferiti al valore del bene in relazione alle condizioni esistenti nel mercato all'atto del trasferimento.

4. — Infondata si presenta anche la censura formulata con riferimento all'art. 42 della Costituzione. Tale censura, nell'ordinanza di rimessione, viene prospettata in relazione all'assenza di un «adeguato indennizzo per l'espropriato», dal momento che l'esercizio della prelazione senza limiti temporali non potrebbe non condurre alla conseguenza di alterare il rapporto tra prezzo erogato (riferito alla data dell'alienazione non denunciata o irregolarmente denunciata) e valore di mercato del bene (riferito alla data dell'esercizio della prelazione).

Ora, non si può certo dubitare del fatto che l'esercizio della prelazione a distanza di molto tempo dalla alienazione possa determinare — in conseguenza sia della svalutazione monetaria che della rivalutazione del bene sul mercato — uno scarto anche elevato tra prezzo corrisposto e valore reale del bene «espropriato» con conseguente danno economico per il venditore sottoposto a prelazione tardiva (e questa è, del resto, l'ipotesi che, in concreto, ricorre nella fattispecie che ha dato luogo al giudizio *a quo*): ma da tale premessa non si può anche trarre la conseguenza che l'ordinanza di rimessione intende affermare in ordine alla illegittimità costituzionale della prelazione storico-artistica di cui al secondo comma dell'art. 61 della legge n. 1089 del 1939 per inadeguatezza dell'indennizzo.

In proposito due sono i profili che vanno rilevati.

Il primo attiene, ancora una volta, alla peculiarità dell'istituto della prelazione storico-artistica che — pur manifestando, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 61, una sostanza ablativa — viene, come sopra si accennava, a differenziarsi sensibilmente dagli istituti connessi agli ordinari procedimenti espropriativi. Questo punto induce, in primo luogo, a sottolineare la difficoltà di operare una piena assimilazione — quale quella operata nell'ordinanza di rinvio — tra prezzo della prelazione e indennità di esproprio. Si aggiunga che il prezzo della prelazione — quand'anche potesse ritenersi assimilabile alla indennità di esproprio, in quanto riferito ad un atto dichiarato «nullo di pieno diritto» — risulta pur sempre collegato ad un elemento negoziale rimesso alla libera contrattazione delle parti, elemento che, almeno nella normalità dei casi (riferibili all'esercizio della prelazione entro un arco temporale contenuto), non può assumere le connotazioni di un compenso, oltre che ridotto rispetto al valore reale del bene, del tutto irrisorio e simbolico e, pertanto, lesivo dei criteri desumibili in tema di indennizzo dall'art. 42 della Costituzione.

Il secondo profilo attiene alla stessa natura della prelazione storico-artistica prevista dal secondo comma dell'art. 61, che la legge n. 1089 del 1939 viene a inquadrare nel Capo III, dedicato alle sanzioni. In proposito, il punto decisivo che va rilevato è che il danno economico che i contraenti vengono a subire in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione da parte dell'Amministrazione non è altro che la conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare: inadempimento suscettibile di dar luogo ad una situazione di illiceità, che può essere, peraltro, rimossa in ogni momento da parte del privato mediante la presentazione tardiva della stessa denuncia.

I rischi che in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare denuncia (equiparate negli effetti ai sensi dell'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, richiamato dall'art. 73 della legge n. 1089) possono determinarsi ai fini della conservazione del bene al patrimonio culturale nazionale vengono, d'altra parte, a giustificare il particolare rigore della disciplina in esame: rigore che conduce a sanzionare l'inadempienza del privato non solo sul piano delle norme penali (art. 63), ma anche su quello delle norme di natura civilistica, attraverso la previsione della nullità (necessaria) dell'atto di alienazione compiuto in violazione delle prescrizioni in tema di denuncia (art. 61, primo comma) e della prelazione (eventuale) del bene pur in presenza di un negozio nullo. Né — a differenza di quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione — il carattere sanzionatorio di quest'ultima misura può ritenersi in contrasto con il suo esercizio discrezionale, dal momento che la misura stessa viene a operare su di un piano che non può essere equiparato a quello proprio delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0826

N. 270

Sentenza 14-20 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività in ambienti di sottosuolo - Tutela - Attività non classificabili come imprese esercenti miniere, cave e torbiere - Riduzione del limite di età pensionabile - Esclusione - Eccezionalità di una disciplina previdenziale speciale - Situazione non parificabile alla condizione professionale del minatore - Non fondatezza.

(Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1994 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e l'INPS ed altra, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Mendicino Vittorio, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso da Vittorio Mendicino contro l'INPS e l'impresa datrice di lavoro per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 5, il Pretore di Ascoli Piceno, con

ordinanza del 28 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge citata n. 5 del 1960, nella parte in cui «escludono dalla tutela, ivi prevista, i lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitino attività in ambienti di sottosuolo», ancorché non classificabili come «imprese esercenti miniere, cave e torbiere».

Nella specie si tratta di un impiegato tecnico, che, nello svolgimento delle sue mansioni alle dipendenze di un'impresa di costruzioni, ha svolto ininterrottamente per più di quindici anni attività di sovrintendenza a lavori anche in galleria per la costruzione di dighe, strade e in genere opere pubbliche.

Ad avviso del giudice rimettente, il caso oggetto del giudizio *a quo* fa riferimento a un tipo di lavoro che, come è emerso dalle risultanze probatorie, «presenta caratteristiche morfologiche e ambientali del tutto omogenee con quelle considerate dalla legge in discorso», onde la limitazione di questa normativa speciale alle attività di lavoro in sotterraneo svolte alle dipendenze di una specifica categoria di imprese, tralasciando le attività affini svolte nell'ambito dei cicli produttivi di imprese diverse, «delinea *in re ipsa* una situazione sperequativa e discriminatoria», e inoltre contrasta con l'art. 38 Cost.

2.1. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata chiedendo, in principalità, una sentenza interpretativa nel senso dell'applicabilità nella specie delle disposizioni denunciate, in subordine la dichiarazione di illegittimità costituzionale, *in parte qua*, delle medesime.

La soluzione interpretativa sostiene che i termini «miniera» e «cava» devono intendersi in senso tecnico, comprendendo tutte le lavorazioni nell'ambito delle quali si effettuano lavori di escavazione in galleria, indipendentemente dal tipo di impresa cui tali lavorazioni accedono. Questa interpretazione troverebbe sostegno sia nei lavori preparatori della legge n. 5 del 1960, sia nella definizione residuale di «cava» contenuta nell'art. 2 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, sia nella *ratio* della normativa in questione incentrata sul carattere particolarmente usurante dei lavori in sotterraneo e sul più alto rischio professionale che essi, in se considerati, comportano.

Tali considerazioni, alternativamente proposte come argomenti di illegittimità costituzionale, sono state ribadite e sviluppate in una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.

La difesa del ricorrente rileva inoltre che lo stesso legislatore, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, ha annoverato i lavori in galleria, cava o miniera tra i lavori particolarmente usuranti che danno diritto a un anticipo del pensionamento indipendentemente dal tipo di impresa.

2.2. — Si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Istituto, l'istruttoria espletata dal Pretore — dopo la riassunzione del giudizio in seguito all'ordinanza n. 461 del 1991 di questa Corte, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione — non è riuscita a superare la diversità tra il lavoro in miniera, cava e torbiera, che ha carattere di lavoro continuo a tempo pieno, inerente a uno specifico *status* professionale (minatore) e l'attività svolta per la costruzione di autostrade, dove il lavoro in galleria ha carattere saltuario e inerisce a una professione diversa da quella del minatore. Nel caso di specie è risultato che il ricorrente, in qualità di impiegato tecnico trascorreva metà del tempo lavorativo sul luogo di avanzamento delle opere, mentre per l'altra metà rimaneva nell'ufficio del cantiere.

La *ratio* della tutela speciale dei minatori sta nell'attività estrattiva (dal sottosuolo) tipica dell'impresa mineraria.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata con argomenti analoghi a quelli esposti dall'INPS e insistendo soprattutto sulla non comparabilità delle due situazioni.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, nella parte in cui «escludono dalla tutela, ivi prevista, i lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitino attività in ambienti di sottosuolo», ancorché non classificabili come «imprese esercenti miniere, cave e torbiere».

2. — La questione non è fondata.

La riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e la connessa istituzione presso l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa, previste dalla legge n. 5 del 1960, formano una disciplina previdenziale speciale, con carattere di eccezionalità, il cui ambito normativo è definito da un duplice requisito: l'appartenenza del datore di lavoro alla categoria merceologica delle imprese estrattive e l'adibizione del

prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, ossia — secondo la precisazione ricorrente nella discussione parlamentare del disegno di legge — «in fondo alla miniera». I due requisiti concorrono a determinare lo *status* professionale di «minatore».

È vero, come ricorda la difesa del lavoratore in causa, che nel corso dei lavori preparatori si è posto il problema dei «lavoratori che da lungo tempo lavorano in galleria nel settore edilizio», ma la proposta di superare il criterio merceologico e di estendere il beneficio a tutti i lavoratori che, alle dipendenze di qualsiasi tipo di impresa, siano addetti per lungo tempo a lavorazioni in galleria non è stata accolta; è prevalsa la soluzione restrittiva di riservare il diritto di pensionamento anticipato ai «minatori di fondo»: «se ci spostiamo da questo concetto, conclude il rappresentante del Governo, andiamo a prevedere il tipo di lavoro che si definisce semplicemente “faticoso”, e allora vi sarebbero altre categorie pronte ad avanzare queste rivendicazioni».

3. — La limitazione dell'intervento legislativo al settore minerario non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art. 38 Cost. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie, saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non è parificabile alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il profilo del rischio ambientale. Il progresso tecnologico, che risparmia all'uomo fatica e rischi, è minore nelle attività estrattive che nelle attività di escavazione di gallerie stradali o ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi meccanici. D'altra parte, il pericolo di scoppi di grisou o di altri gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti è più elevato in fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria autostradale, la quale viene armata mano a mano che lo scavo avanza e, in caso di infiltrazione di falde acquifere, fornisce uno sfogo naturale nel tratto già aperto.

4. — Non si può argomentare in contrario dalla tabella A allegata al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, che, in attuazione della delega legislativa disposta dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e con decorrenza dalla data d'entrata in vigore del decreto medesimo, ha concesso ai lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti un trattamento analogo, ma meno favorevole, atteso che l'adibizione a tali lavori complessivamente per quindici anni dà diritto a un anticipo del pensionamento di due anni e mezzo, anziché di cinque anni. L'accomunamento dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria, nella tabella sopramenzionata, non significa equiparazione, restando salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti di cui all'art. 1 della legge del 1960, il trattamento di maggior favore previsto da questa legge (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 374 del 1993). Inoltre, con le procedure previste dall'art. 3, la sottocategoria dei «lavori in cava o miniera» potrà essere riferita anche ad occupazioni, pur rientranti nel ciclo produttivo minerario, diverse da quella dei minatori di fondo tutelati dalla legge del 1960, per esempio a lavori in sotterraneo a tempo parziale oppure alle attività di cavatore a cielo aperto o di frantumazione dei prodotti delle cave.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 271

Ordinanza 14-20 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pena - Applicazione su richiesta - Misure di sicurezza - Applicazione - Inapplicabilità per alcuni reati nei casi previsti dall'art. 219 del c.p. - Inconferente richiamo alla sentenza n. 313/1990 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1994 dal Pretore di Modena nei procedimenti riuniti a carico di Foglia Antonio, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Modena, prima ancora di aprire il dibattimento a carico di persona imputata di falso nonché di plurime ricettazioni e truffe, ha, di fronte alla concorde richiesta delle parti di applicazione della pena a norma dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, con ordinanza del 3 giugno 1994, denunciato l'illegittimità dell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui, con le parole «e delle misure di sicurezza», dispone la non applicazione delle medesime nei casi previsti dall'art. 219» del codice penale;

che il giudice *a quo*, dopo aver premesso che l'accordo fra le parti si era formato determinando la pena in anno uno, mesi otto di reclusione e lire un milione di multa, a séguito dell'applicazione della continuazione, delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, oltre che della diminuzione prescritta per la scelta del rito e che tale assetto, «formalmente corretto e sostanzialmente equo ed adeguato», pure in relazione alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente (si era, infatti, accertato uno stato di infermità mentale — «in rapporto criminogenetico rispetto ai reati in giudizio — tale da compromettere grandemente la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti»), gli precluderebbe, nonostante la persistente pericolosità sociale dell'imputato di rigettare la richiesta per la necessità di applicare una misura di sicurezza con il conseguente ineluttabile dovere di pronunciare sentenza di applicazione della pena richiesta;

che la norma denunciata contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 25, terzo comma, della Costituzione, perché la previsione di una diversificazione così accentuata dal regime ordinario, quale si riscontra in una disciplina che fa derivare esclusivamente da una norma processuale l'impossibilità di applicare in ogni caso la misura di sicurezza potrebbe rivelarsi in contrasto con i principî di legalità e tassatività;

che risulterebbe vulnerato pure l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza, considerando che, mentre nel caso di proscioglimento per vizio totale di mente, il giudice dovrebbe applicare — ricorrendone i presupposti — la misura di sicurezza, nel caso di condanna con riconoscimento del vizio parziale di mente deve rinunciare — per effetto della sola disciplina processuale — a «quell'aspetto del trattamento sanzionatorio prettamente rieducativo, terapeutico e socialpreventivo»;

che sarebbe, infine, compromessa anche l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, da ritenere applicabile (nonostante i *decise* delle sentenze costituzionali n. 68 del 1967, n. 106 del 1972, n. 139 del 1982, di cui richiede il riesame) alle misure di sicurezza;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che — alla stregua del vigente assetto normativo per questa parte non attinto dalla sentenza n. 313 del 1990 — non può escludersi che una situazione di pericolosità sociale in atto possa proiettare i suoi riverberi, non soltanto sulla prestazione del consenso del pubblico ministero, ma anche sulla verifica che il giudice è tenuto a compiere a norma dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale e che attiene, in via esclusiva, alla valutazione del programma complessivo predisposto da ciascuna delle parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta;

che il giudice *a quo* richiede a questa Corte una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una disciplina che consenta di adottare una misura di sicurezza oltre i limiti segnati dall'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale;

che, come già statuito con riguardo ad altra questione avente ad oggetto l'applicazione di misure di sicurezza al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, appositamente richiamato dall'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, la realizzazione del *petitum* che il giudice *a quo* tende a conseguire resta preclusa a questa Corte, «spettando interventi additivi di tal genere al solo legislatore che, nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di patteggiamento» (v. ordinanza n. 334 del 1994);

che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 272

Ordinanza 14-20 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Scarichi nelle pubbliche fognature - Violazioni - Trattamento sanzionatorio - Fattispecie depenalizzate in illeciti amministrativi e altre di attuale rilievo penale - Introduzione di sanatoria con effetti estintivi del reato - Presunta contraddittorietà - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - *Ius superveniens*: d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Cessazione della disciplina della autorizzazione in sanatoria - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Grasso Francesco ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza del 25 gennaio 1995 la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 3 e 5, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rinvio, un primo profilo di illegittimità costituzionale è ravvisabile nel contrasto, reputato irragionevole, tra quanto dispone l'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge, che non prevede più come reato bensì come illecito amministrativo l'ipotesi di scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976), e quanto stabilisce il successivo art. 7 del decreto, il quale introduce una sanatoria con effetti estintivi del reato (comma 5) anche per gli scarichi da insediamenti civili e assimilati (comma 3): è contraddittoria e praticamente inapplicabile una disciplina che da un lato depenalizza una fattispecie e dall'altro prevede un meccanismo di sanatoria con effetti estintivi, che viceversa suppone la persistente illiceità penale dei medesimi fatti;

che un secondo profilo di censura è incentrato dalla Corte di cassazione sull'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 1995, che, nel modificare il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, reca una clausola di salvezza delle disposizioni penali «di cui al primo ed al secondo comma» dello stesso art. 21; statuizione, questa, che

manifesterebbe l'intenzione di conservare i reati di scarico senza autorizzazione, ma che risulterebbe per altro verso incoerente con l'operata depenalizzazione della fattispecie concernente gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, ora regolata dall'ultimo comma dell'art. 21 citato, determinando incertezza ed equivocità circa l'effettivo ambito applicativo e la portata della nuova disciplina rispetto ai principi-cardine della legge n. 319 del 1976, indicativi dell'esigenza di sottoporre a regolamentazione unitaria, attraverso lo strumento autorizzatorio, ogni tipo di scarico;

che, infine, è sollevata dalla Corte di cassazione questione di costituzionalità relativamente al divario di trattamento che, nell'assunto della avvenuta depenalizzazione della fattispecie di scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato, a norma del nuovo ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976 (*ex art. 6, comma 2, del decreto*), viene a stabilirsi riguardo all'ipotesi di apertura di analogo scarico prima che l'autorizzazione richiesta sia stata concessa, ipotesi, quest'ultima, tuttora sanzionata penalmente dall'art. 23 della citata legge n. 319 del 1976; tale difforme trattamento risulterebbe ingiustificato, data la maggior gravità dell'ipotesi degradata ad illecito amministrativo rispetto a quella assunta a termine di raffronto, tuttora di rilievo penale;

Considerato che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, del quale fanno parte le norme impugnate, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995;

che, successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;

che nella sua configurazione definitiva la disciplina in argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di «reiterazione» del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del decreto-legge da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6 di quello impugnato dalla Corte di cassazione;

che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo principale, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* perché valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 273

Sentenza 14-22 giugno 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Regione Abruzzo - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Disciplina - Sanzione pecuniaria - Effetti - Estinzione del reato - Riserva alle leggi dello Stato con esclusione della potestà legislativa delle regioni - Introduzione di una regolamentazione del procedimento amministrativo più favorevole per il soggetto privato rispetto a quanto previsto dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 11, quinto comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanciano negli atti relativi agli accertamenti sulla regolarità di un fabbricato in corso di costruzione, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanciano, richiesto dell'archiviazione del procedimento relativo ad alcune violazioni edilizie, premesso che a carico dei responsabili emergevano talune difformità non ricomprese nella concessione edilizia in sanatoria e che, dunque, avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione relativamente al reato di cui all'art. 20, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma che, alla stregua dell'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, «l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria produce gli effetti dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47», ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione, l'illegittimità della detta norma regionale.

In punto di rilevanza, osserva il giudice *a quo* che, avendo gli interessati provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione del reato.

In punto di non manifesta infondatezza, che gli artt. 25, 70 e 117 della Costituzione risulterebbero violati disciplinandosi con la legge regionale «la materia penale riservata alle leggi dello Stato ed esclusa dalle potestà legislative attribuite alle regioni»; sarebbe, altresì, vulnerato il principio di eguaglianza, «per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale, agli abusi commessi nella regione Abruzzo».

2. — Nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha spiegato intervento il Presidente della Regione Abruzzo.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lanciano dubita, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione, della legittimità dell'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989,

n. 52, a norma del quale «L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

Più in particolare, di fronte ad una richiesta di archiviazione del pubblico ministero relativa ad abusi edilizi commessi nel territorio di Lanciano, il giudice *a quo*, constatato che uno di essi non era stato compreso nella concessione in sanatoria e che, dunque, avrebbe dovuto ritrasmettere gli atti al titolare dell'azione penale per la formulazione dell'imputazione in ordine al reato di cui all'art. 20, lettera a), della legge n. 47 del 1985, per avere gli imputati, nella rispettiva qualità di proprietario titolare della concessione, di costruttore e di direttore dei lavori, costruito un edificio in parziale difformità della concessione edilizia, ma che una tale procedura risulta preclusa dalla norma denunciata, ha sollevato l'indicata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo n. 52 del 1989, «perché disciplina la materia penale riservata alle leggi dello Stato ed esclusa dalla potestà legislativa delle Regioni» e «per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale, agli abusi commessi nella regione Abruzzo».

2. — La questione è fondata.

Sotto la rubrica «Repressione degli abusi in "parziale difformità"», l'art. 11 della legge regionale n. 52 del 1989 stabilisce che nelle ipotesi in cui venga accertata la parziale difformità delle opere dal progetto approvato, il sindaco ingiunge ai responsabili la demolizione delle opere abusive fissando un termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti di citazione, e che se dall'accertamento è riscontrata l'inottemperanza all'ingiunzione, le opere stesse sono demolite a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso (terzo comma). Ove poi, come nell'ipotesi di specie, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte di opera eseguita in conformità, il quarto comma dell'art. 11 della detta legge regionale (riproducendo alla lettera l'art. 12, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive che il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. L'art. 11, ultimo comma, della legge regionale n. 52 del 1989 fa infine conseguire dal pagamento dell'integrale importo della sanzione pecuniaria irrogata «gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47», a norma del quale «Il rilascio della concessione in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti».

Dunque, poiché l'effetto previsto dalla disposizione della legge statale è, appunto, l'estinzione dei reati contravvenzionali, fra cui quello contemplato dall'art. 20, lettera a), della legge n. 47 del 1985, l'art. 11, ultimo comma, della legge regionale ha fatto scaturire come conseguenza del pagamento della sanzione amministrativa un effetto estintivo del reato non previsto dalla legislazione statale che subordina, invece, il detto effetto al rilascio della concessione in sanatoria.

3. — La norma denunciata, pur non modificando direttamente il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha però introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo più favorevole per il soggetto privato rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, così da incidere sulla disciplina penalistica. Essa consente, infatti, l'estinzione dei reati contravvenzionali urbanistici anche in mancanza della sanatoria delle opere abusive e, quindi, nonostante la non «conformità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della costruzione dell'opera stessa» (v. sentenza n. 231 del 1993); così da prescindere dall'accertamento dell'inesistenza del «danno urbanistico», da cui soltanto può derivare l'estinzione del reato in forza della corresponsione della sanzione amministrativa inflitta per la violazione.

4. — Ne consegue che l'art. 11, quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, con l'incidere sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato interferisce «nella "materia penale", relativamente alla quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "vale la riserva di disciplina a favore dello Stato, che si configura come un principio di rango costituzionale"» (v. sentenze n. 231 del 1993, n. 18 del 1991, n. 487 del 1989 e n. 179 del 1986), cosicché il legiferare nella suddetta materia in deroga alla legislazione statale implica violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione.

5. — Restano, in tal modo, assorbite, le censure incentrate sugli ulteriori parametri costituzionali invocati dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0842

N. 274

Sentenza 14-22 giugno 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Sottoposizione a giudizio penale di un consigliere regionale per un'attività riferibile all'esercizio delle sue funzioni di componente del collegio rappresentativo della regione - Decreto di rinvio a giudizio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze - Violazione delle *guarentigie* con riferimento alla salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservata al consiglio regionale (v. sentenze nn. 81/1975 e 443/1993) - Sottoposizione a sindacato di opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni - Non spettanza allo Stato - Annullamento del decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze n. 981/1994 del 1° dicembre 1994.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 26 gennaio 1995, depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, emesso in data 1° dicembre 1994, con il quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 del codice penale, ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana solleva, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e degli artt. 39 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze che ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per avere, nell'ambito di un comunicato stampa con il quale si dava notizia di una interrogazione presentata dal medesimo consigliere al Presidente della Giunta regionale, offeso la reputazione del direttore del Consorzio del parco della Maremma.

2. — Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale del componente dell'assemblea regionale non può non interferire sull'indipendente esercizio delle funzioni di rappresentanza del corpo elettorale, e quindi sull'autonomia del Consiglio regionale garantita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo cui «i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Tale principio, prosegue la ricorrente, riprodotto anche dall'art. 10, secondo comma, dello Statuto della Regione Toscana, implica il riconoscimento ai consiglieri regionali, al fine di garantire il pieno ed indipendente esercizio delle funzioni consiliari, della medesima tutela accordata ai parlamentari dall'art. 68, primo comma della Costituzione (che, nel testo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, utilizza la stessa formulazione per garantire tale prerogativa).

Osserva la Regione che l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni delle immunità parlamentari) è funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica.

Il decreto di rinvio a giudizio costituirebbe, pertanto, atto lesivo di tali funzioni, e comunque interferirebbe indebitamente nella sfera riservata all'autonomia politica dei rappresentanti del corpo elettorale in Consiglio regionale.

3. — Né potrebbero sussistere dubbi che l'interrogazione ed il comunicato stampa del consigliere Del Lungo e del gruppo consiliare Verde fossero da riferire all'esercizio delle funzioni di ispezione e controllo del Consiglio regionale nei confronti della Giunta regionale, e di questa nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione (funzioni da ritenersi implicite e coesenziali all'esercizio della funzione legislativa, e comunque connesse ai poteri di controllo e di indirizzo sulla gestione dei parchi naturali regionali).

Il decreto di rinvio a giudizio risulterebbe quindi riferito all'esercizio di funzioni, ed all'espletamento di diritti, del consigliere regionale, che rientrano nella insindacabilità di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

4. — Neppure la circostanza che il decreto di rinvio a giudizio indichi come strumento dell'offesa il comunicato stampa (con il quale il consigliere Del Lungo informava l'opinione pubblica della presentazione dell'interrogazione al Presidente della Giunta regionale) potrebbe escludere che tale attività sia riferibile all'esercizio del diritto di esprimere opinioni nell'ambito delle funzioni di consigliere regionale.

Secondo la Regione, proprio con riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo del Consiglio regionale, non può non avere la più ampia espansione il principio di pubblicità dell'attività dell'assemblea rappresentativa, sancito in via generale per le assemblee parlamentari dall'art. 64 della Costituzione, nonché da varie norme previste negli statuti regionali, tra le quali l'art. 17 della Regione Toscana.

5. — In conclusione la Regione ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al giudice penale, la competenza a sindacare l'attività svolta dal consigliere regionale Del Lungo in ordine alla diffusione di informazioni sui contenuti e sui criteri cui questi ispirava l'esercizio delle funzioni consiliari di ispezione e controllo, a mezzo di interrogazione alla Giunta regionale, e conseguentemente annulli l'impugnato decreto di rinvio a giudizio.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze che ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per rispondere del reato di diffamazione in danno del direttore del Consorzio del parco naturale della Maremma; fatto consistito, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'aver diffuso un comunicato stampa nel quale si dava notizia di un'interrogazione rivolta dal consigliere Del Lungo al Presidente della Giunta regionale in ordine a taluni fatti che avevano comportato il rinvio a giudizio del citato direttore del Consorzio maremmano.

2. — Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale del consigliere regionale, per un'attività riferibile all'esercizio delle sue funzioni di componente del collegio rappresentativo della Regione, violi la garanzia sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, interferendo sulla libertà di determinazione dei rappresentanti del corpo elettorale e quindi sull'indipendenza del Consiglio regionale, espressione fondamentale dell'autonomia costituzionale riconosciuta alla Regione.

3. — Il ricorso è fondato.

L'art. 122, quarto comma, della Costituzione, prevede che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

In ordine all'estensione di tale guarentigia, posta a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, è indubbio che essa ricomprenda in primo luogo tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare tipica o di attribuzioni direttamente previste dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia (v. sent. n. 81 del 1975).

Altrettanto indubbio è che tra gli atti consiliari tipici, in quanto strumentale alle funzioni di controllo e di sindacato politico che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta, debba annoverarsi il c.d. «diritto d'interrogazione», specificamente previsto, per la Regione Toscana, all'art. 10 dello Statuto, e che, nel caso in esame, è stato esercitato dal consigliere regionale mediante la presentazione di un'interpellanza al Presidente della Giunta su taluni fatti — certamente di pubblico interesse — che hanno coinvolto gli amministratori del Consorzio del parco naturale della Maremma in un procedimento penale.

4. — Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, pur se in riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione per i membri del Parlamento (v. sent. n. 443 del 1993), che non soltanto la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni può ritenersi attività compresa nella previsione suddetta, ma anche il semplice riferire fatti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero manifestare i punti di vista e le opinioni che ispirano il proprio comportamento in sede parlamentare.

A maggior ragione, nel rispetto dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, anche secondo l'interpretazione più rigorosa dei limiti di tale guarentigia (in base alla quale il consigliere regionale è coperto da irresponsabilità solo per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, intese nell'accezione più ristretta), deve ritenersi che non possono essere sottoposte a sindacato le opinioni che il consigliere regionale intenda esprimere pubblicamente in relazione al contenuto di atti tipici del suo mandato, qual è certamente la presentazione di un'interrogazione; anche quando tale commento sia stato espresso dal consigliere regionale al di fuori della sede consiliare propria ma in connessione ed a causa dell'esercizio delle funzioni stesse.

Né, infine, dal raffronto tra il testo del comunicato stampa e quello dell'interrogazione presentata dal consigliere Del Lungo possono emergere dubbi circa la sussistenza di una connessione oggettiva e temporale, o sulla sostanziale coincidenza di contenuti, tra i due atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare l'attività con la quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo, ha diffuso notizie ed opinioni in ordine alla presentazione dell'interrogazione I.O. n. 633 del 1992 al Presidente della Giunta regionale toscana, e conseguentemente annulla il decreto n. 981/94, emesso in data 1° dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con il quale il medesimo consigliere regionale è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 275

Ordinanza 14-22 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Contenzioso tributario - Disciplina - Patrocinatore legale - Assistenza e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie - Omessa previsione - Carenza di motivazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio Imposte dirette di Camerino iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 (Registro ordinanze n. 783 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Camerino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione, denunciata «nella parte in cui non prevede la possibilità per il patrocinatore legale di assistere e difendere dinanzi alle Commissioni tributarie il contribuente», provocherebbe «una disparità di trattamento e conseguentemente una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione»;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di qualsiasi, pur minimo, cenno di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, che non è consentito neppure desumere da una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, sia in ordine alla non manifesta infondatezza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE*Il redattore:* VARI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 276

Ordinanza 14-22 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ammissione del giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato - Necessità del consenso del p.m. - Preventiva richiesta del p.m. e successiva ammissione da parte del giudice del giudizio immediato - Distinzione tra il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 482/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di De Simoni Gino iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 prima serie speciale dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di De Simoni Gino, imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con ordinanza dell'11 novembre 1994 (R.O. n. 5 del 1995), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui «prevede la necessità del consenso del pubblico ministero per l'ammissione del giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato, dopo che sia stato chiesto dal pubblico ministero e ammesso dal giudice il giudizio immediato»;

che risulta dall'ordinanza che nei confronti dell'imputato era stato disposto dallo stesso giudice, su richiesta del pubblico ministero, il giudizio immediato e che l'imputato aveva successivamente presentato rituale richiesta di giudizio abbreviato, sulla quale il pubblico ministero non aveva espresso il proprio consenso;

che, secondo la prospettazione del giudice remittente, una volta richiesto e ammesso il giudizio immediato, il consenso del pubblico ministero e la valutazione del giudice per le indagini preliminari sull'ammissibilità del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato sarebbero «pleonastiche» e «contraddittorie» in quanto «l'evidenza della prova», richiesta dall'art. 453 cod. proc. pen. per il giudizio immediato, sarebbe nozione «logicamente comprensiva» di quella di «definibilità allo stato degli atti» richiesta per il giudizio abbreviato;

che, in particolare, la possibilità che il pubblico ministero neghi il consenso al giudizio abbreviato dopo l'assenso al giudizio immediato, determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento nei confronti di chi abbia ottenuto il consenso del pubblico ministero direttamente per il giudizio abbreviato, dovendosi basare la seconda valutazione di diniego su «ragioni necessariamente diverse dalla valutazione della definibilità allo stato degli atti e, pertanto, estranee al sistema e arbitrarie»;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si fondano su un presupposto interpretativo errato, dal momento che, come già affermato da questa Corte (ord. n. 482 del 1992) e univocamente dalla Corte di cassazione, il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, atteso che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio immediato, è quella che, per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilità del processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilità anche ai fini della individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0845

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 maggio 1995
(della regione Marche)*

Controlli amministrativi - Annullamento, da parte della Commissione di controllo presso la regione Marche, delle delibere numeri 241, 242, 243 e 244 in data 14 febbraio 1995 del Consiglio regionale, concernenti i criteri e piani di riparto di contributi finanziari, per l'anno 1994, a favore di enti, istituzioni ed altri soggetti per iniziative o programmi culturali (delibera n. 241) e l'approvazione di un programma di interventi, per gli anni 1993-1994, a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie (delibere numeri 242, 243 e 244) - Annullamento dei predetti provvedimenti sul presupposto della illegittimità costituzionale della legge regionale n. 2/1995 (peraltro non impugnata) in base alla quale sono stati emanati i provvedimenti stessi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale numeri 162/1976 e 285/1990.

(Provvedimento 9 marzo 1995, numeri 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 della commissione di controllo atti amministrativi della regione Marche).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 125 e 127).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Marche, in persona del presidente della Giunta regionale Gaetano Recchi, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 922 del 3 aprile 1995, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Valerio Onida, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Gualtiero Rueca in Roma, largo della Gancia n. 1, come da procura speciale a rogito del notaio dott. Giuseppe Salvatore di Ancona in data 5 aprile 1995, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione ai provvedimenti nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148, tutti in data 9 marzo 1995, della Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione Marche, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere nn. 241, 242, 243 e 244, datate 14 febbraio 1995, del Consiglio regionale.

1. — La Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione Marche, con quattro distinti provvedimenti assunti tutti in data 9 marzo 1995, ha annullato quattro delibere del Consiglio regionale datate 14 febbraio 1995 (in dettaglio, il provvedimento n. 44 di protocollo e n. 950140 di verbale annulla la delibera n. 241; il provvedimento 45/950141 annulla la delibera n. 242; il provvedimento 46/950147 annulla la delibera n. 243, e il provvedimento 47/950148 la delibera n. 244).

Le quattro delibere annullate prevedono la concessione di contributi finanziari, per l'anno 1994, a favore di varie categorie di soggetti e di settori di attività. In particolare, la delibera n. 241 prevede criteri e piani di riparto di contributi finanziari, per l'anno 1994, a favore di enti, istituzioni ed altri soggetti per iniziative o programmi culturali. Le delibere nn. 242, 243 e 244 contengono per parte loro l'approvazione di un programma di interventi, per gli anni 1993 e 1994, a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie.

Le quattro delibere citate prevedevano che l'onere finanziario facesse carico a capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1994. Tale assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio per l'anno 1994 era disposta in osservanza di quanto stabilito dalla legge della regione Marche 2 gennaio 1995, n. 2, in tema di «Assestamento del bilancio 1994». L'art. 20 di tale legge, sotto la rubrica «impegni di spesa per la utilizzazione degli stanziamenti», autorizza infatti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, l'assunzione di impegni di spesa a carico di quei capitoli del bilancio 1994, i cui stanziamenti risultino integrati o stabiliti dalla stessa legge n. 2 del 1995. Per espressa previsione del citato art. 20 della legge regionale n. 2/1995, tale possibilità è stabilita in deroga a quanto stabilito dall'art. 86 della legge regionale 25 aprile 1980, n. 25, ai sensi del quale, una volta chiuso, con il 31 dicembre, l'esercizio finanziario, nessun impegno di spesa può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto, e le somme iscritte negli stanziamenti di competenza ma non impegnate entro questo termine costituiscono (salvo alcune eccezioni) economia di spesa, concorrendo a determinare i risultati della gestione.

Da questo punto di vista, non vi è dubbio alcuno che i quattro atti amministrativi annullati dalla Commissione di controllo risultavano perfettamente legittimi, in quanto conformi alla legge regionale ricordata: in tutte le delibere ricordate l'assunzione di impegni di spesa per il 1994 è stata infatti disposta previo accertamento della disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio relativo, in seguito all'assestamento operato dalla legge 2 gennaio 1995, n. 2, ed entro il termine previsto dall'art. 20 della medesima legge.

2. — In tutti e quattro i provvedimenti di annullamento delle delibere regionali, la Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione pone a base della propria decisione un identico e assai singolare *iter* argomentativo.

Essa prende atto, in primo luogo, che la delibera amministrativa sottoposta al suo controllo stabilisce di provvedere alla copertura degli oneri finanziari (*rectius*: di imputare la spesa impiegata) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 2, cioè a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, integrati o stabiliti dalla stessa legge regionale n. 2/1995. In secondo luogo, la Commissione accerta che il citato art. 20 contiene effettivamente un'esplicita deroga a quanto stabilito dall'art. 86 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 25, in tema di termini per l'assunzione degli impegni di spesa, e accerta pertanto che gli impegni di spesa contenuti negli atti amministrativi sono stati assunti legittimamente.

A questo punto, la Commissione dovrebbe concludere la propria attività di controllo con esito positivo, dovrebbe cioè verificare la legittimità dell'atto amministrativo regionale, in quanto conforme a ciò che la legge regionale prevede.

Viceversa, in modo sorprendente, in tutti e quattro i provvedimenti in questione la Commissione, lungi dal concludere nel modo logico anzidetto, afferma che la deroga disposta dall'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 2, non sarebbe ammissibile «sotto il profilo della legittimità». Ciò viene affermato essenzialmente sotto due profili: tale deroga contrasterebbe, da un lato, con quanto stabilito dalla legge statale 19 maggio 1976, n. 335, contenente i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni; dall'altro, per la Commissione, la deroga ricordata violerebbe e stravolgerebbe il principio vincolante dell'annualità di bilancio, informatore degli ordinamenti contabili di tutti gli enti del settore pubblico, e in particolare (si aggiunge in tre dei quattro provvedimenti) di quelli a «finanza derivata».

In virtù di tali considerazioni e, si badi, sull'unica base di tali considerazioni — che riguardano soltanto la presunta illegittimità della legge regionale — la Commissione decide di annullare le delibere regionali ricordate.

Nel solo provvedimento n. 44/950140, di annullamento della delibera n. 241, la Commissione svolge anche altre considerazioni, relative al presunto ritardo, rispetto al termine previsto da una legge regionale, con il quale la Giunta della regione Marche avrebbe predisposto il piano di riparto dei contributi da erogare per iniziative di carattere culturale, rilevando come tale ritardo possa influire negativamente sullo sviluppo delle iniziative in parola e non risulti conforme ai principi di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza di cui alla legge n. 241/1990, recepita nell'ordinamento regionale con legge regionale nn. 44 e 48 del 1994. Ma tali considerazioni ulteriori risultano del tutto estranee al motivo posto a base dell'annullamento, e fungono da meri *obiter dicta* nell'ambito di un ragionamento tutto incentrato sulla «inammissibilità, sotto il profilo della legittimità», della deroga contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 2 del 1995, rispetto a quanto previsto dalla legge regionale n. 25 del 1980 e dalla legge statale n. 335 del 1976: peraltro, di per sé, dette considerazioni non indicano alcuna ragione di difformità dell'atto impugnato dalla legge, ma si sostanziano in critiche di puro merito all'operato della regione, come tali inammissibili in sede di controllo di legittimità degli atti amministrativi.

3. — Appare evidente che i provvedimenti di annullamento ricordati menomano la sfera di attribuzioni costituzionali della regione: l'annullamento delle delibere amministrative in questione si fonda infatti su un'indebita attività di sindacato sulla legge regionale n. 2 del 1995, la quale viene di fatto disapplicata dalla Commissione di controllo, perché ritenuta in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella legge statale n. 335 del 1976 in tema di bilancio e contabilità regionale. Non è chi non veda come, in tal modo, la Commissione di controllo travalica dalle competenze che le sono costituzionalmente attribuite, determinando una lesione delle prerogative regionali stabilite negli artt. 117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione.

È ben noto che da quando la legge n. 281 del 1970, seguita poi dagli statuti delle regioni, hanno riconosciuto la necessità che l'approvazione dei bilanci delle regioni avvenga per mezzo di un atto legislativo regionale — abrogando quella parte della legge Scelba che viceversa inseriva il bilancio preventivo nel complesso dei provvedimenti amministrativi — sono inoperanti, nei confronti di tali atti legislativi regionali, le previsioni dell'art. 125, primo comma, della Costituzione. Ma nel caso dei provvedimenti di annullamento ricordati, tutto accade, da un lato, come se la legge regionale n. 2 del 1995 in tema di assestamento del bilancio 1994 non fosse un atto legislativo, come tale non

sindacabile dalla Commissione di controllo, bensì un mero atto amministrativo — tant'è che detta Commissione ne afferma la «illegittimità» — e, dall'altro, come se la Commissione stessa fosse investita del potere di verificare la conformità di una legge regionale ad una legge statale contenente principi fondamentali. La evidente violazione degli artt. 125, in tema di controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, e 127 della Costituzione, in tema di controllo sulle leggi regionali, si aggiunge così alla violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione in tema di competenze legislative, amministrative e finanziarie della regione, determinando corrispondenti menomazioni delle competenze costituzionali della regione ricorrente.

È appena il caso di aggiungere che la materia relativa al controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione — da esercitarsi (art. 125 della Costituzione) nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica e un tempo regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62 secondo criteri di generale assoggettamento a controllo dei provvedimenti amministrativi della regione — ha trovato nuova disciplina nel d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, che ha ridefinito le categorie di atti soggetti all'esame di legittimità affidato alla Commissione ed ha in particolare previsto il principio della tassativa e puntuale identificazione dei medesimi.

Con la conseguenza, messa in rilievo da questa Corte nella sentenza n. 48 del 1995, che gli atti non espressamente menzionati risultano esclusi dal controllo. Ma non vi era di certo necessità di una simile riforma per escludere in via assoluta dall'assoggettamento a siffatto controllo gli atti legislativi regionali che segue le ben diverse regole di cui all'art. 127 della Costituzione. Ed infatti la legge regionale n. 2 del 1995 — ivi compreso il suo art. 20, contestato dalla Commissione di controllo — è stata regolarmente assoggettata al controllo governativo, ottenendo il visto del Commissario del Governo. È dunque del tutto fuori luogo la pretesa della Commissione di controllo di esercitare essa, a posteriori e al di fuori di qualsiasi competenza riconosciuta, un improprio ulteriore controllo sulla legge regionale.

Quanto all'ammissibilità del conflitto così sollevato, è da rilevare che la stessa Corte costituzionale ha da gran tempo stabilito (sentenza n. 121 del 1966) che «nei confronti delle determinazioni sfavorevoli dell'organo statale di controllo è da ritenere aperta alla regione la possibilità di promuovere davanti a questa Corte un conflitto di attribuzione, al fine di ottenere per tale via il ripristino della legalità eventualmente lesa con sacrificio della sua sfera d'azione». Con tale pronuncia, la Corte costituzionale intese chiarire come anche un atto negativo di controllo statale potesse ridondare in menomazione della sfera di competenza regionale, di contro alle tesi che ritenevano l'atto di controllo incapace di invadere la sfera di competenza del controllato, in quanto consistente in un giudizio esaurienti nella sfera dell'autorità di controllo stessa.

La regione potrebbe anche ricorrere al Tribunale amministrativo avverso la decisione di annullamento delle proprie delibere: ma nel caso in esame si è in presenza di un'evidente lesione delle attribuzioni costituzionali regionali, determinata dalla disapplicazione della legge regionale operata dalla Commissione di controllo, sicché la via del conflitto di attribuzioni di fronte a questa Corte appare la più consona alla necessità di ripristinare l'ordine violato delle attribuzioni costituzionali.

4. — La Commissione di controllo, come ricordato, pone a base dei provvedimenti di annullamento delle delibere amministrative la pretesa incostituzionalità della legge regionale n. 2 del 1995 (sulla quale quelle delibere si fondano). Incostituzionalità che discenderebbe dalla violazione dei principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle Regioni, stabiliti dalla legge statale n. 335 del 1976, e più in generale dalla violazione del principio dell'annualità di bilancio.

Tale questione è però del tutto estranea al *thema decidendum* sottoposto alla Corte costituzionale con il conflitto che viene ora sollevato. Qui si tratta infatti unicamente di stabilire se la Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione Marche abbia esercitato, come la regione ricorrente ritiene, un inammissibile sindacato sulla legge regionale, disapplicandola.

La stessa Corte costituzionale, in un caso identico a quello ora in discussione (sentenza n. 162 del 1976), ebbe modo di affermare con chiarezza questo principio: una volta chiarito che il controllo statale ex art. 125 della Costituzione, riguarda i soli atti amministrativi regionali e non anche le leggi regionali (nei confronti delle quali è invece proponibile la impugnativa di legittimità prevista e regolata dal successivo art. 127 della Costituzione), «discende, su un piano di logica consequenzialità, l'ultroneità dell'indagine in ordine alla legittimità della legge regionale, su cui il sindacato della Commissione sia stato (in ipotesi) esteso; perché il fatto stesso (ove accertato) di tale estensione del controllo amministrativo statale su un atto normativo della regione importerebbe — di per sé — l'effettività della invasione, da che dipende la soluzione del conflitto».

Pertanto, la Corte non deve, né potrebbe, sollevare di fronte a sé stessa una ipotetica questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 2 del 1995, per il semplice motivo che tale questione non è strumentale alla soluzione del conflitto di attribuzioni, per decidere il quale è sufficiente accertare che la Commissione di controllo ha operato un sindacato sulla legge regionale, lasciandola fuori applicazione.

Nel merito, comunque, l'incostituzionalità della legge regionale n. 2 del 1995 viene solo affermata, ma non veramente motivata, dalla Commissione di controllo, e un esame appena un poco più approfondito della complessiva situazione normativa mostra la legittimità della legge della regione Marche. Infatti, l'art. 14 della richiamata legge statale n. 335 del 1976 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno la regione approvi con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento di una serie di elementi ed aspetti del bilancio stesso, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'art. 4 della legge n. 335 del 1976, in tema di equilibrio del bilancio. E la legge regionale n. 2 del 1995 altro non ha fatto che provvedere all'assestamento del bilancio 1994, apportandovi le opportune variazioni, con modifiche agli stanziamenti previsti per alcuni capitoli di bilancio. In relazione a ciò, dato il ritardo con cui l'assestamento è intervenuto, è stata autorizzata l'assunzione, entro un breve termine, di nuovi impegni sui capitoli di spesa stabiliti o integrati in sede di assestamento, derogando alla regola per cui con la fine dell'esercizio non possono più essere assunti impegni sul relativo bilancio. Tale deroga non costituisce violazione di alcun principio costituzionale o fondamentale.

5. — In ogni caso, l'unica indagine necessaria per risolvere il conflitto sollevato dalla regione Marche è quella tesa a verificare se realmente la Commissione statale abbia esteso la propria attività di controllo fino a sindacare la legittimità della legge regionale, e se, svolgendo tale indebito sindacato, essa abbia disapplicato l'atto normativo regionale.

In proposito non possono sussistere dubbi di sorta. Come già detto, l'unico motivo posto a base dei quattro provvedimenti di annullamento degli atti amministrativi regionali è proprio la presunta illegittimità della legge regionale. La Commissione di controllo, ritenuta la illegittimità della legge regionale n. 2 del 1995, decide di disapplicarla, e solo a questo punto può logicamente decidere di annullare le quattro delibere regionali.

Si è in presenza di una situazione tipica sulla quale questa Corte ha avuto modo, in passato, di pronunciarsi più volte. Nel caso più recente, quello risolto con la sentenza n. 285 del 1990, la Corte ritenne che la disapplicazione di una legge regionale, operata dalla Corte di Cassazione sul presupposto della sua illegittimità, avesse determinato una violazione delle attribuzioni costituzionali regionali, e decise che tale disapplicazione non poteva spettare allo Stato (e per esso alla Corte di Cassazione), annullando di conseguenza la sentenza della stessa Cassazione.

In quella occasione, la Corte precisò che la disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi, sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, incide in particolare sulla competenza legislativa costituzionalmente garantita alla regione dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Nel caso ora in esame, alla violazione di tale norma costituzionale si aggiungono, come già detto, la violazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione, a causa della menomazione delle competenze amministrative e finanziarie regionali, nonché la violazione degli artt. 125 e 127 della Costituzione, determinata dalla circostanza che la Commissione di controllo, lungi dall'attenersi al sindacato di legittimità sugli atti amministrativi regionali, si è arrogata una competenza a svolgere il controllo sulle leggi regionali, secondo modalità del tutto estranee a quanto stabilito in Costituzione.

Né si potrebbe sostenere che la Commissione, anziché disapplicare, abbia soltanto «interpretato» la legge regionale stessa, ciò che rientrerebbe nelle sue possibilità. La Corte costituzionale, in due circostanze identiche alla presente (sentenze nn. 162 del 1976 e 73 del 1977), ha precisato che, certamente, nello svolgimento della funzione di controllo sugli atti amministrativi della regione, è possibile interpretare la normativa regionale cui l'atto controllato si conformi o riporti, senza che l'eventuale errore nel processo ermeneutico si converta di per sé in violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della regione. Ma sempre in quelle due circostanze essa esclude che di mera attività interpretativa si fosse trattato, verificando che l'organo di controllo aveva fatto cadere proprio e direttamente sulla legge l'attività di sindacato, derivando poi da tale sindacato sulla norma le conseguenze in ordine alla validità degli atti di tale norma applicativi. Come si è dimostrato, è esattamente ciò che è accaduto nel caso presente con i provvedimenti di annullamento assunti dalla Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione Marche.

Nemmeno varrebbe sostenere che gli effetti dei quattro provvedimenti di annullamento non privano in generale la legge regionale n. 2 del 1995 della sua efficacia, essendosi trattato di annullamenti di specifiche delibere amministrative relative a specifiche fattispecie prese in considerazione dalla legge regionale, la quale per il resto continuerebbe integra a

spiegare la propria efficacia. Come ha infatti stabilito questa Corte nella sentenza n. 285 del 1990, la disapplicazione della legge anche in un solo caso viene a negarne la intrinseca natura e costituisce pertanto una lesione del potere legislativo regionale.

P. Q. M.

La regione Marche chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti amministrativi della regione, assoggettare al proprio controllo e disapplicare la legge regionale 2 gennaio 1995, n. 2; e per l'effetto annulli i provvedimenti n. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148, assunti in data 9 marzo 1995, dalla suddetta Commissione.

Milano-Roma, addì 5 maggio 1995

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

95C0647

N. 15

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 maggio 1995
(della regione Veneto)*

Consiglio regionale - Rinvio al consiglio regionale della legge 8 marzo 1995, relativa al piano socio-sanitario 1995-1997, in quanto approvata nel quarantacinquesimo giorno (e precisamente ventisette minuti dopo la scadenza dell'ultimo giorno) utile per legiferare, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, legge n. 108/1968) antecedente alla data delle elezioni (fissate per il giorno 23 aprile 1995) per il rinnovo del Consiglio regionale - Lamentata indebita invasione della sfera di competenza regionale in quanto il principio della cessazione dalle funzioni del Consiglio regionale è suscettibile di deroghe derivanti da adempimenti indilazionabili o imposti da norme costituzionali, tra i quali si deve includere il diritto primario della salute che la legge 8 marzo 1995 mirava a tutelare - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 468/1991.

(Atto 11 aprile 1995, n. 2042/20820, del Commissariato del Governo della regione Veneto).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta medesima n. 2333 del 27 aprile 1995, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Romano Morra, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Vitaliano Lorenzoni in via Alessandria n. 130, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza, in relazione alla notifica da parte del Commissariato del Governo nella regione Veneto, con atto prot. n. 2042/20820 in data 11 aprile 1995 (All. 1), del rinvio disposto dal Governo della Repubblica a nuovo esame del consiglio regionale della legge regionale «Piano socio-sanitario 1995-1997». Giusta provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/2072/VE 50.18.4. - Dipartimento affari regionali.

FATTO

L'11 aprile 1995 tramite il commissario di Governo, con atto n. 2042/20820, è stato reso noto il rinvio del disegno di legge della regione Veneto 8 marzo 1995 «Piano socio sanitario» disposto dal Governo della Repubblica con il provvedimento n. 200/2072/VE 50.18.4 che così recita: «Riferimento nota n. 1502/20820 del 13 marzo 1995 relativa legge regionale recante: «Piano socio sanitario 1995-1997», Governo *habet* rilevato che essendo intervenuta approvazione legge stessa in suo complesso in data 9 marzo 1995 et quindi 45° giorno antecedente at elezioni nuovo Consiglio regionale, che avverranno giorno 23 aprile 1995 ... *omissis* ... in violazione principio art. 3 legge 17 febbraio 1968 n. 108 ... *omissis* ... Per su esposto motivo Governo *habet* rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale».

La regione propone il presente ricorso per regolamento di competenza perché ritiene la suddetta decisione governativa invasiva delle proprie attribuzioni in materia.

DIRITTO

L'ortodossia procedimentale.

1. — L'art. 3 della legge n. 108/1968 intitolato «Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione», ai commi uno e due così recita: I Consigli Regionali si rinnovano ogni cinque anni salvo il disposto del secondo comma e seguenti. I consigli regionali (n.d.r.) esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione ... *omissis* ...

Al comma 3° è previsto che il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Giovedì 9 marzo 1995 ad ore 0,27 è avvenuta la votazione della legge in questione nel suo complesso (All. 2. verbale di seduta pubblica del Consiglio Regionale Veneto). Orbene il 46° giorno dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 108/1968 è ultimato alle ore 00.00 dell'8 marzo 1995 e 27 minuti primi costituiscono, incontrovertibilmente, l'inizio del 45° giorno.

Peraltro è altrettanto incontrovertibile che il disegno di legge *de quo* è stato approvato articolo per articolo (31 per la precisione) da 45 presenti su 60, con votanti a favore 31 ed astenuti 14. Tra questi non risulta il consigliere che ha rilevato con esposto il debordo di 27 minuti, per cui egli ha votato a favore di ciascuno dei 31 articoli formanti il disegno di legge (si è viceversa manifestato contrario alla legge nel suo complesso (Sic!).

Ora, al di là di un prospettica di merito che poco attiene alle valutazioni dell'ecc.ma Corte delle leggi, merita evidenziare:

a) l'iter procedimentale della legge in contesto ha avuto un amplissimo, per non dire totale, assenso da parte dei Consiglieri Regionali Veneti. Lo rileva anche la stessa relazione alla legge (All. 3), a pag. 3 ove si riportano gli esiti di esame da parte della commissione consiliare, che significa i pareri favorevoli dei gruppi politici partecipanti alla discussione, e le riserve di altri consiglieri, da esprimere in aula.

Con ciò si vuole porre all'attenzione che il disegno di legge sul Piano Socio Sanitario, costituisce il coronamento di un impegno nel settore, quale «contributo originale della Regione Veneto» al processo di trasformazione del Servizio sanitario nazionale, che assegna un modo decisivo alle Regioni (pag. 1 e 3 della relazione al disegno di legge *de quo*), di rispondere alle crescenti aspettative sociali per un servizio socio sanitario sempre più qualificato (All. 3 già citato).

Non è stato dunque un blitz di una o alcune forze politiche per approvare, in zona recupero, una legge qualsiasi, ma un percorso normativamente ineccepibile, rispettoso delle volontà di associazioni, enti e Consiglieri regionali.

2. — Il Governo ha sopraspeduto ai fondamentali principi di valenza di pubblico rilievo della salute, diritto inviolabile di ogni cittadino, ed ha assunto, per la prima volta nella storia delle istituzioni regionali almeno a quanto è dato conoscere, il criterio del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968, rinviando il disegno di legge esclusivamente perché lo stesso è stato votato nel suo complesso 27 minuti primi ricadenti nel 45° giorno del periodo cosiddetto bianco.

3. — Si afferma che nel soggetto caso il Governo ha irritualmente disposto il rinvio generando un conflitto di attribuzione, tale circostanza si appalesa convincente e fondata, dalla delineazione dei seguenti

PROFILI

A) *Insussistenza di violazione di norma costituzionale.*

La competenza del Governo a prospettare il rinvio di una legge regionale è configurabile, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, allorché il consiglio regionale abbia, nell'esercizio della propria prerogativa legislativa, violata una norma costituzionale, che nel caso non si riscontra. La regione Veneto non ha violato alcun principio costituzionale e neppure interessi nazionali o di altre regioni. A riprova di ciò il fatto che il Governo ha indicato come motivo di rinvio la sola violazione della norma di cui all'art. 3 della legge n. 108/1968 e non di altra norma di rilievo costituzionale. Il Governo è sì facoltizzato ad agire in difesa della competenza statale, ma nel caso di specie con propria lettera 15 marzo 1995 n. 200/261/1.4.5.0. avente per oggetto: «Cessazione delle funzioni dei Consigli Regionali per rinnovo elettorale», (All. 4) afferma solo che l'art. 3 della legge n. 108/1968 non consente interpretazioni, secondo le quali il Consiglio regionale possa, in via generale, continuare ad esercitare le proprie funzioni oltre il richiamato termine del 46° giorno antecedente la data delle elezioni. È la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che afferma: la regola della cessazione delle funzioni appare suscettibile di deroga nei casi particolari in cui il Consiglio Regionale sia chiamato a rispondere a scadenze indilazionabili, come per esempio gli adempimenti tassativamente imposti da norme costituzionali: designazione dei rappresentanti per la nomina a Presidente della Repubblica, art. 83 della Costituzione (All. 5).

Ne deriva la non tassatività delle deroghe ipotizzabili e certamente non quella della fattispecie in contesto: il diritto primario della salute non risulta riconducibile ad una ipotesi dilazionabile, nè tanto meno l'aver compiuto l'iter del disegno di legge a 27 minuti dalla mezzanotte del 46° giorno utile.

B) Il principio della ragionevolezza degli atti.

Costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore (sent. 104 del 1968 n. 144 del 1974 e n. 200 del 1972) ed è invocabile analogicamente nel soggetto caso allorché il Governo, mediante un acritico tecnicismo formale, ha ritenuto d'applicare con rigore letterale l'art. 3, comma secondo della legge n. 108/1968.

Invero, la misura «editale», che il Governo ha attribuito alla fattispecie sopra descritta, si presenta quale «mero» riflesso della discrezionale valutazione della potestà governativa, senza che sia stato tenuto in conto il limite di ragionevolezza, il relazione alla: significatività dell'oggetto del disegno di legge: la sanità; conclusività dell'*iter* normativo che, limitatamente al voto nel suo complesso dei 31 articoli, *singulatim* approvati a maggioranza e senza voti contrari ha temporalmente utilizzato 27 minuti del 45° giorno antecedente le elezioni.

C) «Prosecutio» temporis.

In connessione al principio di ragionevolezza si pone la tematica della continuità dei consigli regionali nell'arco quinquennale della loro prevista durata.

Con sentenza 19 dicembre 1991 n. 468 dell'ecc.ma Corte costituzionale, è stato sostenuto che i consigli regionali, fino alla scadenza del quinquennio, non cessino senz'altro, ma siano provvisti di «poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» analogamente alle Camere in regime prorogatorio: sicché i consigli stessi si ritrovano sul medesimo piano dei corrispondenti organi comunali e provinciali che la legge 142 *de quo* ha ora dotato — nella fase di rinnovo elettorale — della potestà di deliberare atti urgenti ed improrogabili.

I consigli regionali sono cioè posti in condizione, nell'ambito del pur accennato affievolimento, di funzionare continuativamente.

Ebbene, la circostanza in contesto induce, ragionevolmente, a ritenere che l'utilizzo di 27 minuti del 45° giorno antecedente alle operazioni di rinnovo elettorale, sono un lasso di tempo «continutivo» e di completamento dell'esercizio di un prerogativa consiliare che costituisce una abnorme violazione dell'art. 3 della legge n. 108 del 1968, così come apoditticamente il Governo ha statuito, atteso che: la natura della normativa in votazione, il procedimento pregresso ed in itinere osservato dall'Assemblea legislativa regionale, gli esiti adesivi all'adozione della normativa progettata, costituiscono presupposti di convincente ragionevolezza tali da far considerare operante l'esercizio di continuità della prerogativa legislativa regionale anche nei 27 minuti ricadenti nel 45° giorno precedente le operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli Regionali.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale:

1) *dichiari l'illegittimità del provvedimento di rinvio adottato dal Governo in ordine al disegno riguardante «Piano socio sanitario 1995-1997» così come approvata dal consiglio regionale del Veneto nella seduta dell'8 marzo 1995 e per 27 minuti del giorno 9 marzo 1995 non essendo violata la ratio dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 108 del 1968;*

2) *annulli il rinvio sopradetto disposto dal Governo italiano e comunicato per il tramite il commissariato del Governo nella regione Veneto.*

Si allegano:

- 1) *atto del commissario del Governo della regione Veneto dell'11 aprile 1995 prot. n. 2042/20820;*
- 2) *verbale di seduta del consiglio regionale Veneto 8 marzo 1995;*
- 3) *relazione del disegno di legge Piano socio sanitario 1995-1997;*
- 4) *lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 marzo 1995 prot. n. 200/261/1.4.5.0.*

Venezia, addì 10 maggio 1995

Avv. Romano MORRA - Avv. Vitaliano LORENZONI

N. 389

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco*

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione della pena - Richiamo alla sentenza n. 279/1987.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Dall'Agata Marco, nato il 25 luglio 1975 a Forlì, atto di nascita n. 1012/I/A; ivi residente in via V. Locchi n. 20, celibe, incensurato; avere presso l'81° Gruppo I.T. di Chioggia (Venezia), libero, imputato di duplice insubordinazione con ingiuria in concorso formale, continuata (artt. 81, primo e secondo comma, del c.p., 189, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) perché, avere in servizio presso il Comando aeroporto di Vicenza 5^a A.T.A.F. nelle stesse circostanze di tempo e luogo (nella notte tra il 1° ottobre 1994 ed il 2 ottobre 1994 in Vicenza) dapprima in un luogo pubblico sito in Vicenza, offendeva l'onore, il prestigio e la dignità dei superiori, appuntati dei C.C., Cenzato Pierino e Mariano Antonio, dicendo loro: «Teste di cazzo, stronzi, bastardi, rompete sempre i coglioni»; successivamente all'interno della stazione C.C. di Vicenza nuovamente inveiva contro i predetti superiori Cenzato e Mariano offendendo il prestigio, l'onore e la dignità degli stessi con le frasi «stronzi, bastardi, avete rotto i coglioni».

A seguito di richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato e del p.m.

FATTO E DIRITTO

1. — Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento le parti hanno concordemente richiesto l'applicazione della pena *ex art.* 444 del c.p.p. nella misura di mesi uno e giorni venti di reclusione militare, con sostituzione, *ex legge* 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nella multa per lire tre milioniduecentocinquantamila.

Ciò premesso, il tribunale, legittimamente investito a questo punto di pieni poteri di giudizio, poiché non può pronunciarsi sentenza liberatoria *ex art.* 129 del c.p.p., ritiene di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei termini appresso prospettati.

2. — È ben nota la disputa giurisprudenziale concernente l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati militari commessi dagli appartenenti alle FF.AA. e sfociata nella sentenza 7 luglio 1987, n. 279, della Corte costituzionale: a fronte della dizione letterale contenuta nell'art. 54 della legge n. 689/1981, secondo cui l'applicazione delle sanzioni sostitutive era limitata alle categorie dei reati di «competenza del pretore», anche se giudicati per effetto della connessione da un giudice superiore o commessi da infradiciottenne, si era rilevata la sussistenza di una lacuna, relativamente ai reati di competenza dei tribunali militari — ancorché puniti con pena detentiva equiparata a quella rientrante nella competenza del pretore —, che non era colmabile a mezzo di un intervento additivo della Corte costituzionale, consentito solo allorché «sia rintracciabile nell'ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata».

Di qui, la dichiarazione di inammissibilità, «sicuramente inappagante per i requisiti che la giustizia propone con giustificata preoccupazione» e, quindi, il richiamo al legislatore «sull'ormai indifferibile esigenza di dare alla materia in esame una più adeguata normativa», tra le cui non poche carenze «addebitabili al settore, quella della mancata regolamentazione delle sanzioni sostitutive per le pene militari brevi» era da rilevarsi come «né la meno grave né la meno bisognosa di urgente soluzione» (Corte cost., sent. cit.).

Orbene, con legge 12 agosto 1993, n. 296 (che ha convertito il d.-l. 14 giugno 1993, n. 187) il legislatore, è intervenuto nella materia delle sanzioni sostitutive ed ha apportato innovazioni di ampio respiro che sono apparse a certa giurisprudenza però significative e rilevanti anche per i reati militari: ambito nel quale si registrava perdurante inerzia legislativa anche successivamente alla ricordata sentenza della Corte.

L'art. 5 della legge in questione, infatti, ha soppresso l'art. 54 della legge n. 689/1981, facendo venir meno, in tal modo, il riferimento al pretore, come organo giudicante, dinanzi al quale solo — e con esclusione delle menzionate eccezioni — potessero aver luogo l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

Conseguentemente, poiché non vi è più alcun dato legislativo ostativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte dei tribunali militari, si è formato un'orientamento giurisprudenziale presso questo tribunale favorevole in tal senso, sorretto dall'opinione che un'interpretazione *in malam partem*, proprio in mancanza di un dato normativo testuale, potrebbe confliggere con il principio del *favor libertatis*, alla cui realizzazione le sanzioni in questione non appaiono estranee.

La giurisprudenza della suprema Corte si è tuttavia espressa in senso contrario, rilevando l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari, anche a seguito della legge 12 agosto 1993, n. 296, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 1) incompatibilità delle misure in questione con lo *status* di militare; 2) mancanza di qualsiasi riferimento nella legge n. 689/1981 ai reati militari, in special modo per la non previsione di taluno di questi ultimi tra le esclusioni oggettive.

Pur non condividendo gli addotti argomenti, questo giudicante non può non tener conto dell'esistenza di tale prevalente indirizzo giurisprudenziale, ormai divenuto diritto vivente.

Pertanto, essendo questo tribunale investito da richiesta delle parti *ex art. 444* del c.p.p. e non potendo dar luogo alla sostituzione *ex lege* n. 689/1981, ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non appare consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive anche ai reati militari.

3. — Primo parametro costituzionale che sembra leso è l'art. 3 della Costituzione.

Invero, sia che si ritenga che le misure in esame non siano applicabili dinanzi ai tribunali militari — secondo l'interpretazione consolidata *ante legem* n. 296/1993 —, sia che si reputi che esse non lo siano in relazione alla categoria dei reati militari da chiunque commessi — secondo l'orientamento espresso dalla suprema in tempi recenti — appare violato il principio di uguaglianza.

Sotto il primo profilo, è infatti di tutta evidenza che non può essere il dato meramente accidentale del giudizio instauratosi per effetto di vicende processuali conseguenti alla connessione (art. 13 del c.p.p.), a determinare l'eventuale applicabilità anche al militare delle sanzioni sostitutive, che andrebbe di contro esclusa in assenza del menzionato vincolo processuale.

Ancor più evidente la disparità emerge poi in riferimento alle ipotesi in cui non operando la connessione, a seguito di concorso in un reato militare, il civile ottenga dal giudice ordinario l'applicazione delle sanzioni *ex lege* n. 689/1981 e non invece il militare, giudicato dal tribunale militare.

Il che poi, avverrebbe sistematicamente in caso di concorso in reato militare tra militare infradiciottenne — giudicato dal giudice minorile — e militare maggiorenne — giudicato dal giudice militare.

Situazioni tutte uguali, che non giustificano un differente trattamento sanzionatorio, mediante misconoscimento al militare dei sostanziali benefici previsti dalla legge n. 689/1981.

Sotto il rimanente citato profilo (inapplicabilità delle misure in questione ai reati militari), non applicare al reato militare le sanzioni sostitutive sembra ugualmente contrastare con principi di parità.

Basti considerare la categoria di reati obiettivamente militari (art. 37 del c.p.m.p.), i quali nei loro elementi costitutivi sono previsti in tutto o in parte dalla legge penale comune; reati, come il furto, l'ingiuria, l'appropriazione indebita, che in campo penale comune pacificamente sottostanno alla sostituibilità della pena *ex art. n. 689/1981*.

È poi evidente che non può essere la qualifica di soggetto attivo di militare a giustificare il maggiore rigore sanzionatorio sia perché, da un lato, il reato militare è realizzabile anche dal civile (artt. 6 e 14 del c.p.m.p.), sia perché «ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini» (art. 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382).

4. — Tale ultimo richiamato principio, poi, acquista assoluta rilevanza anche con riferimento alla funzione della pena (art. 27 della Costituzione).

Se infatti si riconosce alle sanzioni sostitutive lo scopo di rieducazione del condannato per reati comuni di modesta gravità e si ritiene che, in relazione agli stessi, tale funzione sia adeguatamente svolta dalle sanzioni sostitutive, non si vede come il medesimo assunto non valga anche per i reati militari, connotati da caratteristiche sostanzialmente identiche, commessi dal civile o dal militare.

Invero, come dottrina ha rilevato, «la specifica finalità di rieducazione militare... dovrà trovare attuazione nell'esecuzione della pena detentiva (soltanto) quando a tale esecuzione occorre procedere».

Al riguardo, si osserva che la dedotta incompatibilità delle sanzioni sostitutive con lo *status* militare, è solo apparente e superabile mediante idonei accorgimenti in fase esecutiva, come d'altronde pacificamente avviene nei casi di applicazione per reati comuni a carico di militari e di appartenenti a corpi civili militarmente organizzati (Polizia di Stato, agenti di polizia penitenziaria).

Inoltre, le misure in questione sarebbero spesso adottabili a carico di soggetti, militari di leva, che hanno già cessato la prestazione del servizio militare e nei cui confronti non ricorrono quindi difficoltà in fase esecutiva.

Comunque, non può elevarsi all'assoluta categoria dell'incompatibilità, la mera difficoltà pratica d'esecuzione, se essa comporta sacrificio dal principio di identità funzione della pena a fronte di identiche situazioni.

Per gli esposti motivi, si rimette la soluzione della questione, nei termini prospettati, alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

In sede di giudizio ex art. 444 del c.p.p.; letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 11 aprile 1995

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: BLOCK

95C0766

N. 390

Ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Milano sulla richiesta proposta dal p.m. nei confronti di De Lisi Tommaso

Sicurezza pubblica - Convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono i campionati o gli incontri di calcio - Competenza - G.i.p. presso la Pretura circondariale anche nell'ipotesi di provvedimento emesso nei confronti di minorenni - Lesione del principio del giudice naturale - Mancata tutela degli interessi dei minori.

(Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, sostituito dal d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1).

(Cost., artt. 25 e 31).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del p.m. volta ad ottenere la convalida del provvedimento emesso dal questore di Milano a carico di De Lisi Tommaso, nato a Cernusco sul Naviglio il 19 gennaio 1978, ai sensi dell'art. 6, nuovo testo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

Esaminati gli atti del procedimento;

OSSERVA

Con decreto emesso in data 18 marzo 1995 il questore di Milano, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 461/1989 (nuovo testo), vietava a De Lisi Tommaso di accedere a tutti gli stadi e i campi sportivi ove si svolgono campionati o incontri di calcio per il periodo di un anno.

Il questore decideva altresì di avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma della norma citata e, nello stesso provvedimento, prescriveva al De Lisi di comparire personalmente presso il Comando stazione carabinieri di Cologno Monzese in determinati giorni ed orari compresi nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive alle quali il prevenuto non può assistere.

Il provvedimento veniva regolarmente notificato all'interessato, persona minore di età, in data 21 marzo 1995, alla presenza del padre De Lisi Antonio ed era comunicato al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano.

Il p.m., ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento, chiedeva a questo giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 401/1989, la convalida dell'atto amministrativo nei termini di legge.

Ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 401/1989 (nel testo introdotto dall'art. 1 del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modifiche nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.

La convalida prevista dalla norma di cui si tratta rappresenta un doveroso controllo giurisdizionale su un provvedimento che restringe la libertà personale, emesso da un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione, analogamente a quanto avviene in tema di fermo o di arresto. In questa prospettiva la competenza per l'emissione del provvedimento di convalida è stata attribuita ad una autorità giudiziaria avente giurisdizione penale (il giudice per le indagini preliminari).

La inequivoca formulazione della disposizione in esame riserva tuttavia la competenza per la convalida in via esclusiva al g.i.p. presso la pretura circondariale. Dal che si evince che anche qualora il destinatario del provvedimento sia un minorenni, come nel caso in esame, la decisione sulla convalida spetta egualmente al g.i.p. presso la pretura, senza l'intervento di alcuna delle autorità giudiziarie che nel nostro ordinamento esercitano la giurisdizione penale nei confronti dei minorenni.

Tale situazione, a parere del giudicante, si pone in contrasto con la disposizione costituzionale secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione). Nel caso di specie, tenuto conto delle analogie con la convalida del fermo e dell'arresto del minorenni, il giudice naturale che deve decidere sulla convalida del provvedimento emesso dal questore nei confronti di un minore dovrebbe essere il g.i.p. presso il tribunale per i minorenni; certamente non il g.i.p. presso la pretura, che non esercita mai la sua giurisdizione penale nei confronti di soggetti minori di età.

È inoltre appena il caso di osservare che l'esclusione degli organi giudiziari che solitamente esercitano le funzioni nei confronti dei minori dal procedimento di convalida previsto dall'art. 6, terzo comma, della legge n. 401/1989 risulta illogico e pregiudizievole per gli stessi interessi del minorenni, con conseguente violazione anche dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione.

I minori implicati in episodi di violenza durante competizioni agonistiche potrebbero avere necessità di particolare attenzione da parte dei servizi sociali, affinché siano effettuate approfondite indagini sulla loro personalità. Ciò può tuttavia avvenire solo previa attivazione della competenza amministrativa del tribunale per i minorenni da parte del p.m. presso tale organo, ai sensi degli artt. 25 e segg. del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404. L'art. 6 cit. non prevede tuttavia che sia data al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni alcuna notizia dell'adozione dei provvedimenti nei confronti dei minori e quindi ostacola di fatto ogni azione di recupero sociale.

La questione di legittimità costituzionale non si presenta dunque manifestamente infondata ed è sicuramente rilevante in quanto il giudicante è stato investito della decisione sulla convalida del decreto del questore emesso nei confronti di un minorenni, ai sensi dell'art. 6, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 401/1989; la competenza a decidere sulla convalida è attribuita proprio dalla norma di sospetta incostituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione agli artt. 25, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modifiche nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento emesso dal questore nei confronti di persona minore di età spetti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

Sospende il procedimento di convalida in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al p.m., al destinatario del provvedimento amministrativo e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 23 marzo 1995

Il giudice: NOVA

95C0767

N. 393

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal tribunale di Spoleto
nel procedimento civile vertente tra Tulli Antonia ed altri e Capoccia Lidia, in proprio e nella qualità, ed altro*

Distanze legali - Distanze tra edifici - Ritenuta illegalità per l'edificio che fronteggi altro preesistente, ma realizzato in totale difformità dalla licenza (in particolare: per l'ubicazione) - Soggezione per il proprietario all'obbligo della riduzione in pristino - Lamentata ugual tutela per il preveniente che costruisce legalmente rispetto a quello che edifica abusivamente - Mancata garanzia per il prevenuto al godimento della proprietà - Ingiustificata possibilità di agire in giudizio per la difesa di posizioni soggettive prodotto di reato.

[C.C., art. 872, legge 6 agosto 1987, n. 765, art. 17, lett. c)].

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 394/84 r.g. cont., vertente tra Tulli Antonia, Strappini Carla, Strappini Luigi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Salari, elettivamente domiciliati presso lo stesso (studio avv. P. Feliziani, Spoleto), attori e Capoccia Lidia (in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Bacchettini Monia) e Antonini Fernando, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Natalini, elettivamente domiciliati presso lo stesso (studio avv. S. Finocchi, Spoleto), convenuti; avente ad oggetto: inosservanza distanza legale tra costruzioni e demolizione.

Posta in decisione all'udienza collegiale del 1° febbraio 1995.

Letti gli atti di causa e udito il relatore, rileva:

1. — È accertato in fatto dalla consulenza tecnica d'ufficio e non è più discusso in causa che l'edificio di parte convenuta presenta la parete — altezza variante da mt 10,20 (a monte) a mt 13,70 (a valle) — fronteggiante il fabbricato degli attori a distanza media di mt 6,41 da questo. Essendo stato l'altro edificio (secondo nel tempo) costruito all'epoca in cui il comune di Trevi era privo di qualsiasi strumento urbanistico (p.r.g. approvato soltanto il 6 maggio 1976 e non risultante meno rigoroso in *parte qua*), appare evidente, in tesi, la violazione da parte dei convenuti della norma di cui all'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (da ora, per comodità, art. 17, lett. C), per quanto riguarda, appunto, il rapporto altezza-distanza tra fabbricati.

Tale norma è, come si sa, considerata dalla costante giurisprudenza di legittimità, integrativa del codice civile, con la conseguenza che la violazione comporta (anche) l'obbligo di riduzione in pristino (cfr. Cass. 14 febbraio 1979, n. 964; 19 maggio 1987, n. 4290; 15 marzo 1980, n. 1739).

2. — I convenuti obiettano risultare dalla non contestata c.t.u. che la costruzione di controparte (Tulli/Strappini) venne assentita con licenza del 26 agosto 1966 ma realizzata in totale difformità sia perché, in luogo di capannone industriale (con annessa abitazione di custode), è stato costruito un edificio di fatto utilizzato per attività commerciale con uffici al primo piano; sia — e soprattutto — perché, per come reso evidente anche dalla planimetria, la collocazione era prevista, nel progetto autorizzato, in un sito notevolmente più distante dal confine (oggi a circa mt 1,50, misura all'epoca non illegale) con la proprietà Capoccia/Antonini (il fabbricato è privo di licenza di abitabilità e di agibilità, né è stato mai oggetto di sanatoria).

Essendo, di conseguenza, certo che se la previsione di progetto fosse stata rispettata, il secondo fabbricato si sarebbe trovato in condizioni di assoluta legalità, parte convenuta osserva non potersi far luogo alla richiesta demolizione, poiché non può essere tutelabile, in uno schema da configurare alla stregua dell'art. 2043 del c.c., una posizione giuridica sostanzialmente fondata su un reato.

2.1. — Reputa il tribunale che tal difesa non sia in sé significativa, vuoi perché non pertinente appare il richiamo all'art. 2043 del c.c., vuoi perché il diritto vivente è nel senso che «la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano», norme tra le quali non sono comprese quelle riguardanti il provvedimento amministrativo (da Cass. 6 maggio 1987, n. 4208): di qui la irrilevanza persino del difetto di licenza o concessione (Cass., 11 marzo 1981, n. 1385 e 7 aprile 1986, n. 2402).

3. — A parere del Collegio, peraltro, la complessiva normativa risultante dagli artt. 872 cpv. del c.c. e 17, lett. C) legge n. 765/1967 — della quale si deve fare necessaria applicazione per decidere la controversia — appare sospetta di incostituzionalità per i motivi che seguono.

4. — La costruzione in totale difformità dalla licenza si considera già da tempo sanzionabile con la pena prevista per chi costruisce senza licenza: a partire, anzi, dalla legge 28 gennaio 1997, n. 10 (art. 17) vi è stata la formale assunzione delle due condotte in unica norma sanzionatoria (nel caso, non si è trasmesso rapporto, essendo estinto il reato per prescrizione ancor prima dell'inizio della causa).

È noto pure il crescente rigore del legislatore nei confronti dell'abusivismo edilizio, rigore via via tradottosi soprattutto in sanzioni accessorie a quelle penali e in norme a vario titolo dissuasive. Senza pretesa di completezza, si rammentano in ordine cronologico: demolizione delle opere eseguite senza licenza o in contrasto con questa ovvero sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere abusive (art. 13 legge 765/67); decadenza dalle agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato (art. 15); limitazione dei poteri di deroga ai soli edifici e impianti pubblici (16); demolizione delle opere a cura e spese del proprietario entro il termine fissato dal sindaco e, in difetto, acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune (art. 15, comma terzo, della legge n. 10/1977); trattamenti analoghi per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione (art. 15, comma 11, della legge n. 10); sottoposizione al regime di «totale difformità» anche del caso di utilizzazione diversa da quella oggetto della concessione, in particolare per la previsione di demolizione con ingiunzione del sindaco ovvero con sentenza del giudice penale in caso di condanna per il reato (art. 7 della legge n. 47/1985); confisca di terreni abusivamente lottizzati (art. 19 della legge n. 47/1985); sensibile inasprimento delle pene (art. 20 della legge n. 47/1985).

Tra le sanzioni indirettamente dissuasive e comunque significative nel senso della immeritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento è sufficiente ricordare: la nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie prive di concessione (salva la conoscenza della irregolarità da parte dell'acquirente); divieto alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture (art. 15 della legge 10/1977); nullità degli atti tra vivi privi della dichiarazione dell'alienante relativa agli estremi della concessione a edificare o di quella in sanatoria (art. 17 della legge cit.); sanzione disciplinare per i notai che ricevono e autenticano atti nulli come sopra (art. 21 della legge cit.).

Non sembra casuale che persino il recentissimo d.-l. 26 gennaio 1995, n. 24 — contenente, tra l'altro, misure urgenti per il rilancio dell'edilizia privata — abbia ribadito il principio di nullità degli atti tra vivi, sia pure per raccordarlo al rilascio delle concessioni in sanatoria a sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

E da ultimo sembra estremamente significativo che questa stessa legge, al secondo comma dell'art. 39, escluda dalla sanatoria (definizione agevolata delle violazioni edilizie) le opere «che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime».

5. — In una cornice come questa (a prescindere dalla sistematica disapplicazione che se ne è fatta in questi anni) le norme da applicare — artt. 872 del c.c. e 17 lett. C) della legge n. 765/1967 — sembrano contrastare:

con l'art. 3 della Costituzione perché assicurano la stessa tutela — quanto all'osservanza delle distanze — al preveniente che costruisce nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie e a chi edifica senza licenza ovvero in totale difformità; situazione tanto più anomala e irrazionale ove si consideri che, non potendosi applicare alla distanza legale in parola le regole sulla prevenzione *ex* artt. 874 e 875 del codice civile (Cass. 20 agosto 1990, n. 8440 e 24 febbraio 1988, n. 1973, il proprietario preceduto dall'iniziativa del confinante (che, come nel caso, ha edificato a brevissima distanza dal limite di proprietà) vede notevolmente limitati i propri spazi utili, senza neppure disporre delle contromisure previste dai principi codicistici generali;

con l'art. 42, perché non garantiscono il «prevenuto» nel godimento della proprietà;

con l'art. 24, perché consentono di agire in giudizio anche a tutela di posizioni soggettive afferenti a cose che, in sostanza, costituiscono prodotto/profitto di reato (il problema, evidentemente, non si sarebbe posto in questi termini in presenza di un'azione possessoria);

con l'art. 97, non potendosi certo considerare in linea coi principi di buon andamento e di coerenza della pubblica amministrazione (in senso ampio) un sistema normativo che, per un verso, impone al giudice penale di disporre la demolizione di opere costruite senza concessione ovvero in totale difformità da questa, per l'altro prevede che nel giudizio civile si dia tutela all'autore fino al punto d'imporre al vicino un rilevante sacrificio economico, com'è quello che, con la quasi totale demolizione di un fabbricato di tre piani, qui si profila per i convenuti (per non ricordare la sanzione eventualmente riservata al notaio rogante a fronte di una sentenza che sancisce tutela di quella stessa situazione di oggettiva illegalità).

6. — Va da sé che il sospetto di incostituzionalità qui espresso non tocca i casi di violazioni minori della normativa vigente e comunque non direttamente incidenti sul computo di distanze legali (si rammenti che, nella specie, se l'edificio preesistente fosse stato costruito nel sito assentito, problema di distanze non si sarebbe posto).

Quanto alla possibile obiezione che una sentenza costituzionale del tipo auspicato potrebbe lasciare ogni preveniente (che abbia violato la norma penale) esposto senza tutela al rischio (perenne) che altri edifici a distanza illegale, le risposte possono essere almeno due: il giudice remittente, specie quando sospetta irrazionalità di una norma, non deve darsi carico di altri «rischi» quando non risulti che la norma stessa sia stata dettata proprio (o anche) per prevenire questi (e non sembra che sia il caso all'esame); il preveniente in posizione di illegalità può ricevere tutela mediante il risarcimento del danno, così derivando al vicino conseguenze di carattere patrimoniale certamente meno gravi, nella gran parte dei casi, rispetto a quelle proprie della demolizione di un edificio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872 cpv. del codice civile e 17 lett. C) della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, quindi il soggetto a riduzione in pristino, un edificio che fronteggi un altro preesistente ma realizzato, nei termini di cui in motivazione, in totale difformità dalla licenza: e ciò per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spoletto, addì 22 marzo 1995

Il presidente: LEONASI

N. 394

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dal pretore di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Delthotél e Pinarelli Carla*

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Annullamento giudiziale - Facoltà del lavoratore di optare anziché per la reintegrazione nel posto di lavoro, per l'indennità aggiuntiva al risarcimento dovutogli, pari a quindici mensilità della sua retribuzione globale di fatto - Mancata previsione della subordinazione alla sussistenza di «giusti motivi», da valutarsi caso per caso da parte del giudice, della facoltà in questione - Manifesta irrazionalità.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo fuori udienza la riserva che precede;

OSSERVATO IN FATTO

1) Pinarelli Carla veniva licenziata con lettera racc.ta del 10 gennaio 1992 dalla Delthotél S.p.a. per giustificato motivo oggettivo — in particolare una riorganizzazione aziendale conseguente ad una notevole e non stagionale flessione dell'attività —: la stessa all'atto del licenziamento operava come cameriera ai piani presso l'Hotél Byron — hôtel a «quattro stelle» — di Forte dei Marmi;

2) a seguito della rituale impugnazione del licenziamento veniva instaurata presso questo ufficio giudiziario una causa avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno ed alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 sul presupposto, pacifico, che la Delthotél occupasse al momento del recesso più di quindici dipendenti presso l'Hotél Byron;

3) questo giudice, al termine di un'ampia e complessa istruttoria, con sentenza in data 14 settembre 1993, dichiarava la illegittimità del licenziamento inflitto alla Pinarelli della Delthotél — per insussistenza del g.m.o. addotto —, con conseguente ordine di reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e con condanna della società datrice al risarcimento del danno nella misura di L. 18.804.506, corrispondente a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al periodo intermedio;

4) con lettera racc.ta in data 11 ottobre 1993, la Pinarelli chiedeva al datore di lavoro, in luogo della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1 della legge 108/1990 pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto;

5) a seguito del mancato pagamento nel termine indicato della indennità in esame, la Pinarelli esperiva procedura monitoria per il conseguimento della stessa, all'esito della quale questo Pretore ingiungeva — con proprio decreto n. 272/1993 del 21 ottobre 1993 — alla Delthotél S.p.a., in persona del legale rappresentante, l'immediato pagamento della somma di L. 29.529.832, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese ed onorari della procedura ingiuntiva;

6) avverso tale decreto ingiuntivo la Delthotél proponeva rituale opposizione dispiegando varie difese: tra queste la difesa della società sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 300/1970, così come novellato dall'art. 1 della legge n. 108/1990, nella parte in cui non consente al giudice di poter ridurre o altrimenti compensare con l'indennità in oggetto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito *aliunde*. In tale contesto normativo la difesa della opponente ravvisava una violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel caso di specie la Pinarelli, a seguito della sentenza di reintegra, aveva trovato congrua occupazione lavorativa presso l'Hotél Excelsior di Massa, per cui i redditi ivi conseguiti avrebbero dovuto essere portati in detrazione dall'ammontare della richiesta indennità;

7) a seguito della proposta opposizione veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Sopra richiamato;

8) la difesa della Pinarelli, nel costituirsi in giudizio e nel contestare tutte le argomentazioni avversarie, deduceva in particolare sulla questione di costituzionalità dell'art. 18 della legge n. 300/1970: sul punto eccepiva che l'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 108/1990 non aveva natura risarcitoria non era in alcun modo collegata con i redditi di cui si priverebbe il lavoratore optando per la indennità in luogo del posto di lavoro. Più specificamente tale indennità sarebbe «compensativa» di «tutti gli altri diritti» che ogni dipendente ha nel vedersi reintegrato a seguito di ingiusto licenziamento: diritto al ripristino della sua specifica professionalità, il «diritto morale» di essere reinserito nel precedente posto di lavoro, con tutti i benefici a tale posto conseguenti (aumenti periodici di anzianità, altre garanzie normative);

9) in relazione alla «nuova attività lavorativa» della Pinarelli questo pretore disponeva informativa all'U.P.L.M.O. di Massa, nonché alla direzione dell'Hotel Excelsior di Marina di Massa.

Da tale attività istruttoria è emerso:

a) la Pinarelli in data 16 luglio 1993, cioè in epoca antecedente alla sentenza di questo pretore dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla Delthotél — tale decisione è, come visto, del 14 settembre 1993 — è stata assunta alle dipendenze della ditta S.T.A. s.r.l., che gestisce l'Hotel Excelsior di Massa;

b) tale rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato per la durata di due mesi, venne successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato ed a full-time e ciò poco prima della naturale scadenza prevista inizialmente per il 30 settembre 1993, v. informativa dell'amministratore delegato della S.T.A. s.r.l.;

c) il rapporto di lavoro della ricorrente con la S.T.A. s.r.l. fin dall'inizio fu garantito da stabilità dal momento che la società datrice occupa stabilmente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti — con conseguente applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti — v. informativa dell'U.P.L.M.O. e v. copia del libro matricola della S.T.A. s.r.l.;

d) la Pinarelli venne avviata come demi-chef de rang, con inquadramento al V livello del C.C.N.L. PP.EE. ed una retribuzione-base mensile lorda di L. 1.600.834, oltre ad un «premio» di L. 150.000 mensili (v. buste-paga dei mesi di ottobre e novembre 1993, trasmesse in copia dall'attuale datrice di lavoro della Pinarelli): nel mese di ottobre 1993 — v. richiesta del legale della ricorrente in data 11 ottobre 1993 — la retribuzione mensile lorda che avrebbe percepito la Pinarelli alle dipendenze della Delthotél S.p.a. — e «presa a base» della rivendicazione delle 15 mensilità ex legge n. 108/1990 — sarebbe stata di L. 1.687.419.

Il maggior importo mensile deriva dal fatto che la Pinarelli presso la società opponente era inquadrata al IV livello del C.C.N.L. PP.EE., pur svolgendo mansioni di cameriera ai piani, esclusivamente in quanto, provenendo da altra provincia — la ricorrente abita a Massa —, la stessa avrebbe potuto essere avviata con un inquadramento di IV livello;

e) la Pinarelli, come visto, presso l'Hotel Excelsior svolge mansioni di demi-chef de rang qualitativamente e professionalmente di certo più gratificante di quella di cameriera ai piani già svolte all'Hotel Byron di Forte dei Marmi;

f) l'Hotel Excelsior, è un hotel «a quattro stelle» e quindi, presuntivamente di elevato «tenore» e di ottima qualità dei servizi resi alla clientela, non troppo difforni da quelli resi dall'Hotel Byron in «cinque stelle»;

g) la ricorrente, infine, abita a Massa ed è quindi più «agevolata» nel raggiungere il nuovo posto di lavoro, sito in Marina di Massa piuttosto che il precedente Hotel Byron posto in Forte dei Marmi.

Alla luce dei «dati fattuali» sopra richiamati appare di tutta evidenza come la Pinarelli, allorché per la prima volta dichiarò di optare per le quindici mensilità di retribuzione previste dalla legge n. 108/1990 in luogo della reintegra (v. la richiamata lettera racc.ta del giorno 11 ottobre 1993), già disponeva — da oltre due mesi — di un nuovo posto di lavoro che, senza arrecarle alcun pregiudizio in ordine alla «professionalità», al trattamento retributivo (le circa 87.000 lire lorde di «differenza-salario» tra il IV ed il V livello contrattuale ed il circa 1 anno e mezzo di anzianità lavorativa maturato alle dipendenze della Delthotél S.p.a. erano sicuramente «compensate» dal «premio ad personam» di L. 150.000 mensili riconosciute dalla S.T.A. S.r.l.), alla stabilità del posto di lavoro, era, oltretutto, «più comodo e facilmente raggiungibile» del precedente.

Da considerare, poi, che il licenziamento intimato alla Pinarelli dalla società opponente fu determinato esclusivamente da motivi «oggettivi» collegati ad un calo di presenze della clientela e che in nessun modo tale risoluzione fu «concausata» da valutazioni di ordine personale, talché — come emerso nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento — i rapporti «tra le parti» furono sempre caratterizzati da reciproca stima e rispetto.

Se queste sono le «coordinate» della fattispecie in esame, questo giudice ritiene che «vi sia materia» per sottoporre di nuovo all'attenzione della Corte costituzionale la legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108.

La Corte si è già pronunciata in più occasioni respingendo le questioni di costituzionalità sollevate con riguardo agli art. 3, 24 e 41 della Costituzione da vari giudici di merito (v. sentenze n. 81/1992, n. 160/1992 e n. 426/1992).

Lo scrivente, senza riproporre questioni già oggetto di esame da parte della Corte, tenuto conto della specifica peculiarità della fattispecie, ritiene che la norma richiamata possa essere censurata esclusivamente sotto il profilo del principio di razionalità ogni qual volta l'opzione da parte del lavoratore illegittimamente licenziato per le quindici mensilità in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro non sia supportata da «giusti motivi»; da valutarsi da parte del giudice di merito, e finisca con il configurarsi come una forma di «arricchimento senza titolo».

Tra i giusti motivi, in via esemplificativa, potranno essere annoverati il mancato reperimento di un posto di lavoro al momento in cui l'opzione viene esercitata, il reperimento di un posto di lavoro «comparativamente ed apprezzabilmente» peggiore rispetto a quello in cui il lavoratore dovrebbe essere reintegrato (con riguardo al trattamento retributivo, alla specificità professionale, alla stabilità, al disagio personale, alle «difficoltà psicologiche» di reinserimento nel precedente posto di lavoro...).

Diversamente opinando, con riguardo alle «conseguenze paradossali» che si avrebbero nel caso in esame, la società opponente, pur volendo reintegrare al lavoro la ricorrente — apprezzata, come visto, nel corso del rapporto e licenziata solo per «ragioni di natura oggettiva» —, non potrebbe farlo solo perché questa, avendo nel frattempo reperito altro analogo e per lei «più comodo» posto di lavoro, «intende lucrare le quindici mensilità» esercitando l'opzione di cui alla legge n. 108/1990.

La soluzione del caso in esame («scontata» in forza della disposizione di cui al richiamato art. 18, quinto comma, della legge n. 300/1970, così come modif. dall'art. 1 della legge n. 108/1990) e, cioè, la condanna della società opponente — previa reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta — al pagamento delle quindici mensilità di retribuzione alla dipendente appare, a giudizio dello scrivente, di manifesta irrazionalità.

Al riguardo, si richiama la costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale, in mancanza di un *tertium comparationis*, una valutazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione può essere fondata soltanto su una irrazionalità manifesta, irrefutabile, che nel caso di specie pare allo scrivente sussistere per le ragioni sopra illustrate.

La questione di costituzionalità che in questa sede viene sollevata, come emerge dalla precedente espositiva, appare rilevante ai fini della decisione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Letti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modif. dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui non subordina alla sussistenza di «giusti motivi», da valutarsi caso per caso da parte del giudice, la facoltà del lavoratore di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto;

Dispone di conseguenza l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pietrasanta, addì 6 aprile 1995

Il pretore giudice del lavoro: PIERI

Il collaboratore di cancelleria: BORDIERI

N. 395

Ordinanza emessa il 18 aprile 1995 dalla corte d'appello di Catanzaro sui ricorsi riuniti proposti da Parrotta Domenico contro il presidente del consiglio comunale di Pietrapaola ed altro proc. Repubblica presso il tribunale di Rossano contro Parrotta Domenico ed altri.

Elezioni - Ineleggibilità alle cariche pubbliche di sindaco, assessore e consigliere comunale di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive - Irrazionalità, disparità di trattamento ed incidenza sul diritto di elettorato passivo per la mancata previsione normativa delle ipotesi di porto e detenzione e la mancanza di congrua determinatezza e tipizzazione delle fattispecie assunte a causa ostativa del diritto di elettorato passivo stesso.

[Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi riuniti iscritti al n. 85 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1995 aventi ad oggetto i ricorsi in appello proposti rispettivamente da Parrotta Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viceconte e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rossano in data 17 gennaio 1995 nella causa elettorale vertente tra Parrotta Domenico e Vitale Giuseppe e presidente del consiglio comunale di Pietrapaola;

Letti i ricorsi e gli atti tutti di causa;

Udita la relazione del consigliere relatore;

Uditi il procuratore del ricorrente Parrotta ed il pubblico ministero in persona del dott. Giuseppe Chiaravallotti, avvocato generale presso questa Corte;

Ritenuto e considerato quanto segue;

Esposizione del fatto

Alle elezioni amministrative del 20 novembre 1993 Parrotta Domenico veniva eletto consigliere comunale nel comune di Pietrapaola e la sua elezione veniva convalidata dal consiglio.

Con nota del 13 settembre 1994 il prefetto della provincia di Cosenza rimetteva al presidente del consiglio comunale di Pietrapaola copia di sentenza penale pronunciata dal tribunale di Rossano in data 2 dicembre 1987, irrevocabile il 2 gennaio 1988, con la quale il Parrotta era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e L. 200.000 di multa per il delitto di cui agli articoli 12 e 14 della legge n. 479/1974 per avere illegalmente portato in luogo pubblico un fucile da caccia cal. 16, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuzione di cui all'art. 5 legge n. 897/1967.

Al Parrotta veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.

Il prefetto con la sopracitata nota rilevava che alla stregua della condanna riportata dal Parrotta doveva considerarsi nulla la sua elezione alla suindicata carica ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Con delibera del 12 ottobre 1994 il consiglio comunale di Pietrapaola revocava la convalida della elezione del Parrotta a consigliere e con successiva delibera dello stesso giorno lo surrogava col consigliere Vitale Giuseppe, primo dei non eletti nella stessa lista.

Avverso tali delibere proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 9-bis e 82 della legge 16 maggio 1960, n. 570, il Parrotta, evocando davanti al tribunale di Rossano il Vitale Giuseppe e il sindaco del comune di Pietrapaola ed il presidente di quel consiglio comunale perché venisse dichiarata la nullità o invalidità delle suddette delibere e dichiarata la insussistenza della ritenuta causa di ineleggibilità, con conseguente obbligo del consiglio di reintegrarlo immediatamente nella carica con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Nel costituirsi con propria memoria, il p.m. sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, lettera *a*) della legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante «norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali», nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate coloro che hanno riportato condanna per delitto «concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive», in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Con la suindicata sentenza il tribunale di Rossano ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. e, nel merito, ha rigettato per infondatezza il ricorso proposto dal Parrotta.

Con i proposti gravami il Parrotta ha censurato l'impugnata decisione per aver i primi giudici erroneamente interpretato la norma contenuta nell'art. 1, comma quarto, della legge n. 16/1992 assimilando la fattispecie di porto abusivo di arma comune con quella di «uso di trasporto» prevista dalla citata legge ed il p.m. ha riproposto all'attenzione di questa Corte la questione di legittimità costituzionale erroneamente disattesa dai primi giudici, richiedendo, in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza l'annullamento della delibera consiliare del 12 ottobre 1994 con le conseguenziali statuizioni reintegratorie di legge.

Motivi della decisione

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rossano ha, con il ricorso in appello, riproposto la questione di incostituzionalità sollevata in primo grado e dichiarata manifestamente infondata dai primi giudici, osservando specificamente che:

gli impedimenti al diritto di elettorato passivo, per un verso devono rispettare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e ribadito dall'art. 51 della Carta fondamentale e, per altro verso, non possono estendersi e dilatarsi oltre il limite strettamente necessario a garantire l'interesse pubblico, giacchè, per il succitato art. 51 della Costituzione, «l'eleggibilità è la regola, la ineleggibilità l'eccezione»;

che il legislatore del 1992, laddove, modificando i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha sancito, all'art. 1, lettera *a*), della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la ineleggibilità alle cariche pubbliche ivi indicate — tra cui quelle a sindaco, assessore e consigliere comunale — per chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, tra l'altro «per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive», si è sottratto all'ineludibile obbligo di congrua determinatezza o tipizzazione delle fattispecie assunte a causa ostativa all'esercizio del fondamentale diritto pubblico soggettivo di elettorato passivo.

La questione, contrariamente alle argomentazioni dei primi giudici, a parere di questa Corte è rilevante e non manifestamente infondata.

Può fondatamente dubitarsi che la norma sopra richiamata, avendo il legislatore previsto quale causa di ineleggibilità la condanna riportata per un delitto «concernente l'uso o il trasporto di armi», espressione quest'ultima del tutto generica e suscettibile di essere oggetto di interpretazione sino a ricomprendere le situazioni più diverse, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e sia con il successivo art. 51 che recita «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Già con altra pronuncia del 28 novembre 1972 la Corte costituzionale, in fattispecie analoga, rilevava quanto segue: è vero che l'art. 51 della Costituzione rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi ed ostativi, ma proprio perché quest'ultimi, risolvendosi in causa di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dello stesso art. 51, del libero accesso, in condizioni di uguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Sulla base di tali principi non possono non condividersi i profili di incostituzionalità della norma sopra richiamata dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse e meno gravi tali da non giustificare ragionevolmente l'ineleggibilità dovendosi convenire che:

la dizione lessicale del dettato normativo «delitti concernenti l'uso e trasporto di armi» non consente di individuare univocamente le specifiche fattispecie di reato per le quali il legislatore ha inteso riservare la causa di

ineleggibilità dovendosi, comunque, rilevare che l'espressione «uso di armi» non può essere assunta come equivalente a quella di porto e detenzione di armi giacché usare un'arma è cosa diversa dal mero portarla o dal semplice detenerla o trasportarla sia sotto il profilo lessicale e sia sotto il profilo concettuale e della sua specifica accezione giurisprudenziale ed anche legislativa;

la mancata previsione normativa delle ipotesi di porto e detenzioni di armi e l'utilizzazione della generica espressione «uso o trasporto» non esclude l'intenzione del legislatore di individuare altre ipotesi ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo o l'esclusione di determinate fattispecie criminose meno gravi dovendosi rilevare che nell'applicazione interpretativa restrittiva di detta norma sarebbe eleggibile alle precitate cariche rappresentative chi ad esempio abbia riportato condanna per il grave reato di porto abusivo di arma da guerra (art. 4 della legge n. 895/1967 e successive modificazioni: pena sino a dieci anni di reclusione), mentre sarebbe ineleggibile chi abbia riportato condanna per il più lieve delitto di semplice trasporto di armi, nell'ipotesi prevista dall'art. 18 della legge n. 110/1975 (pena sino ad un anno di reclusione) e, di contro, ad un'interpretazione estensiva verrebbero accomunate in una stessa gravissima sanzione ipotesi di ben diversa rilevanza nei limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantesi alle funzioni elettorali (col condannato per gravi reati di porto e detenzioni di armi, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali di guerra, sarebbe ugualmente ineleggibile, ad esempio, l'incauto erede che non abbia provveduto a nuovamente denunciare l'arma già denunciata dal sua dante causa).

Conclusivamente deve convenirsi che la norma in oggetto, introducendo nell'ordinamento cause di ineleggibilità non tipizzate con precisione e determinatezza, porta inevitabilmente a situazioni di persistente ed irrisolvibile incertezza, lasciando spazio ad interpretazioni più varie ed a decisioni, nella pratica giudiziaria, contrastanti e già verificatisi nell'ambito di questo circondario avendo il tribunale di Castrovillari, in fattispecie identica, con sentenza evocata dallo stesso ricorrente in prime cure ed allegata agli atti, accolto il ricorso evidenziando nella motivazione che allorquando la legge n. 16/1992 parla di uso e trasporto di armi, essendo tali fatti sufficientemente determinati e non comparabili (e men che meno equiparabili) a condotte, seppure simili, ampiamente differenti sia oggettivamente che soggettivamente, non è possibile intendere quei termini in accezione diverse, più ampie o semplicemente analogiche.

La Corte, pertanto, riconosciuta la rilevanza ai fini della decisione del ricorso in appello e della non manifesta infondatezza delle suindicate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera a) della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate coloro che hanno riportato condanna per delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e rimette le questioni stesse all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera a) della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate coloro che hanno riportato condanna per delitto «concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti»;

Per l'effetto sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 1995.

Il presidente: TUCCIO

Il consigliere estensore: ARCURI

N. 396

Ordinanza emessa l'8 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1995) dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Malferrari Massimiliana

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi che eccedono in misura superiore al venti per cento i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 o quelli stabiliti dalle regioni - Reato punibile con la sola pena pecuniaria, obblazionabile - Ritenuta omessa previsione di qualsiasi sanzione in caso di scarichi che recapitino in pubbliche fognature dotate di depuratore e in mancanza della normativa regionale di risanamento - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Mancata tutela della salute e dell'ambiente salubre.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, artt. 2, 3 e 6).

[Cost., artt. 3, 11 (recte: art. 10), e 32].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3563/1991 a carico di Malferrari Massimiliana imputata del reato p. e p. all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perché, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della S.r.l. Gironi (attività di produzione di generi di gastronomia), effettuava uno scarico di acque reflue in pubblica fognatura eccedente i limiti di accettabilità fissati nella tabella C allegata alla legge n. 319/1976 e al regolamento comunale per lo scarico in pubblica fognatura (azoto ammoniacale mg 36.8 e grassi e oli animali e vegetali mg 714). In Bologna il 7 agosto 1991.

Letti gli atti, osserva quanto segue, a scioglimento della riserva all'eccezione sollevata dal p.m. in udienza dibattimentale.

L'imputazione contestata si fonda sul superamento dei limiti tabellari previsti dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976.

Pertanto il d.-l. n. 537 del 17 settembre 1994, attualmente in vigore in attesa di conversione, ha modificato l'originaria disciplina legislativa degli scarichi, introducendo radicali innovazioni suscettibili di provocare effetti anche sotto il profilo dell'applicabilità della sanzione penale.

In particolare, per gli scarichi che recapitano in pubbliche fognature, l'art. 2 del citato d.-l. n. 537/1994 ha stabilito che gli stessi siano assoggettati al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella C soltanto prima dell'entrata in funzione dell'impianto di depurazione fognario.

Successivamente a tale data, invece, essi sono tenuti a rispettare i limiti imposti dal gestore della fognatura, stabiliti in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle fognature stesse definita dalla regione con il piano di risanamento delle acque.

La norma in questione, pertanto, esclude l'applicabilità di un regime tabellare uniforme su tutto il territorio nazionale (quale quello assicurato dalla tabella C allegata alla legge n. 319/1976) per gli scarichi che recapitano in fognatura ed introduce per gli stessi nuovi limiti di accettabilità da definirsi, con norme regolamentari, a cura di comuni, consorzi e province che provvedono alla gestione del servizio di fognatura.

Detti limiti, però, non potranno essere stabiliti prima che sia definita dalla regione, con l'approvazione del piano di risanamento, la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature la quale, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 dello stesso decreto-legge, potrà derogare anche in senso meno restrittivo, al regime tabellare dettato dalla legge n. 319/1976.

Va osservato, inoltre, che i limiti imposti con preesistenti regolamenti comunali non possono essere presi in considerazione dal momento che l'art. 1 del decreto-legge in questione fa salve soltanto le prescrizioni adottate in precedenza in materia dei soli scarichi civili non recapitanti in fognatura e di quelli delle fognature, senza minimamente accennare alle norme eventualmente già in vigore emanate dai gestori della fognatura.

Dopo l'entrata in funzione del depuratore fognario, dunque, gli scarichi allacciati alla fognatura o sono privi di limiti di accettabilità (se non è stata definita dalla regione la disciplina dello scarico fognario stesso) oppure sono disciplinabili in modo che può essere meno rigoroso di quello previsto dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, le modifiche apportate dal decreto-legge in questione per tal genere di scarichi sono ancora più rilevanti.

Con l'art. 3, infatti, è stato completamente riformulato proprio il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 attraverso la riscrittura della norma incriminatrice contestata nel presente procedimento.

L'inosservanza dei limiti di accettabilità è stata, in via generale, trasformata da contravvenzione in illecito amministrativo, ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dal secondo comma.

Tale ipotesi prevede ancora la sanzione penale (anche se non più della pena, congiunta ma soltanto della pena alternativa) purché si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi (tra i quali è classificabile quello da cui proviene lo scarico oggetto del procedimento) ed a condizione che vi sia stato un superamento maggiore del 20% « ... dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge o di quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 14, secondo comma ... ».

Dalla combinata lettura degli artt. 2 e 3 del decreto-legge, pertanto, si deve arrivare alla conclusione che, quando sia stato attivato il depuratore fognario, il mancato rispetto dei limiti di accettabilità determinati dal gestore non sia sanzionabile penalmente (e nemmeno amministrativamente).

La norma incriminatrice (ed anche quella che prevede l'illecito amministrativo contemplata al primo comma), infatti, non opera un esplicito riferimento a detti limiti ma si è limitata a contemplare o i limiti tabellari (inapplicabili dopo l'entrata in funzione dell'impianto) o quelli che la regione stabilisce con il piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 (che riguardano altri scarichi ma non gli scarichi in fognatura).

Essendosi accertato che la fognatura cui era allacciato lo scarico oggetto del procedimento era dotata di impianto di depurazione attivato dai circa 10 anni, si dovrebbe pervenire, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.l. 17 settembre 1994, n. 537, alla declaratoria di irrilevanza penale del fatto con conseguente proscioglimento dell'imputata.

Tuttavia insorgono nel giudicante dubbi in ordine alla costituzionalità delle norme citate che fanno apparire e non manifestamente infondata la relativa questione, la cui rilevanza appare con evidenza ove si consideri l'impossibilità di definire il procedimento senza dare applicazione alle norme richiamate.

Il contrasto con i precetti costituzionali deve essere ravvisato sotto i seguenti molteplici profili:

A) Contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Già altre ordinanze (cfr. pretura Terni 27 settembre 1994) hanno sollevato censure al riguardo.

Pur partendo da analoghe premesse, il giudicante ritiene sussistano ulteriori profili di illegittimità delle norme da sottoporre all'esame della ecc.ma Corte costituzionale.

La nuova normativa favorisce ingiustificatamente la condotta più grave di chi scarichi sostanze inquinanti rispetto a quella di chi scarichi senza autorizzazione (sanzionata con pena alternativa).

L'agevolazione discende non solo dall'aver sanzionato, in via generale, soltanto con la pena pecuniaria (meno grave in quella alternativa o congiunta) lo scarico con superamento dei limiti ma anche dal fatto di aver eliminato i limiti stessi e qualsiasi norma sanzionatoria per gli scarichi in pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione, quando manchi la normativa regionale di risanamento (come nelle fattispecie).

La Corte costituzionale ha più volte censurato, in passato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, leggi che favorivano chi avesse posto in essere la condotta più grave discriminando chi avesse realizzato il fatto meno offensivo dello stesso valore giuridico (Corte costituzionale sentenza n. 249/1993).

L'irragionevolezza della scelta legislativa, nel caso di specie, può essere ravvisata anche sotto altri profili.

Infatti non è giustificabile la scelta di non aver previsto specifici limiti per gli scarichi in fognatura quando non sia stato adottato il piano di risanamento.

Se potrebbe accettarsi l'idea di un abbandono del regime tabellare in favore di un altro regime che ad esso si sostituisca, al contrario diventa incomprensibile il motivo per cui, a seguito della sola attivazione dell'impianto di depurazione fognario, si debba subito rinunciare all'applicazione della tabella C per gli scarichi confluenti in fognatura senza avere la possibilità di applicare altri limiti per la mancanza del piano regionale di risanamento.

Gli scarichi da insediamenti produttivi in fognatura risultano essere, in detta ipotesi, sprovvisti di limiti e di sanzione, ad equiparati, quanto a trattamento giuridico, in modo del tutto irragionevole, agli scarichi in fognatura da insediamenti civili.

Né varrebbe sostenere, al contrario, che una qualche disciplina sanzionatoria potrebbe ricavarsi, per detti scarichi, dall'art. 22 della legge n. 319/1976 così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 537/1994.

La nuova norma, infatti, non solo depenalizza il precedente reato punito con la pena alternativa (e sarebbe, quindi, irragionevolmente più favorevole di quella tuttora contemplata al primo ed al secondo comma dell'art. 21), ma sanziona soltanto l'inosservanza delle «... prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità di cui al precedente art. 21».

Per esplicita volontà del legislatore, pertanto, essa non può più applicarsi per sanzionare un superamento dei limiti di accettabilità (così come, invece, nell'originaria formulazione era stato ritenuto possibile in relazione ad alcune categorie di scarichi).

B) Contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

Le norme in questione dovrebbero tutelare l'ambiente dall'inquinamento idrico così da assicurare, al tempo stesso, una difesa anticipata della salute dell'uomo, concepita dalla Costituzione come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Il carattere assoluto ed incompressibile del diritto porta ad escludere che lo Stato abbia il potere di restringerne gli spazi di fruibilità, consentendo, sia pure per interessi pubblici di particolare rilevanza, di aggravare le condizioni dell'ambiente determinandone l'insalubrità.

Il supremo Collegio ha più volte ribadito tale principio (cfr. ad esempio Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172) che impegna lo Stato a promuovere le migliori condizioni di salubrità dell'ambiente al fine di consentire, così come richiesto dall'art. 32 della Costituzione, la migliore difesa della salute delle persone che in quell'ambiente vivono.

Non si vede come possano dirsi ispirate da un simile impegno promozionale le norme del decreto-legge che da un lato, almeno in certe condizioni, eliminano ogni limite e qualsiasi sanzione per gli scarichi in fognatura (proprio nel momento in cui, mancando il piano di risanamento, non esiste la possibilità giuridica di disciplinare lo scarico finale della fognatura che può, pertanto, essere effettuato senza alcuna limitazione) e, dall'altro, elevano indiscriminatamente del 20% tutti i limiti tabellari previsti per i diversi parametri, senza alcuna considerazione in ordine alla loro diversa pericolosità od in relazione agli effetti provocati sulla salute.

Così come risulta difficile comprendere come sia possibile affidare alla piena discrezionalità delle regioni (e persino dei gestori degli impianti di fognatura) il compito, delicatissimo, di fissare limiti di accettabilità che debbono salvaguardare non solo l'ambiente ma anche la salute delle persone.

Il carattere assoluto del diritto alla salute non consente una sua tutela differenziata a seconda delle diverse aree geografiche del paese e dipendente della maggiore o minore sensibilità dei loro amministratori.

Un regime che non assicuri un'uniformità di trattamento, sia pur minima, ai limiti di accettabilità degli scarichi idrici (che tanta parte hanno nella diffusione delle malattie, soprattutto di quelle infettive come il colera, come purtroppo recentemente sperimentato anche nel nostro Paese) non può dirsi conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 32 della Costituzione.

C) Contrasto con l'art. 11 della Costituzione.

In Europa la CEE ha da tempo varato una strategia che mira alla «gestione integrata delle acque» finalizzata ad un uso razionale delle risorse idriche.

Con una serie di direttive essa ha dato specifiche indicazioni in ordine ai problemi della qualità ecologica delle acque di superficie, del trattamento delle acque reflue urbane, delle sostanze pericolose scaricate in ambiente idrico e della qualità delle acque destinate al consumo umano.

La normativa comunitaria si è ispirata a principi molto semplici: da un lato ha dettato prescrizioni per impedire l'inquinamento della risorsa idrica, dall'altro ha dettato regole per evitare che l'uomo utilizzi acqua sprovvista di precisi requisiti di qualità tali da renderla sicura.

Si tratta di strategie difensive coordinate miranti al comune risultato di difendere la salute dell'uomo attraverso la tutela della salubrità dell'acqua.

In tale contesto gli Stati membri hanno il dovere di concorrere al raggiungimento degli scopi fissati dalla Comunità, varando la normativa che sia orientata a tal fine.

Uno dei requisiti che la normativa statale deve possedere per poter partecipare alla realizzazione del progetto comunitario è costituito dall'essere munita di sanzioni che abbiano « ... un carattere effettivo, congruo e dissuasivo » (così si è espressa la Corte di giustizia con sentenza del 21 settembre 1989).

Le norme in esame hanno, invece, ridotto la parte sanzionatoria che caratterizzava, originariamente, la normativa italiana di tutela dall'inquinamento idrico.

In tal modo hanno accentuato un divario già evidenziato da alcune sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia della CEE, formulate in relazione alla ritenuta permissività del sistema instaurato con la legge n. 319/1976 (si vedano, al riguardo, le sentenze del 13 dicembre 1990 e del 28 febbraio 1991).

Tale contrasto diventa esplicito quando il decreto-legge stabilisce, all'art. 1, che le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991.

Quella direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane avrebbe dovuto essere attuata nel giugno 1993 e non certo introducendo un sistema di liberalizzazione degli scarichi in pubblica fognatura quale quello che gli artt. 2 e 3 del decreto rendono, in taluni casi, inevitabile.

L'aperto contrasto con le prescrizioni contenute in una direttiva comunitaria da parte di una normativa statale varata successivamente alla scadenza del termine per il recepimento della stessa costituisce, soprattutto se valutato alla luce di altri indici di permissività del sistema che ancor più segnalano un divario tra ordinamento interno e diritto comunitario, un fattore decisivo nel far supporre la violazione del precetto contenuto nell'art. 11 della Costituzione secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale.

In tal caso, infatti, è evidente la volontà dello Stato di sottrarsi agli impegni assunti in sede comunitaria al cui rispetto esso invece è tenuto, oltre che dal vincolo sul piano internazionale derivante dalla ratifica del trattato, anche, sul piano interno, dalla norma costituzionale che consente le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Tutte le descritte eccezioni appaiono non manifestamente infondate e rilevanti per i motivi già illustrati.

Trattandosi di eccezioni sollevate *in malam partem* (dal momento che se fosse applicata la normativa della cui legittimità costituzionale si dubita l'imputata dovrebbe essere assolta), giova ricordare come le stesse siano state considerate ammissibili dalla Corte costituzionale sin da quando, con le sentenze nn. 148/1983 e 321/1983, essa ha ritenuto possibile il giudizio di costituzionalità nei confronti delle norme penali di favore, in modo da non privare la Corte di ogni strumento atto a garantire la preminenza della Costituzione sulla legislazione statale ordinaria.

Tutto quanto sopra premesso

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 11 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537;

Ordina conseguentemente la suspensio del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, infine, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Bologna, addì 8 novembre 1994

Il pretore: SCHIESARO

N. 397

Ordinanza emessa il 24 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1995) dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Nelson Jessica

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalità, tassatività e determinatezza del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, artt. 7 e 7-bis).

(Cost., artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 5498/1994 r.g.n.r., n. 856/1994 r.g. pretura nei confronti di Nelson Jessica per il reato di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1. — Il 22 giugno 1994 alle ore 15,10, Jessica Nelson, cittadina nigeriana, veniva arrestata da militari dell'Arma dei Carabinieri di Azzate: il 24 giugno 1994 è stata presentata al pretore per l'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero per il delitto di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993. L'arresto è stato convalidato; non è stata applicata alcuna misura cautelare; l'imputata ha chiesto il giudizio abbreviato ed il pubblico ministero vi ha consentito.

Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39; ritiene il pretore remittente che l'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, si ponga in contrasto con la Costituzione; e così pure l'intero art. 7 della stessa legge: non solo perché la norma sopra citata ha veste sanzionatoria rispetto a statuizioni dell'art. 7, ma anche perché in quest'ultimo si disciplina complessivamente un'attività amministrativa generatrice di provvedimenti oggetto di officioso esame di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865 allegato E, ogniquale volta il giudice penale — come in questo caso — sia chiamato ad applicare l'art. 7-bis.

L'art. 7-bis punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta dello straniero che, dopo l'emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano distrugga il passaporto o documento equipollente per sottrarsi al provvedimento di espulsione o che non si adoperi per ottenere il rilascio dei documenti di viaggio.

2. — La formulazione della norma viola ad avviso del remittente, il principio di tassatività, elevato a principio costituzionale dall'art. 25, secondo comma, della Carta.

Nella prima delle ipotesi delittuose (distruzione di documento) il legislatore ha costruito un reato commissivo a dolo specifico; la condotta materiale vi appare sufficientemente descritta; può soltanto osservarsi come la prova dell'elemento soggettivo risulti praticamente impossibile.

Nella ipotesi di «mancata attivazione», per contro, la formulazione della fattispecie è tanto approssimativa da non consentire la ricostruzione e classificazione del reato. Se si trattasse di un reato permanente il soggetto attivo sarebbe in condizione di rimuovere una situazione antigiuridica volontariamente instaurata e mantenuta «adoperandosi» per ottenere il documento di viaggio: ma non è dato comprendere dalla formulazione della norma quando si instauri quel minimo di mantenimento della situazione offensiva necessario per la sussistenza del reato: e ciò in quanto manca qualsiasi coordinamento con l'art. 7 anche attraverso riferimenti temporali e decorrenze precise, tali da consentire, sotto altro profilo, di stabilire se l'adempimento del dovere di attivarsi sia soggetto a termine perentorio o ordinatorio; se l'«adoperarsi» del soggetto possa utilmente intervenire in qualsiasi momento; se via sia una lesione perdurante dopo una scadenza precisa.

Sembra però ugualmente da escludere che ci si trovi di fronte ad un reato (omissivo proprio) istantaneo (eventualmente — laddove si accetti questa classificazione — con effetti permanenti): perché si dovrebbe individuare un momento iniziale qualificato nel quale si integra (ma non si esaurisce) l'offesa: e questo dovrebbe essere — in difetto di specifica indicazione nelle norme — il primo momento utile all'extracomunitario per «adoperarsi»: ma poiché il

contenuto semantico di questo termine non rinvia ad una realtà percepibile con sufficiente certezza, quel momento tende a coincidere, logicamente e temporalmente, con il momento stesso della notifica del decreto di espulsione. Sicché da subito l'extracomunitario sarebbe arrestabile, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma, qualora la sua prima e unica attività dopo essere stato espulso non fosse quella di recarsi presso l'autorità diplomatica o consolare per ottenere il documento di viaggio. Così pure dovrebbe procedersi ad immediato arresto, ai sensi della norma da ultimo citata, subito dopo la conclusione di un processo nel quale l'extracomunitario fosse stato condannato per violazione dell'art. 7-bis o dell'art. 7.12-sexies della legge n. 39/1990 con il beneficio della pena sospesa, se appena letto il dispositivo non si dirigesse immediatamente al proprio consolato; ed ancora si dovrebbe arrestare il soggetto scarcerato ed a suo tempo colpito da provvedimento di espulsione non appena uscito dall'istituto di custodia per fine pena; stessa sorte — nell'indeterminatezza della fattispecie — dovrebbe avere l'extracomunitario che ad esito dell'udienza di convalida nella quale non fosse stata applicata alcuna misura cautelare (o una misura diversa dalla custodia in carcere o dagli arresti domiciliari) chiedesse un termine a difesa, con la volontà di partecipare al processo e quindi di permanere nel territorio italiano fino alla conclusione di questo (posto che l'art. 7.12-quinquies riguarda altro ambito, in relazione all'art. 7.12-bis; e comunque anche un'applicazione estesa della norma non copre attività complementari inerenti la posizione processuale dell'espulso, del tipo colloqui con il proprio difensore fuori dell'udienza: con conseguente ulteriore ipotizzabile violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione). E gli esempi non finiscono qui posta la varietà delle combinazioni che rimangono irrisolte dal difetto di tassatività della fattispecie.

La migliore riprova dell'insufficiente determinatezza della fattispecie sta in due dati di esperienza applicativa delle norme di cui si tratta: da un lato i destinatari del precetto non appaiono in grado di conoscerne il contenuto: a soggetti con scarsa conoscenza della lingua italiana scritta vengono consegnati documenti prestampati contenenti espulsione ed intimidazione, eventualmente tradotti in una lingua europea loro assegnata come presumibilmente conosciuta in base ad ascendenze coloniali; con questo atto formale il funzionario pubblico ha «chiuso la pratica» consegnando un soggetto ignaro del presidio sanzionatorio al suo «mancato adoperarsi» alle cure della giustizia penale come unica alternativa alla clandestinità.

E dall'altro lato, la violazione del principio di tassatività produce l'effetto tipico di pregiudicare l'obbligatorietà dell'azione penale, posto che, al fine di dare un minimo di effettività alle norme, nella prassi le procure della Repubblica presso le preture tendono ad aggiungere alla formulazione testuale elementi ulteriori (tipicamente il numero di mesi trascorsi in Italia dallo straniero dopo l'espulsione) che consentano un esercizio «ragionevole» dell'azione penale.

3. — Gli artt. 7 e 7-bis della legge n. 39/1990, violano l'art. 24, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della Costituzione; infatti, quand'anche non si dovesse ritenere sussistente il lamentato difetto di tassatività, nel concetto di «mancato adoperarsi» di cui all'art. 7-bis — stante la sua formulazione comunque estremamente generica — dovrebbe rientrare qualsiasi comportamento attivamente finalizzato ad opporsi alle determinazioni dell'autorità amministrativa: ricorrere in via amministrativa o in via giurisdizionale amministrativa contro il provvedimento di espulsione è comportamento diametralmente opposto all'attivarsi per lasciare il territorio italiano e manifesta opposta volontà; ed allora il normale esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24, primo comma della Costituzione garantisce a «tutti» senza distinzione di cittadinanza; l'invocare la tutela dei propri interessi legittimi nelle forme previste dalla legge: devono ritenersi comportamenti che l'eventuale legittimità (successivamente riconosciuta) del provvedimento di espulsione farebbe retrospettivamente qualificare come penalmente rilevanti: il che pare in deciso contrasto con le norme costituzionali citate.

Si aggiunga che l'art. 113 della Costituzione articola complessivamente il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione in maniera tale da non lasciare alcuna zona d'ombra: laddove dichiara ammessa «sempre» la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. (primo comma); vieta esclusioni o limitazioni di tutela (secondo comma); demanda alla legge la disciplina strutturale e funzionale dei relativi «organi di giurisdizione». Nell'art. 7, settimo comma, per contro, si prevede che a seguito dell'intimidazione lo straniero debba abbandonare entro quindici giorni il territorio dello Stato non potendo quindi sfruttare, come qualsiasi altro soggetto, i termini più ampi previsti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali amministrativi; si tratta di contrasto non componibile a livello interpretativo, non essendo in alcun modo verificabile la natura eventualmente derogatoria del citato settimo comma.

Se poi, come emerge dall'art. 7, undicesimo comma, si ammette che il provvedimento di espulsione possa riguardare soggetto del quale è ignota l'identità, si prevede l'emanazione di un provvedimento amministrativo strutturalmente carente di un elemento essenziale (il destinatario); con ciò dando per scontata la mancanza del vaglio fondamentale di legittimità degli atti da compiersi da parte della stessa amministrazione, presupposto per consentire l'esame eventuale da parte del giudice amministrativo.

4. — Gli artt. 7 e 7-bis della legge n. 39/1990, violano l'art. 24, terzo comma, della Costituzione; il cittadino extracomunitario incorso in provvedimento di espulsione, se non abiente (e questa è la realtà nella quasi totalità dei casi concreti) non ha la possibilità di farsi assistere nelle forme previste dalle leggi sul gratuito patrocinio in controversie in cui possa far valere un proprio diritto in Italia: qualsiasi sua iniziativa per ottenere quanto garantito (a cittadini italiani e non) dalla citata norma costituzionale ne svelerebbe la posizione irregolare; e soprattutto costituirebbe — nei limiti in cui, poste le dubitative premesse in punto di tassatività, è possibile dare senso alla norma — comportamento contrario a quanto richiesto dall'art. 7-bis; e comunque, ancora sotto il profilo del contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, deve osservarsi che esercitando in sede giurisdizionale qualsiasi proprio fondato diritto, l'extracomunitario si dovrebbe consapevolmente esporre ad indagine su un proprio comportamento penalmente rilevante.

Il sistema delineato dagli artt. 7 e 7-bis della legge n. 39/1990 è quindi tale da creare una categoria di soggetti assolutamente privi di concreta possibilità di tutela giurisdizionale dei propri diritti: con evidente contrasto con le norme costituzionali da ultimo richiamate; che crea una categoria di contraenti debolissimi, i quali mai potranno difendersi legalmente dagli abusi di controparti consapevoli di questa condizione.

5. — Più volte la Corte costituzionale ha avuto occasione di ripetere che l'esercizio della discrezionalità del legislatore esula dal giudizio di legittimità costituzionale: ma non si può ritenere che il legislatore scegliendo di attribuire rilevanza penale a taluni comportamenti possa spingersi sino a violare il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione anche nella sua veste di altissima espressione del rifiuto di utilizzare l'individuo e le sue libertà in maniera puramente strumentale.

E qui ci si trova di fronte ad un uso della sanzione penale del tutto confliggente con il principio costituzionale, posto che se ne fa un succedaneo della ordinaria attività amministrativa.

Si dà cioè per acquisita l'incapacità della pubblica amministrazione di portare ad esecuzione i propri provvedimenti (di espulsione); e si fa della nuova figura del «provvedimento amministrativo esecutivo ineseguibile» il presupposto di un reato. Si sanzionano penalmente comportamenti direttamente o indirettamente oppositivi del privato all'esecuzione del provvedimento di espulsione: comportamenti che rispetto ad una ordinata ed efficiente attività amministrativa dovrebbero risultare comunque superabili.

Sicché la responsabilità penale sarà in radice esclusa nel caso in cui l'amministrazione esegua effettivamente (come dovrebbe essere naturale) i propri provvedimenti; mentre vi potrà essere nei casi in cui l'amministrazione sia incapace di portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione.

E si verrà in questi casi a condannare a pena detentiva un individuo per l'incapacità dell'amministrazione di eseguire a tempo debito il proprio provvedimento di espulsione. La conferma si trova nell'art. 7; in cui si prevede (ai commi quinto e settimo) l'«accompagnamento alla frontiera», con intervento coattivo effettivo dell'autorità amministrativa: ma anche (sempre nel settimo comma) l'«esecuzione» dell'espulsione «mediante intimazione» ad abbandonare il territorio dello Stato. Con evidente finzione di attività amministrativa.

La norma finisce con l'essere costruita per consegnare alla giustizia penale «esemplarmente» gli stranieri espulsi che certamente non lasceranno il territorio nazionale (senza riuscire a vivere in clandestinità, privilegio riservato a chi può contare su strutture di sostegno, magari criminali) perché è del tutto irragionevole pensare che essi si attiveranno in supplenza di un'autorità amministrativa non attrezzata per rendere effettivi i propri provvedimenti (anche attraverso il contatto diretto ed istituzionale con quelle autorità diplomatiche e consolari alle quali l'espulso, ignorandone spesso esistenza ed ubicazione, dovrebbe senza ritardo dirigersi).

6. — Infine, se la Repubblica, in forza dell'art. 2 della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non pare giustificato da esigenze di tutela della collettività né dalla cura di altro interesse costituzionalmente tutelato che ai cittadini extracomunitari incorsi in provvedimenti di espulsione venga offerta — dalle norme che si rimettono all'esame della Corte costituzionale — come unica alternativa alla sanzione penale della reclusione minima di sei mesi o all'effettivo ritorno in Paesi che la divisione internazionale delle risorse e del lavoro ha reso luoghi in cui è dubbia la possibilità di fisica sopravvivenza, la negazione della propria identità e la rinuncia a qualsiasi diritto.

Per evitare di porre a repentaglio la propria vita; per evitare di essere condannato a una pena detentiva, l'extracomunitario espulso relativamente al quale la pubblica amministrazione italiana non sia stata in grado di rendere effettivi i propri provvedimenti, rimarrà in Italia senza la possibilità di identificarsi con un nome e senza la possibilità di ottenere qualsiasi tutela giuridica, sanitaria, sociale.

Il che pare eccedere il ragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore che la Costituzione consente — in relazione alla diversa posizione dello straniero — nei termini riconosciuti dalla Corte costituzionale (sentenze: n. 244/1974; n. 62/1994).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, in relazione agli artt. 2; 24, primo e terzo comma; 113, primo comma; 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti del presente processo alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al pubblico ministero, all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Varese, addì 24 giugno 1994

Il pretore: BATTARINO

95C0786

N. 398

Ordinanza emessa il 28 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1995) dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Berkane Yassine

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalità, tassatività e determinatezza del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, artt. 7 e 7-bis).

(Cost., artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 5626/1994 r.g.n.r., n. 870/1994 r.g. pretura nei confronti di Berkane Yassine per il reato di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1. — Il 27 giugno 1994, Yassine Berkane, cittadino algerino, veniva arrestato da agenti della Polizia di Stato: il giorno successivo è stato presentato al pretore per udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero per il delitto di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993. L'arresto è stato convalidato; non è stata richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare.

La prosecuzione del giudizio e la sua definizione nelle forme previste dai commi sesto, settimo od ottavo dell'art. 566 c.p.p. non può prescindere dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, che questo pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio. La questione riguarda ad avviso del remittente sia l'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, norma sanzionatoria, sia l'intero art. 7 della stessa legge nel quale si disciplina complessivamente un'attività amministrativa generatrice di provvedimenti oggetto di officioso esame di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865 allegato E, ogniquale volta il giudice penale — come in questo caso — sia chiamato ad applicare l'art. 7-bis.

L'art. 7-bis punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta dello straniero che, dopo l'emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano distrugga il passaporto o documento equipollente per sottrarsi al provvedimento di espulsione o che non si adoperi per ottenere il rilascio dei documenti di viaggio.

2. — La formulazione della norma viola ad avviso del remittente, il principio di tassatività, elevato a principio costituzionale dall'art. 25, secondo comma, della Carta.

Nella prima delle ipotesi delittuose (distruzione di documento) il legislatore ha costruito un reato commissivo a dolo specifico; la condotta materiale vi appare sufficientemente descritta; può soltanto osservarsi come la prova dell'elemento soggettivo risulti praticamente impossibile, salvo che vi si voglia, discutibilmente, riconoscere un caso di *dolus in re ipsa*.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 397/1995).

95C0787

N. 399

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sui ricorsi riuniti proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri*

Forze armate - Arma dei carabinieri - Inquadramento nel ruolo speciale degli ufficiali - Possibilità di iscrizioni in detto ruolo solo degli ufficiali provenienti dai corsi di accademia, dei sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. e degli ufficiali subalterni di complemento che abbiano compiuto il servizio di prima nomina - Mancata previsione della possibilità di inquadramento nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento transitati in s.p.e. per effetto della legge n. 404/1990 - Ingiustificato deterioro trattamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento rispetto agli altri ufficiali in servizio permanente effettivo nonché rispetto agli stessi ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Esercito e della Marina per i quali è previsto un meccanismo di accesso al ruolo speciale in base alla sola e mera anzianità di servizio - Richiesta di riesame della sentenza n. 467/1994.

(D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 11).

(Cost., artt. 3, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

1) sul ricorso n. 16420/1993 proposto da Fernando Antonio Acampora, Gianfranco Ciano, Antonio Fortunato, Massimo Milli, Vittorio Zacheo, Antonello Tenardi, Enrico Brugnoli, Angelo Chirico, Pietro Paolo Elefante, Angelo Conforti, Marco Talini, Giovanni De Vittorio, Pasqualino Ippolito, Giuseppe Italiano, Andrea Benedetti Michelangeli, Federico Tursi, Giuseppe De Noia, Nicola Portoghese, Giovanni Pino, Antonino Romeo, Luigi Amendolara, Giovanni Genta, Edoardo Cappellano, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Schwarzenberg ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Monte delle Gioie, 24;

2) sul ricorso n. 16421/1993 proposto da Sebastiano Leotta, Rosario Mirra, Nicola Amoriello, Aniello Imperato, Mario Mengoni, Vincenzo Iamiglio, Piero Vespa, Gianfranco Dainese, Matteo Falagario, Nunzio Frasca, Italo Governatori, Luca Corbo, Giuseppe Massaro, Nicola Chironi, Luigi De Iorio, Francesco Sileri, Gennaro Perillo, Bruno Dandolo, Ugo Fanfulla Colonna, Francesco Maria Benedetti Aloisi, come sopra rappresentati e difesi; Sebastiano Leotta è rappresentato e difeso anche dall'avv. Massimo Luciani;

3) sul ricorso n. 255/1994 proposto da Gianfranco Filoia, Giovanni Scialdone e Antonino Falconeri, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte delle Gioie, presso lo studio dell'avv. Claudio Schwarzenberg che in unione disgiunta all'avv. Maria Antonelli e al dott. proc. Roberto Modena li rappresenta e difende;

contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e con l'intervento *ad opponendum* (ricorso n. 16421/1993) di: Giovanni Catelli, Domenico De Marco, Giuseppe Mascia, Riccardo Sala, Guglielmo Di Giorgio, Alberto Derogibus, Agostino Capanna, Enzo Penzo, Enrico de Sinno, Gino Carusi, Mario Tranquilli, Augusto Ciarcia, Pierluigi Giannandrea, Guido Ugenti, Massimiliano Solimene, Leonardo Pinnelli, Felice Casale, Giuliano Scandone, Antonio Paradiso, Domenico Pomi, Antonio Rizzacasa, Luigi De Sanctis, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli presso il cui studio in Roma, viale Regina Margherita, 46, sono elettivamente domiciliati; per l'annullamento dei provvedimenti di date diverse e di contenuto identico emessi dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - 3ª divisione SAUSP - 1ª Sezione - con i quali non è stata accolta l'istanza presentata dai ricorrenti di transitare nel ruolo speciale ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di Catelli Giovanni ed altri (ric. n. 16421/1993);

Visti gli atti tutti delle cause;

Udito alla pubblica udienza del 29 maggio 1995 il relatore del consigliere N. Amodio e uditi altresì il dott. proc. R. Modena in sostituzione dell'avv. Schwarzenberg e l'avv. Sorrentino in sostituzione dell'avv. M. Luciani per i ricorrenti, l'avv. dello Stato G. D'Elia per l'amministrazione resistente e l'avv. R. Frascaroli per gli interventori.

Ritenuto in fatto, e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. — Con i tre ricorsi indicati in epigrafe, alcuni ufficiali, appartenenti tutti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo dell'Arma dei Carabinieri, hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti di date diverse e di identico contenuto, con i quali il Ministero della difesa ha respinto le loro istanze dirette a conseguire il passaggio nel ruolo speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117.

Essi hanno dedotto, il seguente comune motivo: «Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento di potere. Illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993 con riferimento all'art. 2, primo comma, della Costituzione».

Alcuni ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, ed aspiranti al passaggio nel ruolo speciale, si costituiscono in giudizio ed hanno proposto intervento in ordine al ricorso n. 16421/1993 quali cotrointeressati per opporsi alle pretese dei ricorrenti ritenute infondate.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio, ha confutato le doglianze mosse *ex adverso*, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

2. — Ritenendo rilevante ai fini della decisione l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117, sollevata dai ricorrenti, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questo tribunale, riuniti i ricorsi in epigrafe, sospendeva il giudizio su di essi disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della eccepita questione.

Con sentenza n. 467 del 30 dicembre 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della menzionata questione, giacché la disposizione impugnata (art. 9 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993) riguarda la disciplina a regime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri, mentre il giudice rimettente deve fare applicazione ai fini della definizione del giudizio di merito della disciplina relativa alla prima costituzione del ruolo, contenuta in altri articoli dello stesso testo normativo che non sono stati impugnati.

3. — Il 15 gennaio 1995 la difesa dei ricorrenti ha comandato il prelievo della causa per riproporre la questione di illegittimità costituzionale nei modi e nei termini indicati dalla Corte costituzionale.

Con memoria a firma degli avvocati Massimo Luciani e Claudio Schwarzenberg, il primo quale difensore del ricorrente Sebastiano Leotta, è stata sollevata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993, per violazione degli artt. 76 e 97 in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.

La violazione dell'art. 76 sarebbe stata perpetrata dal Governo nell'aver ecceduto dalla delega conferitagli dal legislatore con l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217; la violazione dell'art. 3 viene lamentata per una disparità di trattamento fra gli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e dei primi con gli ufficiali appartenenti ai ruoli delle altre Forze armate; la violazione dell'art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione viene ravvisata in quanto la disposizione censurata collide con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Con memoria depositata il 18 maggio 1995 l'amministrazione resistente ha contestato ai ricorrenti la possibilità di sollevare nuove questioni di costituzionalità ed ha negato al giudice adito la potestà di sollevarle d'ufficio, a causa della mancata formulazione di apposito e tempestivo motivo di impugnazione in tal senso, chiedendo nelle conclusioni la reiezione dei ricorsi.

Nelle brevi note d'udienza depositate il 29 maggio 1995 gli intervenienti hanno eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio nonché per proposizione tardiva di un nuovo motivo riferito a normative diverse da quella originariamente trattata; hanno denunciato altresì l'improponibilità della domanda, così come prospettata, per l'effetto preclusivo scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 30 dicembre 1994 avente sostanziale contenuto decisorio; pertanto hanno chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. — Con ordinanza n. 1465/1994 in data 11 luglio 1994, pubblicata il 5 ottobre successivo, con cui questo tribunale aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale per decidere sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993, era stato sottolineato che la controversia nasce dall'impugnazione dei provvedimenti, di identico contenuto e forma, con i quali il Ministero della difesa ha respinto l'istanza presentata da ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo dell'Arma dei Carabinieri e diretta ad

ottenere il passaggio nel ruolo speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993. I relativi ricorsi, pertanto, sono stati riuniti in quanto, ponendo la stessa questione sono oggettivamente connessi.

2. — La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1994, n. 467, ha dichiarato inammissibile la questione.

Analoga questione di legittimità costituzionale viene sollevata ora dai ricorrenti, che ne indicano puntualmente e nel dettaglio i motivi.

3. — Gli intervenienti, che partecipano al giudizio di cui al ricorso n. 16421/1993, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso stesso per difetto del contraddittorio, non risultando esso ritualmente notificato a tutti i controinteressati.

Al riguardo, occorre precisare che gli intervenienti sono ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio permanente effettivo dell'Arma dei Carabinieri ed hanno presentato domanda di transito nel nuovo ruolo speciale di cui d.lgs. n. 117/1993. Essi, ritenendo di aver un reale ed attuale interesse all'esito della vertenza nel senso che un eventuale accoglimento del ricorso si ripercuoterebbe negativamente sulla loro posizione di aspiranti al passaggio in ragione della saturazione dei posti hanno spiegato intervento *ad opponendum* proponendosi quali controinteressati.

È noto che i controinteressati al ricorso sono quei soggetti nei cui confronti il provvedimento giurisdizionale richiesto dal ricorrente produrrebbe uno svantaggio; essi sono dunque coloro che traggono vantaggio dall'atto che il ricorrente afferma invece produrre una lesione nella propria sfera giuridica.

Nel caso di specie, gli attuali intervenienti non possono essere considerati controinteressati in senso formale in quanto il danno che essi paventano — consistente nella saturazione dei posti — appare solo eventuale e comunque futuro.

Ed invero il secondo comma dell'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117 prevede espressamente che nella fase di costituzione iniziale del ruolo speciale, qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, una apposita Commissione proceda alla formazione di distinte graduatorie per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge n. 1137 del 1955. Né peraltro gli intervenienti hanno offerto il benché minimo indizio di prova dell'avvenuta saturazione del ruolo.

L'eccezione allora non può trovare in questa sede utile ingresso, atteso che nella fattispecie non sono configurabili controinteressati in senso formale.

4. — Va quindi esaminata l'ulteriore eccezione formulata dalla difesa dell'Amministrazione resistente e da quella degli intervenienti, secondo cui i ricorrenti sarebbero decaduti dalla possibilità di sollevare nuove questioni di costituzionalità, ed il Giudice adito non avrebbe potestà di sollevarle d'ufficio, non essendo stato in tal senso formulato apposito tempestivo motivo di impugnazione. Inoltre, la difesa degli interventori eccepisce in particolare l'improponibilità della domanda stessa per l'effetto preclusivo scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 30 dicembre 1994 avente sostanziale contenuto decisorio.

Le eccezioni non sono fondate.

Va preliminarmente rilevato che ad avviso di questo Tribunale nessun ostacolo alla proponibilità di ulteriori questioni incidentali di legittimità costituzionale può derivare, nell'attuale fase del giudizio, dalla decisione richiamata della Corte costituzionale.

La stessa Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la proposizione di questioni analoghe o identiche ad altre già dichiarate inammissibili solo quando la originaria pronuncia di inammissibilità aveva natura decisoria (ordinanza n. 536 del 10 maggio 1988). Ciò significa che il Collegio può sollevare una nuova questione, qualora ne sia possibile eliminare i vizi che avevano determinato la declaratoria di inammissibilità.

Ora nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità si radica nella *aberratio ictus* determinata dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione, con la quale si individuò erroneamente nell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 1993 — e non già nell'art. 11 della stessa fonte normativa — la disposizione ritenuta viziata da illegittimità costituzionale.

Nessun vincolo sussiste, poi, in riferimento ai parametri ed ai profili di illegittimità costituzionale che possono essere invocati. La pronuncia di inammissibilità ha infatti definito il giudizio introdotto con l'ordinanza n. 1465/1994.

Poiché quello che si richiede è un giudizio di costituzionalità nuovo e diverso, non solo possono essere modificate le originarie argomentazioni, ma possono invocarsi parametri affatto nuovi, come ammesso dalla stessa Corte costituzionale che, con la sent. n. 55/1993, ebbe a pronunciarsi su di una ordinanza che faceva seguito addirittura ad una mera restituzione degli atti per riesame della rilevanza, provvedimento in cui la natura decisoria è quanto meno dubbia, come non è certamente la pronuncia di inammissibilità.

In ogni caso, a differenza di quanto mostra di ritenere la difesa dell'Amministrazione resistente, al Giudice non è in alcun modo vietato rilevare d'ufficio questioni di legittimità costituzionale, essendo egli tenuto solamente a fare le dovute valutazioni sulla rilevanza e sulla fondatezza delle questioni stesse, prima di decidere se investire o no la Corte costituzionale delle questioni medesime.

D'altro canto è stata la stessa Corte costituzionale ad indicare nella sentenza n. 467/1994 i modi ed i termini della più corretta impostazione della questione di costituzionalità.

5. — Lesivo delle posizioni giuridiche garantite dall'ordinamento ai ricorrenti, e dei parametri costituzionali da essi invocati, è l'art. 11 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993, che disciplina la costituzione iniziale del ruolo speciale istituito dal precedente art. 8 e che si applica pertanto a tutti coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, sono in possesso dei requisiti ivi indicati. È proprio l'art. 11 che preclude ai ricorrenti l'accesso al nuovo ruolo speciale, ed è conseguenzialmente l'art. 11 che va qui censurato per i motivi di seguito illustrati.

5.1. — *Violazione dell'art. 76 della Costituzione.*

Il d.lgs. n. 117/1993 dà attuazione alla delega conferita al Governo dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217. Tale disposizione, dando mandato al Governo di disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ... mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli «normale», «speciale», e «tecnico», indice anche alcuni generalissimi principi e criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere.

Il legislatore delegante esprimeva, infatti, la volontà di istituire tre ruoli distinti, per caratteristiche, ma uniti da un evidente tratto comune: l'essere destinati ad accogliere «gli ufficiali in servizio permanente». Tutti gli ufficiali in servizio permanente, dunque, e non soltanto alcuni fra essi. Certo, la concreta attuazione di tale volontà sarebbe spettata, poi, al legislatore delegato, ma ciò non toglie che essa fosse indiscutibile ed inequivoca. La stessa Corte costituzionale lo ha già riconosciuto, affermando che la legge n. 217 del 1992 è «indicativa di una tendenza all'omogeneità», riguardo al trattamento degli ufficiali dei vari ruoli dell'Arma, anche se ovviamente ha ricollegato la concreta individuazione dei caratteri di tale «tendenza» all'attuazione che ne avrebbe dovuto dare il legislatore delegato (sent. 440 del 2 novembre 1992).

Tale situazione è mancata nel d.lgs. n. 117/1993, nel quale gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento, che pure — appartenendo alla categoria generale degli ufficiali in servizio permanente — avrebbero dovuto essere considerati per l'immissione nei nuovi ruoli, sono stati del tutto esclusi dal nuovo regime, in violazione della «tendenza» espressa dalla legge di delega.

L'eccesso di delega viene ancor più in evidenza, ove la legge n. 217/1992 venga interpretata alla luce dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2, comma secondo.

A tale proposito, occorre rammentare che i pareri delle Camere, obbligatori ma non vincolanti, hanno un valore interpretativo notevolissimo. In proposito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 16 maggio 1957 aveva chiarito che la mancanza di vincolatività «non vuol dire che a quel parere non si debba riconoscere un valore notevole, specialmente quando sia stato espresso all'unanimità, ... potendo anche esso fornire elementi di valutazione degni della massima considerazione»; e con la sent. n. 57 del 1982 precisa che tale parere è «particolarmente idoneo per sua natura (si riferisce alla natura delle Commissioni parlamentari) a ricostruire la volontà del legislatore delegante».

In definitiva i pareri delle Commissioni parlamentari sono obbligatori e, pur non essendo vincolanti, sono assistiti da una peculiare efficacia interpretativa della volontà del delegante.

La lettura dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari permanenti delle Camere in merito al testo del decreto legislativo in esame è più che illuminante ed evidenzia in maniera indiscutibile la *ratio legis* sottesa alla delega.

Nella seduta della IV Commissione permanente Difesa del Senato del 17 febbraio 1993, anzitutto il sen. Ianni ha osservato come lo schema di decreto legislativo delegato prevedesse il transito nel ruolo speciale anche degli ufficiali già in servizio nell'Arma dei Carabinieri come ufficiali di complemento, mentre il sen. Cappuzzo ha rilevato che al ruolo speciale si immettevano gli ufficiali del ruolo ad esaurimento. Il passaggio dal ruolo ad esaurimento a quello speciale, insomma, appariva indiscutibile; ed è sulla base di tale presupposizione che la commissione ha rilasciato parere favorevole all'unanimità.

Nella IV Commissione permanente Difesa della Camera si diede per acquisito il passaggio degli ufficiali dell'Arma dal ruolo ad esaurimento nell'istituendo ruolo speciale (esplicitamente in tal senso il relatore presidente della Commissione, on. Savio, seduta del 10 marzo 1993), e nel parere rilasciato a conclusione della seduta del 17 marzo l'immissione nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento venne ritenuta ovvia, tanto è vero che se ne propose una più articolata ed adeguata disciplina.

In conclusione: sia il tenore testuale quanto la *ratio* della legge di delega (in quel tenore è già evidente, come rilevato dalla citata sent. n. 440/1992, ma ancor più desumibile dai lavori parlamentari) avrebbero imposto la previsione, nel decreto legislativo delegato, dell'immissione degli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri nel ruolo speciale. Il che, incomprensibilmente discostandosi da quanto previsto nell'originario schema di decreto delegato (sul quale le Camere chiarendo il senso della delega, avevano espresso parere favorevole) non è avvenuto, con violazione dell'art. 76 della Costituzione.

5.2. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Deve anzitutto riconoscersi una disparità di trattamento fra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo, ad esaurimento in servizio permanente e gli ufficiali già appartenenti a ruolo unico in servizio permanente. Si è già sottolineato come il nostro ordinamento abbia mostrato un'evidente tendenza alla omogeneizzazione del trattamento giuridico di tali categorie.

Fra i molti momenti significativi di tale tendenza va qui menzionato l'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che estende agli ufficiali in esame il rapporto di impiego, in luogo del rapporto precario di servizio; l'art. 35, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, in virtù del quale con l'immissione ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto di impiego; l'art. 31, comma primo, della legge 19 maggio 1986, n. 224, che ha disposto l'applicazione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di tutte le norme «previste per il personale in servizio permanente», l'art. 12, comma primo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, ove si prevede che «gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento ... cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo, e transitano fra quelle del servizio permanente ...»; l'art. 12, comma secondo, della medesima legge, a tenore del quale «i ruoli ad esaurimento ... assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente». Si tratta, come si vede, di una omogeneizzazione progressiva, che ha toccato aspetti essenziali della relazione fra le due categorie, del rapporto con l'amministrazione intrattenuto dai rispettivi appartenenti (in entrambi i casi, il rapporto di impiego).

Ma è proprio la legge n. 217 del 1992 che ha perfezionato e completato al grado più avanzato il processo di omogeneizzazione. Lo ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale con la cit. sent. n. 440 del 1992, che rifiutò di considerarla *jus superveniens* solo perché la delega ivi contenuta non era stata ancora attuata. Attuazione che, ora, è intervenuta in maniera tale che la violazione della delega (dimostrata) si qualifica anche come violazione del principio di eguaglianza, atteso che il decreto legislativo censurato è del tutto incoerente con la «tendenza all'omogeneità» del nostro ordinamento, oggi desumibile a pieno titolo anche dalla legge n. 217 del 1992. Di qui, dunque, in assenza di qualunque ragionevole giustificazione del perdurare di discriminazioni di tal fatta tra le due categorie, l'eccezionale violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte della censurata disposizione.

La violazione dell'indicato parametro costituzionale emerge, altresì, dal rapporto fra il trattamento praticato agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente e quello riservato agli ufficiali della Forza armata di appartenenza dei Carabinieri (Esercito) e delle altre Forze armate. Per gli appartenenti alla Forza armata Esercito (esclusi Carabinieri), infatti, ha trovato applicazione, ormai da più di trent'anni, il meccanismo di cui alla legge 16 novembre 1962 e successive modificazioni ed integrazioni, che, avendo istituito il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (art. 3, comma primo), consentì l'inquadramento nello stesso anche agli ufficiali di complemento (art. 16; v., successivamente, art. 7, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1964). Per di più essi ufficiali non erano legati all'Amministrazione neppure da rapporto di impiego, laddove — invece — tale rapporto sussiste per gli ufficiali della categoria cui appartengono i ricorrenti. Né varrebbe opporre che ai primi fu possibile transitare nel ruolo speciale a seguito di concorso per titoli (art. 16, ultimo comma), atteso che nel caso di specie l'esercizio di analoga facoltà è negato *in radice*, a prescindere dalla effettuazione di qualsivoglia concorso. Concorso che — peraltro — non appare affatto necessitato come fu invece per la categoria presa a raffronto, atteso che quella cui appartengono i ricorrenti è — come visto — già legata all'Amministrazione da un regolare rapporto di impiego.

5.3. — *Violazione dell'art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.*

La disposizione censurata viola anche l'art. 97 della Costituzione poiché contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito.

Sin dalla sent. n. 8 del 1° febbraio 1967, infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l'irrazionale distribuzione del personale fra le varie carriere ed i vari ruoli potrebbe compromettere tale principio e risultare perciò incompatibile con la finalità che l'art. 97 assegna al potere di organizzazione dei pubblici uffici. È proprio quanto accade nel caso di specie. La lamentata arbitrarietà della esclusione degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente dall'accesso al ruolo speciale e l'irragionevolezza della discriminazione operata con tale censurata disposizione ridondano in lesione del principio del buon andamento, atteso che il viziato provvedimento non consente che si determini la necessaria corrispondenza fra funzioni degli ufficiali e grado apicale che essi possono raggiungere, in presenza di criteri di impiego non differenziali né per norma né per applicazione della stessa.

Nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente, infatti, il grado apicale è quello di tenente colonnello, mentre nel neo-istituito ruolo speciale il grado massimo attingibile è quello di colonnello. La norma in argomento non tiene conto delle identiche funzioni svolte dai due ruoli.

Il principio del buon andamento, che è anzitutto principio di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento della pubblica amministrazione, risulta pertanto profondamente vulnerato.

6. — La sollevata questione di legittimità costituzionale, la cui non manifesta infondatezza si è sopra dimostrata, risulta altresì chiaramente rilevante. È infatti il censurato art. 11 del d.lgs. n. 117 del 1993 che preclude ai ricorrenti il soddisfacimento della pretesa fatta valere nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, impedendogli il chiesto trasferimento nel ruolo speciale istituito dal precedente art. 8 dello stesso decreto. Detta disposizione disciplina la fase costitutiva del ruolo speciale, ed è appunto in tale fase costitutiva che ricorrenti avevano — come dovevano — presentato domanda di trasferimento. Come già affermato dalla sent. Corte costituzionale n. 467 del 1994, invece, esulano dal presente giudizio le disposizioni che regolano il funzionamento «a regime» del ruolo speciale. È pertanto evidente che il presente giudizio principale ed il sollecitato giudizio di costituzionalità sono legati da uno stretto nesso di pregiudizialità, atteso che il Collegio è chiamato a dare applicazione proprio alla disposizione censurata, per decidere sulla controversia oggetto del ricorso.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio sui tre ricorsi in epigrafe e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale dall'art. 11 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993, per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione nella parte in cui esclude la possibilità di trasferimento nel ruolo speciale, di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 1995.

Il presidente: JUSO

Il consigliere estensore: AMODIO

Il consigliere: BRANCA

N. 400

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal pretore di Tortona
nel procedimento penale a carico di Gurich Mohamed*

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalità, tassatività e determinatezza del precetto penale.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-bis, primo comma, ultima parte, legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 8, secondo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

Ritenuto in fatto:

che in data 30 gennaio 1995 personale del N.O.R.M. Compagnia C.C. di Tortona traeva in arresto Gurich Mohamed nella ritenuta flagranza del reato di cui all'art. 7-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 296/1993;

che il Gurich veniva tratto al giudizio direttissimo del pretore di Tortona all'udienza 31 gennaio 1995, per rispondere del reato p. e p. dall'art. 7-bis, primo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 perché, per sottrarsi al provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Alessandria in data 28 febbraio 1994 e a lui notificato lo stesso giorno, non si adoperava per ottenere dalla competente Autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente;

che a seguito della relazione dell'ufficiale di p.g. procedente all'arresto, sentito l'arrestato, udite le richieste del pubblico ministero e del difensore, il pretore convalidava l'arresto;

che non sussistendo esigenze cautelari, e non disponendosi pertanto misure cautelari, l'imputato veniva rimesso in libertà;

che reso edotto delle facoltà spettantigli a norma dell'art. 566, settimo e ottavo comma del c.p.p., il Gurich proponeva istanza di giudizio abbreviato, con il consenso del pubblico ministero;

che atteso il titolo del reato e le circostanze dell'accertamento, come documentate dal verbale di arresto e confermate dalla relazione dell'ufficiale di p.g., la richiesta appare accoglibile, essendo il giudizio suscettibile di definizione allo stato degli atti;

Ritiene il giudicante, preliminarmente, di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, primo comma, della legge n. 39/1990, come introdotto dall'art. 8, secondo comma, della legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La questione appare sicuramente rilevante con riguardo alla posizione del Gurich, e non manifestamente infondata, per le ragioni di seguito esposte.

Il principio della riserva di legge, di cui alla norma costituzionale citata, ricomprende il principio della tipicità della fattispecie criminosa, il quale esige che la norma incriminatrice contenga una comprensibile descrizione del comportamento oggetto di sanzione penale.

In altri termini, come già ritenuto dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 364/1988), le disposizioni penali debbono avere precisa connotazione onde consentire ai destinatari delle norme di conoscere con sufficiente chiarezza quale sia la condotta penalmente sanzionata.

La norma penale oggetto della questione non appare invero connotata da quegli attributi di determinatezza richiesti dal principio di tipicità cui si accennava addietro.

Recita l'art. 7-bis, primo comma, della legge cit.: «Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Appare evidente la genericità della locuzione «non adoperarsi», e l'assenza di qualsiasi espressione chiarificatrice circa la condotta che il soggetto deve osservare al fine di evitare la violazione della norma citata: unico riferimento è l'indicazione dell'autorità diplomatica o consolare, senza ulteriore specificazione, per es., circa le modalità dell'eventuale richiesta di rilascio del documento di viaggio. Tanto che sembra lecito domandarsi quale prova della condotta omissiva incriminata debba essere fornita dalla parte pubblica nel corso del giudizio, qualora l'imputato sostenga, senza fornire altra attestazione che quella meramente verbale, di essersi rivolto per informazioni alla propria ambasciata o alla questura; ovvero se sia l'imputato a dover provare (in contrasto coi principi) il *facere* alternativo alla condotta omissiva punita, per es. esibendo una ricevuta o una dichiarazione dell'autorità contattata.

L'indeterminatezza della norma deve essere sottolineata con riferimento alle condizioni specifiche dei soggetti destinatari, stranieri per lo più privi di una corretta conoscenza della lingua italiana e perciò più bisognosi di altri soggetti di regole di condotta dal significato pienamente accessibile.

Nel caso di specie la rilevanza della questione può apprezzarsi con riferimento alla circostanza che il Gurich, come emerge dai controlli effettuati dai carabinieri, risulta sprovvisto di documenti (anche se l'imputato sostiene di possedere un passaporto, custodito da un fantomatico «amico»), e che a specifica domanda rivoltagli in fase di arresto dai carabinieri rispondeva di non aver chiesto il documento prescritto dall'art. 7-bis citato: non può quindi, in base agli atti del procedimento, escludersi la sussistenza a suo carico della condotta omissiva tipica del reato contestato, e l'applicabilità della norma oggetto di eccezione; mentre, in caso di declaratoria di incostituzionalità della stessa, verrebbe meno il precetto di cui si contesta la violazione e l'imputato sarebbe prosciolto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, primo comma, ultima parte della legge n. 39/1990, come introdotto dall'art. 8, secondo comma, della legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere, al pubblico ministero, all'imputato e al difensore.

Tortona, addì 31 gennaio 1995

Il pretore: CARDINO

95C0789

N. 401

Ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Fabi Costantino

Pena - Offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività rispetto al disvalore del fatto - Lesione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 341/1994.

(C.P., art. 278).

(Cost., art. 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel procedimento n. 1371/1993 a carico di Fabi Costantino il giudice dell'udienza preliminare nel corso dell'udienza preliminare del 30 marzo 1995 ha emesso la seguente ordinanza, dandone lettura alle parti.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. Fabi Costantino veniva tratto all'udienza preliminare per rispondere del reato di cui all'art. 278 del c.p. in questa sede otteneva di essere ammesso, con il consenso della pubblica accusa, al rito abbreviato, ritenendo questo giudice definibile il processo allo stato degli atti.

In sede di discussione la difesa sollevava eccezione d'incostituzionalità dell'art. 278 del c.p. per violazione degli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione.

Sulla scorta delle risultanze processuali, in particolare la registrazione della seduta del consiglio comunale di Maniago tenutasi il 27 ottobre 1993 e la trascrizione integrale dell'intervento del consigliere Fabi Costantini, risulta pacifico che l'imputato, nel corso di tale seduta, nel mentre esprimeva il proprio convincimento sul venir meno di una maggioranza di giunta, incidentalmente e reiteratamente, divagando sull'argomento all'ordine del giorno, apostrofava il Presidente della Repubblica con l'espressione «campanaro di seconda mano» aggiungendo «è uno che prende la pensione di magistrato di Corte Suprema avendo fatto il magistrato per un anno» e che «ha parlato con Poggiolini per i farmaci ...».

Ritenuto che correttamente il fatto è stato qualificato ai sensi dell'art. 278 del c.p. che sanziona l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato, il giudice dell'udienza preliminare è quindi chiamato a decidere se la condotta contestata e sussistente, sia penalmente rilevante in quanto lesiva del bene giuridico tutelato dall'art. 278 del c.p., dovendo, in caso affermativo, irrogare la pena prevista da detta norma.

Le frasi pronunciate dall'imputato, in particolare l'insinuazione e l'allusione a connivenze non meglio precisate tra il Capo dello Stato e l'ormai tristemente famoso Poggiolini per questioni attinenti ai farmaci, non vi è dubbio che siano state dette allo scopo di gettare ombre sull'onestà e l'integrità morale del Presidente, tanto è vero che il Fabi concludeva il proprio intervento con l'esclamazione «se questo è uno Stato ed ha un così fatto Capo, sono orgoglioso di essere denunciato e di prendere le manette per aver detto queste parole».

La questione avanzata dalla difesa deve pertanto ritenersi rilevante potendosi ravvisare nelle espressioni profferite l'idoneità a menomare il prestigio ed il decoro del Capo dello Stato nella piena consapevolezza e volontà da parte dell'imputato di recare offesa sia all'individualità privata che all'istituzione rappresentata dalla persona del Presidente.

La questione nei termini in cui è stata prospettata deve inoltre ritenersi non manifestamente infondata apparendo il minimo edittale previsto dall'art. 278 del c.p. assolutamente sproporzionato in eccesso, proprio alla luce della mutata coscienza sociale e morale rispetto al momento storico e culturale in cui è entrato in vigore il codice penale. Non può che richiamarsi in proposito e recepirsi integralmente le considerazioni già ampiamente svolte dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 343 e 422 del 1993 e, da ultimo, nella sentenza n. 341 del 1994. Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 del c.p. nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei, la Corte infatti osservava come la discrezionalità del legislatore nel determinare la quantità e qualità della sanzione penale debba in ogni caso rispettare il limite della ragionevolezza e, più in generale, debba adeguarsi al principio di proporzionalità tra le finalità statuali di difesa sociale e di prevenzione perseguite con l'irrogazione della pena ed i sacrifici imposti da questa sanzione estrema ai diritti fondamentali dell'individuo, concludendo per l'illegittimità di tutte quelle incriminazioni che, attraverso la sanzione penale, «producono danni alla persona ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (sentenza n. 409/1989).

Sotto questo profilo se può ritenersi ragionevole la previsione di un diverso trattamento sanzionatorio per il delitto di vilipendio del Presidente della Repubblica rispetto ai reati di cui agli artt. 341, 594 e 595 del c.p. in quanto l'art. 278 del c.p., lungi dal violare il principio della pari dignità sociale dei cittadini, punisce non solo la lesione ai beni comuni di ogni persona, ma anche quella al prestigio della istituzione, recando quindi, l'azione del colpevole, offesa alla stessa personalità dello Stato, non sembra tuttavia giustificabile che, in ragione della sola plurioffensività del reato, alcuni casi di minimale valenza per il tenore delle espressioni usate, il contesto in cui sono state pronunciate, la qualità soggettiva dell'autore del reato, pur determinando una lesione oggettivamente lieve all'interesse giuridico tutelato, vengano sanzionati con pene così afflittive anche nel minimo edittale e tali da consentire addirittura l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 381 del c.p.p.

Una sanzione così sproporzionata rispetto all'effettiva offensività del fatto-reato verrebbe, invero, a contrastare con la finalità rieducativa della pena che, come statuisce la stessa Corte, «non può essere limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue: tale finalità rieducativa, implica pertanto un costante principio di proporzione tra qualità, e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (sentenza n. 313/1990, nn. 343 e 422 del 1993).

In particolare la stessa Corte nella sentenza n. 343 del 1993 richiamata dalla sentenza n. 341/94, riconosce che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito produce una vanificazione del fine rieducativo della pena

prescritto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione».

Sulla base di questi presupposti si può pertanto affermare che la previsione di anni uno di reclusione come minimo edittale e quindi come pena inevitabile e non superabile anche per le più modeste infrazioni dell'art. 278 del c.p. non è più rispondente al comune sentire e che di questo mutato contesto sociale, culturale, morale e giuridico deve necessariamente tenersi conto in quel giudizio di bilanciamento di interessi che presiede alla determinazione della misura della sanzione penale.

L'eliminazione del minimo edittale, già statuito per il reato di oltraggio, consentirebbe pertanto, ed in attesa dell'auspicabile intervento del legislatore, di riaffermare in tutti i casi il principio di proporzione tra la effettiva lesione del bene giuridico tutelato ed una risposta sanzionatoria adeguata e conforme alla funzione rieducativa della pena.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 278 del c.p. nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pordenone, addì 30 marzo 1995

Il giudice: FASAN

95C0790

N. 402

Ordinanza emessa il 27 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 giugno 1995) dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra ditta Arredamenti Baccioni e Buscaglia Francesca

Giuramento - Giuramento decisorio - Conoscibilità da parte del giudice civile del reato di falso giuramento ai soli fini del risarcimento del danno - Lamentata omessa previsione nell'ipotesi di sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio penale che non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato - Irrazionalità - Ingiustificata disparità di trattamento - Compressione del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

(C.C., art. 2738, secondo comma; c.p.p. 1988, art. 652).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2762/1989 r.g.c. (n. 510/1989 r. gi.) e intentata da Arredamenti Baccioni di Baccioni Paolo contro Buscaglia Francesca.

Rilevato che con atto di citazione notificato in data 29 novembre 1989 la ditta Arredamenti Baccioni deduceva di aver fornito una cucina alla Buscaglia nel 1981; di aver giudizialmente richiesto il pagamento innanzi al pretore di Monsummano che aveva respinto la domanda in accoglimento di eccezione di prescrizione presuntiva; di aver proposto appello e di aver deferito in tale grado di giudizio giuramento decisorio; che la Buscaglia negava di essere debitrice e il tribunale confermava la sentenza di primo grado; che aveva proposto querela per falso giuramento ed il giudizio penale si era concluso con rito abbreviato non accettato dalla parte offesa; che, in conseguenza del falso giuramento prestato dalla Buscaglia aveva subito danni di cui domandava il risarcimento;

Rilevato che la convenuta, costituitasi, ha eccepito che il giudizio penale si è concluso con assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste e che si è formato il giudicato; rilevato che all'udienza collegiale del 27 aprile 1994, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata ritenuta in decisione;

O S S E R V A

a) tratta a giudizio innanzi al pretore di Pistoia per l'udienza del 6 novembre 1989 per rispondere del reato di falso giuramento, la Buscaglia nel predibattimento si è avvalsa della facoltà — concessa dalla disciplina transitoria del nuovo C.P.P. — di richiedere il rito abbreviato; il giudizio si è quindi concluso in camera di consiglio con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste sulla base della regola di giudizio di cui all'art. 530, secondo comma, del c.p.p. (v. motivazione); in tale giudizio la parte offesa non era costituita parte civile e con atto notificato il 29 novembre 1989 ha esercitato l'azione di risarcimento del danno nascente da reato in sede civile;

b) ai sensi dell'art. 2738 del c.c. «se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento»; siamo di fronte ad una disposizione la quale, nel contesto normativo in cui era stata posta, presupponeva un sistema dominato dalla regola dell'accessorietà dell'azione civile rispetto al processo penale e dal principio dell'unità della giurisdizione di cui erano espressione gli artt. 24, 25 e 27 del c.p.p.; il primo prevedeva che, ove l'azione di danno non fosse esercitata nel processo penale, l'azione civile rimaneva sospesa fino alla pronuncia della sentenza di cui all'art. 3; il secondo attribuiva efficacia preclusiva dell'azione civile alle sentenze irrevocabili di un determinato contenuto, indipendentemente dal fatto che il danneggiato fosse o meno intervenuto nel processo, fosse o meno legittimato a costituirsi parte civile, o, essendo legittimato, di fatto non avesse potuto parteciparvi (questa soggezione automatica al giudicato è stata poi ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165/1975); il terzo stabiliva che la sentenza dibattimentale e il decreto penale di condanna hanno «autorità di cosa giudicata» nel giudizio di risarcimento, «quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato»; stabilito, dall'art. 2738 del c.c., che il giudice civile è vincolato al giuramento anche se falso e accertato come tale e che l'accertamento del falso in sede penale ha per riflesso la possibilità di conseguire il risarcimento dei danni da fatto illecito, si ammetteva che il giudice civile conoscesse incidentalmente del falso solo nell'ipotesi in cui — essendo estinto il reato — fosse precluso in sede penale ogni accertamento di merito;

c) il principio dell'unità della giurisdizione e conseguentemente la regola dell'accessorietà dell'azione civile al processo penale ha subito una progressiva erosione ad opera della giurisprudenza della Corte costituzionale, attuativa del precetto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione (sentt. n. 132/1968, n. 1/1970, n. 55/1971, n. 99/1973, n. 165/1975, n. 29/1972; da ultimo n. 330/1994) ed è stato tendenzialmente superato dal c.p.p. del 1988; per quanto qui interessa il codice di rito vigente disciplina l'efficacia di giudicato nel processo extrapenale della sentenza di assoluzione all'art. 652 e prevede che affinché la sentenza irrevocabile di assoluzione (pronunciata a seguito di dibattimento o all'esito del giudizio abbreviato accettato dalla parte civile costituita) esplichi efficacia di giudicato (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) occorre che il danneggiato si sia costituito parte civile o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile mediante avviso o notifica del decreto di citazione nei termini e che lo stesso non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, secondo comma, (secondo cui «l'azione civile prosegue in sede civile se non trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile»); il sistema — ispirato al principio di autonomia delle azioni civile e penale e fondato sul rispetto del diritto di difesa del danneggiato — si completa con la previsione dell'art. 404 del c.p.c., in base al quale non risente dell'efficacia della sentenza di assoluzione il danneggiato dal reato che non è stato posto in grado di intervenire all'incidente probatorio, la prova assunta col quale sia stata utilizzata ai fini della decisione, disposizione omologa all'art. 86, secondo comma, del c.p.c. e che opera come limite interno all'operatività del giudicato in attuazione del diritto di difesa del danneggiato che non è stato messo in grado di partecipare alla formazione della prova;

d) se, dunque, sulla base della normativa attualmente vigente risulta estremamente ridotto l'ambito in cui si esplica l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili per il risarcimento del danno e le restituzioni, la norma di cui all'art. 2738 del c.c., che — consentendo al giudice civile di conoscere incidentalmente del reato ai fini del risarcimento del danno solo nell'ipotesi in cui in sede penale si sia fatto luogo a declaratoria di estinzione — esclude e comunque vanifica il diritto del danneggiato di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede civile in ogni altra ipotesi e quindi anche quando la sentenza di assoluzione non esplica alcuna efficacia nei suoi confronti, appare in contrasto col precetto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione; se, inoltre, nel sistema originario del codice tale compressione del diritto di azione era il risultato del combinarsi del sistema di preclusioni del c.p.p. e dell'esclusione della prova della falsità nel giudizio civile (se non nell'ipotesi eccezionale dell'estinzione del reato e al limitato fine del risarcimento) nel sistema attuale il precetto in esame appare privo di giustificazione, irrazionale e in quanto tale in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

e) sulla base di quanto fin qui esposto ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del c.c. nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato al solo fine del risarcimento anche nell'ipotesi in cui la sentenza penale di assoluzione non espliciti efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato; la questione si presenta altresì come rilevante in quanto, laddove non fossero rimessi gli atti alla Corte, il giudizio dovrebbe essere risolto proprio applicando la norma della cui costituzionalità si dubita: infatti, nel caso di specie la sentenza penale di assoluzione è stata emanata all'esito del giudizio abbreviato, non accettato dalla parte civile costituita, non essendosi il danneggiato costituito parte civile ma avendo esercitato l'azione in sede civile quando in sede penale non poteva più esercitarsi; detta sentenza non esplicita efficacia di giudicato nei confronti dell'odierno attore ma ai sensi dell'art. 2738 del c.c. è precluso a questo giudice di conoscere incidentalmente del fatto di reato;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del c.c., in riferimento all'art. 652 del c.p.p., laddove non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 27 aprile 1994

Il presidente: PAGLIUCA

95C0791

N. 403

*Ordinanza emessa il 5 maggio 1995 dal pretore di La Spezia
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ravecca Principe e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione INPS - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte costituzionale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze numeri 438 e 165 del 1992, 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184/1988 e 102/1982.

(Legge del 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1791/1992 e 1316/1993 r.g., promosse da Ravecca Principe, rappresentato e difeso dal dott. proc. G. Ambrosini, contro l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Cabani, sciogliendo la formulata riserva, osserva:

Con ricorso depositato il 7 agosto 1993, Ravecca Principe adiva questo pretore in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di cui è titolare con decorrenza 1° giugno 1983.

Aggiungeva che la domanda, presentata in sede amministrativa il 14 luglio 1990 era stata respinta, a motivo della contitolarità di pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto, corrisposta con decorrenza 1° aprile 1968 nella misura integrata al minimo.

La difesa dell'I.N.P.S., resistendo in giudizio, rilevava la conformità dell'operato dell'ente alla normativa vigente, ostando alla richiesta integrazione l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, recante «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri».

I procuratori delle parti concordemente davano atto che il richiamato disposto era stato più volte oggetto di censure di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, senza che tuttavia le pronunce riguardassero la fattispecie oggetto di causa.

Il procuratore di parte istante chiedeva quindi che venisse sollevata eccezione di legittimità costituzionale del disposto normativo invocato dall'I.N.P.S., per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La controversia veniva poi riunita con altra precedentemente proposta avente ad oggetto la «cristallizzazione» della pensione integrata al minimo.

La norma in oggetto è stata più volte dichiarata, sotto altri profili, incostituzionale, in applicazione del principio che esclude, sino alla data del 1° ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (v. le sentenze nn. 438 e 165 del 1992, 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982).

Non vi è dubbio che la fattispecie oggetto di causa presenti caratteri omogenei con quelle esaminate nelle citate decisioni della Corte: si verte infatti in altra delle molteplici ipotesi di divieto di integrazione al minimo di un trattamento erogato da fondo speciale gestito dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

La prospettata questione di illegittimità costituzionale non è quindi manifestamente infondata, per le ragioni già condivise dalla stessa Corte costituzionale nelle precedenti pronunce in materia.

La dedotta questione è pure nel caso rilevante: in effetti, la rimozione del divieto di integrazione al minimo determinerebbe la teorica accoglibilità della proposta domanda, quanto meno in relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, salva la valutazione delle sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di reversibilità erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto;

Dispone che il processo sia sospeso; che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati.

La Spezia, addì 5 maggio 1995

Il pretore: GIRINOY

N. 404

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Ottavi Giammario ed altri*

Paesaggio (tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Previste sanzioni penali - Lamentato egual trattamento in caso di autorizzazione sopravvenuta - Irragionevolezza - Ritenuta indeterminatezza della fattispecie penale - Unicità della norma penale incriminatrice con varie (ovariamente interpretabili) sanzioni - Conseguente possibile egual trattamento per situazioni diverse o diverso trattamento per eguali situazioni - Estensione della tutela paesaggistica a beni privi di tale carattere - Possibile incidenza sulla libertà personale, in funzione promozionale del diritto penale.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella pubblica udienza del giorno 22 marzo 1995 nel procedimento penale a carico di: Ottavi Giammario, nato il giorno 8 settembre 1949 a Cessapalombo (Macerata), ivi residente in frazione Villa n. 58, elettivamente domiciliato in Macerata, presso e nello studio legale del dott. proc. Stefano Migliorelli, del Foro di Macerata; libero - presente; Francucci Luigi, nato il giorno 21 maggio 1954 a Cingoli (Macerata), residente in Treia (Macerata), via Giovanni XXIII n. 27, elettivamente domiciliato in Macerata, presso e nello studio legale del dott. proc. Stefano Migliorelli, del Foro di Macerata; libero - presente; Virgili Mauro, nato il giorno 14 aprile 1938 a Monte San Martino (Macerata), ivi residente in via Crivelli n. 6; libero - assente; imputati:

a) del reato previsto e punito dagli artt. 110 del c.p. e 1, lettera g), e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, perché, in concorso fra loro, nelle rispettive qualità di presidente della Comunità montana committente — Virgili —, direttore dei lavori — Ottavi — e di esecutore dei lavori — Francucci —, senza autorizzazione, in territorio coperto da boschi hanno ripulito e spianato ml 426 di pista all'interno di un bosco ceduo, hanno effettuato sensibili movimenti di terra ed hanno effettuato uno sbancamento di terreno violando altresì le norme del Piano paesistico regionale;

b) del reato previsto e punito dagli artt. 110 del c.p. e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perché in concorso fra loro, nelle rispettive qualità sopraindicate, senza concessione, hanno eseguito i lavori sopraindicati; accertati a San Ginesio fra Monastero e Montalto il 6 agosto 1992.

Con l'intervento del p.m. in persona dell'ispettore Giuliano Gigli, ufficiale di p.g. in servizio presso la sezione di p.g. della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Macerata, aliquota Polizia di Stato, vice procuratore onorario, all'uopo delegato.

FATTO E DIRITTO

In data 22 agosto 1992, l'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Macerata emetteva decreto di citazione a giudizio, recante il n. 11407/1992 r.g. Notizie di reato, con cui Ottavi Giammario, Francucci Luigi e Virgili Mauro, meglio qualificati in epigrafe, venivano convocati dinanzi a questa a.g. per rispondere delle fattispecie, meglio individuate in rubrica. In particolare, si contestava ai tre, il terzo dei quali in qualità di committente, il primo, invece, in veste di esecutore dei lavori ed il secondo in qualità di direttore dei lavori, di aver realizzato un'opera di ripulitura e spianamento di una pista, per la lunghezza di ml 426 circa, in un territorio boscato tra le località Monastero e Montalto del comune di Cessapalombo, senza le preventive autorizzazioni a fini edilizi ed a fini ambientali. All'odierna udienza, avuta la presenza dei soli imputati Ottavi e Francucci, veniva aperto il dibattimento. In esito all'esposizione introduttiva, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, che si compendia nell'esame dei testi indotti dal p.m. e dalla difesa degli imputati Ottavi e Francucci e nell'acquisizione della documentazione prodotta dalla pubblica accusa e dalle difese degli imputati. Terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da separato verbale.

L'esame delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale dovrà prendere le mosse dall'imputazione ascritta agli odierni prevenuti *sub* lettera a) della rubrica.

Si consideri, a tal proposito, che le emergenze dell'esperita istruttoria dibattimentale hanno consentito l'apprezzamento delle seguenti circostanze: in data 6 agosto 1992, Luciani Pietro, comandante della stazione di Sarnano del Corpo forestale dello Stato, compiva un'ispezione tra le località Monastero e Montalto del comune di Cessapalombo, nell'ambito della zona boscata colà esistente, ove si stavano svolgendo dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale, interessante la zona, condotti dalla ditta del Francucci e sotto la direzione dell'Ottavi: i lavori erano stati commissionati alla ditta summenzionata dalla Comunità montana zona L, all'epoca presieduta dal Virgili. Secondo gli atti in possesso del Corpo forestale dello Stato, il Ministero dei beni ambientali aveva rilasciato apposita concessione, per l'esecuzione dei lavori summenzionati, la quale prevedeva che il percorso dell'acquedotto avrebbe dovuto seguire la traccia della strada di collegamento tra le frazioni Monastero e Montalto del comune di Cessapalombo; viceversa, il milite operante accertò che, nel corso dei lavori, si era proceduto alla ripulitura ed allo sbancamento di una pista sita al di fuori del percorso indicato nel provvedimento autorizzatorio, secondo quanto aveva formato oggetto di apposita domanda di concessione in variante, presentata dai responsabili della ditta summenzionata ed intrapresa ben prima di qualsiasi provvedimento di concessione della variante stessa. Le circostanze storiche or ora riferite sono state narrate con estrema precisione dal teste Luciani Pietro (v. in atti).

D'altro canto, è stata acquisita anche la copia del provvedimento di autorizzazione reso in data 2 giugno 1992 dal Ministero dell'ambiente (v. in atti): con lo stesso, al punto 1), si statuiva in maniera ben chiara che «I tratti di acquedotto (...) devono seguire il tracciato dell'attuale strada di collegamento tra le frazioni di Monastero e Montalto». Subito dopo, al punto n. 2), il provvedimento autorizzatorio statuisce che «Durante l'esecuzione delle opere si devono utilizzare le piste di servizio esistenti non procedendo all'ampliamento delle stesse per una larghezza totale massima di mt 2,50 ed il materiale di risulta dovrà essere depositato in un luogo idoneo non vincolato idrogeologicamente». Orbene, quanto precede fonda il convincimento di questo giudicante circa la sussistenza della materialità della fattispecie contestata agli odierni imputati: nessun dubbio può nutrirsi che i lavori intrapresi, relativi alla ripulitura ed allo sbancamento della pista, corrente in località diversa dalla strada di collegamento tra le frazioni di Montalto e di Monastero del comune di Cessapalombo, non formava oggetto del provvedimento di autorizzazione, rilasciato dal Ministero dell'ambiente: con lo stesso, infatti, era stata concessa la possibilità di procedere alla ripulitura delle piste «...di servizio...»: nessun dubbio può ragionevolmente nutrirsi in relazione alla circostanza che tali fossero soltanto le piste, correnti all'interno della zona boscata, esistenti lungo il tracciato indicato nella autorizzazione (strada di collegamento fra le frazioni sopra indicate), apparendo chiaro il riferimento alla strumentalità delle piste stesse al tracciato oggetto dell'autorizzazione, ché, altrimenti opinando, si giungerebbe alla conclusione che, nell'esecuzione dei lavori, la ditta operante sarebbe stata libera di utilizzare qualsivoglia pista esistente nei pressi delle località indicate nel provvedimento del Ministero dell'ambiente *ad libitum*, secondo meri calcoli di convenienza e senza nulla chiedere alle competenti autorità il che appare in insanabile conflitto con le finalità di tutela ambientale, sottese al controllo amministrativo, effettuando dai competenti organi. Si consideri che la pista ripulita ricadeva in zona boscata, sita all'interno del perimetro del Parco dei Sibillini (v., in atti, dichiarazioni, rese dal teste Luciani Pietro). L'autorizzazione ambientale, di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, ha per oggetto, a seguito delle innovazioni apportate con legge n. 431/1985, tutti gli interventi effettuati nelle zone vincolate, oggetto della peculiare tutela predisposta dal legislatore: nessun dubbio, pertanto, che la ripulitura della pista summenzionata dovesse essere oggetto di nuova autorizzazione e che senza l'apposito provvedimento amministrativo i lavori di ripulitura e di sbancamento si sarebbero presentati come illegittimi, senza che a nulla possa rilevare la circostanza che la pista preesistesse agli stessi e fosse, in epoche precedenti, utilizzata nei lavori di esbosco ed agricoli, essendosi, comunque, verificato intervento soggetto al controllo ed alla preventiva autorizzazione della competente autorità amministrativa. La sussistenza dell'elemento subiettivo della fattispecie in disamina appare desumibile dalla circostanza che i responsabili dei lavori si attivarono per ottenere dalla competente autorità (amministrazione provinciale di Macerata) l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, relativa ai lavori oggetto dell'imputazione (intrapresi, lo si rammenti, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio): ciò appare indice della consapevolezza della necessità del provvedimento surrichiamato al fine del compimento dei lavori, sicché non può dubitarsi che l'inizio degli stessi in assenza di autorizzazione sia comportamento ascrivibile alla volontarietà dei prevenuti, dovendosi ravvisare nella condotta degli stessi, quanto meno, un profilo di colpevole leggerezza. A nulla rileva che, in epoca successiva al controllo operato dal Corpo forestale dello Stato, l'amministrazione provinciale di Macerata ebbe a rilasciare l'autorizzazione richiesta, relativa alla variante in corso d'opera (v., in atti, delibera n. 564 del 14 aprile 1993) e che il competente Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Macerata ebbe a valutare come nullo l'impatto ambientale dei lavori effettuati (v., in atti, nota n. 896 del 27 gennaio 1993 del Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Macerata, ove si afferma che «I lavori eseguiti dalla Comunità montana di S. Ginesio in violazione delle norme di cui alla legge n. 1497/39, a parere di questo ufficio, considerata la loro natura e consistenza non hanno arrecato alcun danno dal punto di vista ambientale»). Si consideri, a tal proposito, che la fattispecie preveduta dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce, secondo le acquisizioni della consolidata giurisprudenza di legittimità e della maggioritaria dottrina, reato di pericolo e non di danno, tendendo la

normativa in disamina a vietare tutti gli interventi *tout court*, i quali abbiano potenzialità di immutazione dello stato dei luoghi, oggetto della protezione legislativa.

Proprio quanto precede, peraltro, impone di valutare la questione concernente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

La norma incriminatrice contestata infatti, l'art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431), nell'interpretazione che di essa dà il cosiddetto *droit vivant*, colpisce con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge n. 47/1985 la violazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 431/1985, indipendentemente dalla circostanza che, nell'ipotesi in cui l'opera eseguita non sia stata preventivamente autorizzata, l'autorizzazione — e con essa l'accertamento della inesistenza di qualsivoglia minaccia all'integrità del bene tutelato — intervenga successivamente.

Tale è infatti la conclusione ricavabile dalla norma in esame, siccome oggetto dell'ormai cristallizzata interpretazione fornita dalla suprema Corte (v., in proposito, Cass., Sez. III penale, 5 maggio-11 giugno 1992, Ferrero: «la legge n. 431 del 1985 ha dettato un complesso di disposizioni particolarmente restrittive, dirette a tutelare in modo rigoroso non soltanto l'aspetto paesistico del territorio, in coincidenza con l'interesse garantito dalla Carta fondamentale all'art. 9, ma l'intero assetto ambientale, sia pure sotto il prevalente profilo *de quo*»; v. Cass., 3 gennaio 1991, Francucci; «In questa prospettiva la costruzione del reato di violazione della legge *de qua* (...) prescinde completamente dall'accertamento di un reale danno al tessuto preesistente. (...) In siffatto quadro la sopravvenienza dell'atto da luogo ad una sanatoria soltanto amministrativa e non anche penale. Questa interpretazione ha anche una sua coerenza coincidente con la *ratio* della legge. Si vuole stimolare il cittadino al rispetto dell'ambiente e delle regole all'uopo predisposte, inducendolo a far transitare ogni sua più rilevante iniziativa attraverso il vaglio dell'autorità competente». Cass., 5 maggio-11 giugno 1992, Ferrero, cit.).

Si consideri, ancora che il legislatore non ha espressamente attribuito efficacia estintiva del reato al provvedimento amministrativo favorevole sopravvenuto, a differenza di quanto ha fatto in materia urbanistica con l'art. 22 della legge n. 47/1985. Ciò costituirebbe il chiaro indice di una *voluntas legis* improntata a disfavore nei confronti di provvedimenti di «sanatoria» *post operas* in materia paesaggistica.

La legittimità costituzionale di questa disposizione, nell'interpretazione ora riferita, è stata sottoposta al vaglio della Consulta in più occasioni e con riferimento a diversi profili, onde appare opportuno — oltretutto metodologicamente doveroso — ripercorrerne brevemente la vicenda. L'ordinanza n. 431 del 1991, affrontando il problema della difformità del trattamento sanzionatorio delle diverse, possibili violazioni della disciplina di tutela del paesaggio (nel senso che l'art. 1-*sexies* sarebbe applicabile soltanto alle violazioni relative ai beni individuati per categorie astratte dalla stessa legge n. 431/1985, e non anche a quelle relative a beni la cui rilevanza paesaggistica è stata in concreto accertata dall'autorità amministrativa come previsto dal sistema introdotto dalla legge n. 1497/1939), ha giustificato l'indicata difformità sulla base della considerazione che la legge n. 431/1985 ha introdotto un regime di tutela paesaggistica completamente diverso — quanto ai criteri di individuazione dei beni tutelati ed alle caratteristiche della tutela — rispetto a quello stabilito dalla legge n. 1497/1939, per cui, trattandosi di «violazioni operanti su piani diversi», ben si giustifica la difformità del trattamento sanzionatorio.

Peraltro l'ordinanza in esame, pur affermando la radicale diversità del nuovo regime di tutela sotto il profilo dei meccanismi di individuazione dei beni tutelati *ex art.* 9 della Costituzione, non si è discostata, quanto al fondamento costituzionale di detta tutela ed ai conseguenti criteri valutativi che consentono al legislatore ordinario di vincolare questo o quel bene, dalla precedente giurisprudenza costituzionale in materia: l'esplicito riconoscimento, operato mediante rinvio alla precedente sentenza n. 151 del 1986, del «valore estetico-culturale» quale fondamento costituzionale della tutela del paesaggio, è perfettamente coerente con l'impostazione culturale fatta propria dalla Corte costituzionale in materia di individuazione dei caratteri differenziali delle tutele, ad un tempo differenziate ed interferenti, insistenti sul medesimo ambito territoriale, nel senso che tra i possibili regimi di tutela quello che trova il suo fondamento nell'art. 9, secondo comma, della Costituzione si caratterizza per il fatto di avere ad oggetto la cura dell'interesse estetico-culturale [così Corte cost., 26 aprile 1971, n. 79; 6 luglio 1972, n. 142; e, in particolare, 29 dicembre 1982, n. 239, dove l'affermazione che la Costituzione «...accomuna la tutela del paesaggio a quella del patrimonio storico ed artistico e detta il suo precetto, come già rilevato da parte della dottrina, ai fini di proteggere e migliorare i beni (culturali) suddetti e contribuire così all'elevazione intellettuale della collettività.».].

Questa ricostruzione, pertanto, prende posizione nel dibattito fra le contrapposte tesi, tendenti rispettivamente a qualificare come beni paesaggisticamente rilevanti — e come tali legittimamente assoggettabili alla relativa disciplina — soltanto i c.d. quadri naturali, ovvero a ritenere imprescindibile l'azione della comunità nella definizione di una nozione di paesaggio individuata nella c.d. forma del Paese: il superamento di queste posizioni, mediante la valorizzazione del profilo dell'interesse posto a fondamento della tutela, consente di affermare che il dato materiale costituito dal suolo assume rilevanza paesaggistica (e diviene pertanto meritevole dell'apposita tutela) a seguito di un giudizio di carattere estetico-culturale, che nel sistema della legge n. 1497/1939 era rimesso alla competente autorità amministrativa.

Nella successiva sentenza n. 67 del 1992, la Corte costituzionale precisa ulteriormente tale profilo: il criterio di individuazione dei beni paesaggisticamente rilevanti introdotto dalla legge n. 431 del 1985, e basato non sull'effettivo accertamento della rilevanza estetico-culturale ma sulla indicazione di una serie di categorie di beni che in via astratta e presuntiva dovrebbero avere tali caratteri (che ne giustificano l'assoggettamento al regime di tutela siccome previsto dall'art. 9 della Costituzione); ha il suo necessario presupposto nel completamento della disciplina ad opera dell'attività di pianificazione demandata alle regioni, sulla base della quale «...possono essere disposte discipline differenziate». Questa impostazione è stata poi coerentemente sviluppata nelle successive pronunzie relative alla disposizione in esame. Nella sentenza n. 122 del 1993, con riferimento al fatto che il richiamo operato *quoad poenam* dall'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985 all'art. 20 della legge n. 47/1985 non consente di individuare con esattezza quale delle sanzioni contemplate dalla norma richiamata si applichi alla violazione del precetto, si è affermato che, in ogni caso, «...l'accentuata severità di trattamento, che può aversi in taluni casi per effetto del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare».

Nella sentenza n. 269 del 1993, che affronta direttamente l'ipotesi di costruzione in zona vincolata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, poi sopravvenuta, nell'estendere — peraltro con motivazione assolutamente tautologica — le ragioni poste a fondamento delle precedenti dichiarazioni di infondatezza all'indicata fattispecie, si afferma che in dette pronunzie la Corte «...non ha mancato di precisare di riconoscere congruità e ragionevolezza alla disciplina anche in relazione al suo palese carattere interinale. Non può negarsi infatti che l'applicazione della normativa sulla protezione ambientale abbia posto in evidenza alcuni problemi, segnalando in particolare l'opportunità di definire le previsioni sanzionatorie in modo che consentano di discriminare meglio il trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravità dei fatti. È dunque auspicabile che, tenuto conto dell'ormai prolungata vigenza della disciplina il legislatore provveda ad un adeguato riesame della stessa alla luce delle questioni che via via si sono andate ponendo».

Orbene, non essendo intervenuto, nel frattempo, l'auspicato intervento legislativo, e permanendo pertanto gli indicati profili di incongruità della normativa in esame, sono venute meno, ad avviso di questo giudicante, le ragioni poste a fondamento della giurisprudenza costituzionale fin qui riportata.

Il primo dei profili di incostituzionalità è relativo al principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare alla sua proiezione in termini di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, con riferimento al richiamo operato *quoad poenam* dall'art. 1-*sexies* all'art. 20 della legge n. 47/1985.

Nell'escludere il contrasto con tale principio della norma in esame, la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 122 del 1993, ha motivato sulla base del richiamo al diritto vivente, con riferimento al fatto che il carattere univoco della giurisprudenza, nel senso di ritenere applicabile la sanzione di cui all'art. 20, lettera c), «...fuga ogni preoccupazione di incertezza circa le conseguenze penali della violazione della norma impugnata».

L'affermazione surriportata non ha evidentemente tenuto conto della sentenza 5 maggio-11 giugno 1992 della terza sezione penale della Corte di cassazione (ricorrente Ferrero), la quale ha affermato che il richiamo *de quo* non riguarda la sola lettera c) ma tutte le ipotesi contemplate nell'art. 20 della legge n. 47/1985, giacché «...il legislatore non ha voluto inserire alcun puntuale richiamo alle varie lettere dell'art. 20, lasciando tale compito all'attività interpretativa del giudice».

La conseguenza è che giudici diversi potrebbero applicare a fatti diversi le stesse sanzioni ed agli stessi fatti sanzioni diverse, unica essendo la norma penale incriminatrice contenente il precetto, ma varie (e variamente interpretabili: la decisione citata ne è un esempio) le sanzioni.

Il secondo profilo attiene al contrasto fra la disposizione in esame e l'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

La sentenza n. 239 del 1982 della Corte costituzionale, di cui si è riportato un passo significativo, aveva con chiarezza evidenziato come il fondamento costituzionale della tutela paesaggistica implicasse la legittimità esclusivamente di quei regimi di tutela che di tale fondamento estetico-culturale tenessero conto, o, meglio, che ad esso preordinassero il loro contenuto ed il loro scopo.

Ora, non può dirsi che l'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985, nel colpire con la sanzione penale anche gli interventi di cui sia stata accertata — con autorizzazione sopravvenuta — la compatibilità con i valori estetico-culturali del bene su cui insistono, persegua una finalità di tipo paesaggistico, nel senso ora visto.

L'equivoco di fondo che consente la sopravvivenza di questa palese violazione della Carta fondamentale nasce, forse, per effetto dell'aggiunta dell'aggettivo ambientale alla nozione di tutela paesaggistica: il metodo generalizzante utilizzato dal legislatore della legge n. 431/1985 per individuare i beni paesaggisticamente rilevanti avrebbe avuto l'effetto, secondo tale prospettiva, di mutare i connotati (e la natura) della tutela in questione, consentendo l'utilizzazione dei relativi strumenti (anche) per la protezione di una non meglio definita nozione di ambiente.

Questa conclusione non può essere accolta.

In primo luogo perché la nozione di ambiente, da un punto di vista giuridico, ha valore puramente convenzionale, indicando il fenomeno della compresenza in un medesimo spazio fisico di diversi elementi materiali, a ciascuno dei quali corrisponde una tutela giuridica differenziata in ragione non già (o non solo) delle caratteristiche ontologiche di ogni singolo elemento, ma piuttosto del profilo dell'interesse ad esso afferente (la riferita impostazione della dottrina è accolta da Corte costituzionale, n. 239 del 1982).

In secondo luogo, perché mai una legge ordinaria che modificasse i criteri di individuazione dei beni tutelati potrebbe mutare l'oggetto della tutela siccome individuato dalla Costituzione.

L'accertamento del carattere estetico-culturale può, in altre parole, essere condotto in tutte le forme che la discrezionalità del legislatore ritenga di individuare, ma deve pure esserci, affinché siano legittimamente esercitate le potestà — compresa quella punitiva — finalizzate (soltanto) alla tutela di tale valore.

L'estensione, operata dal legislatore ordinario sul presupposto di una temporaneità rimasta ormai lettera morta, degli strumenti di tutela paesaggistica a beni (e ad interventi su beni) privi di tale carattere, e per finalità ad esso estranee (il controllo dell'uso del territorio, o di parti di esso), non autorizza ad affermare una pretesa evoluzione della materia del paesaggio verso gli incerti (e in realtà inesistenti) confini della nozione giuridica di ambiente, implicando semmai — ove si ritenesse, appunto, che i vincoli e le sanzioni dettati dalla disciplina paesaggistica colpiscano fattispecie in cui difetta, rispettivamente, il pregio estetico-culturale ovvero la lesione di esso — l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione delle relative disposizioni della legge ordinaria.

Il profilo di illegittimità costituzionale ora indicato determina una importante conseguenza.

Chiarita la natura del bene tutelato dalla norma incriminatrice, che non è dunque l'integrità del tessuto ambientale (tutelata, nelle sue diverse componenti, dalla disciplina urbanistica, da quella sull'inquinamento, ecc.) ma il patrimonio estetico-culturale del paese, occorre verificare le implicazioni della ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie criminosa in esame nei termini descritti dalle richiamate decisioni della Corte di cassazione.

Non può non rilevarsi una irragionevolezza della disposizione in esame, nella parte in cui sottopone alla medesima sanzione sia l'ipotesi di esecuzione di un'opera priva di autorizzazione (perché non richiesta o per essere l'opera medesima non assentibile), sia quella in cui l'opera eseguita sia stata successivamente autorizzata.

La precedente pronunzia di rigetto non presenta, sul punto, una motivazione particolarmente approfondita.

La giurisprudenza della Corte di cassazione citata allega invece motivazioni del tutto formalistiche, fondate su un parallelo fra autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia che pare improponibile, attesa la profonda differenza strutturale dei vincoli che ciascuno di tali provvedimenti è chiamato a rimuovere (Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 1968), e prima ancora la diversità delle materie — e dei relativi principi — cui detti provvedimenti afferiscono («...diversità di scopi, di presupposti e di oggetto...» evidenziata peraltro nella sentenza n. 269 del 1993 della Corte costituzionale).

La sopravvenienza dell'autorizzazione, se non è tale da escludere la messa in pericolo del bene tutelato (sia pure con tutte le riserve fin qui espresse in ordine alla sussistenza di questo), purtuttavia ne esclude certamente la lesione. Ne consegue che il trattamento sanzionatorio risulta il medesimo, pur in presenza di una così rilevante difformità delle

modalità di aggressione al bene tutelato. Se ciò si riveli ancora giustificato e giustificabile in considerazione dell'asserito carattere temporaneo della disciplina, ovvero della fiducia nell'intervento riequilibratore del legislatore, è questione ormai di agevole soluzione.

La configurazione del reato in esame come reato di pericolo, e precisamente di pericolo astratto o presunto, anche in considerazione delle argomentazioni fin qui sviluppate con riferimento alle difficoltà di individuazione del bene tutelato, pone un problema di compatibilità con il principio di necessaria offensività del reato, desumibile dal plesso normativo costituito dagli artt. 3, 25, 27 e 13 della Costituzione.

La teorica dell'offensività del reato si fonda, come è noto, su diversi percorsi ermeneutici.

Da un lato si ritiene che gli artt. 25 e 27 della Costituzione, nel prevedere come conseguenze della violazione della legge penale una duplice tipologia di sanzioni, in funzione del tipo di violazione (nel senso di escludere l'applicazione della pena ai fatti di mera disubbidienza), impedirebbero la punibilità (ma non l'irrogazione di misure di sicurezza) dei fatti inoffensivi.

D'altro canto si sostiene che il sacrificio della libertà personale, garantita dall'art. 13 della Costituzione, non possa ammettersi se non per l'esigenza di tutelare un concreto interesse.

Quale che sia l'impostazione preferibile, la dottrina concorda su di un punto: il principio di necessaria offensività del reato può subire deroghe, laddove sia necessario anticipare la tutela sino alla soglia della astratta pericolosità in considerazione della natura del bene, salvo però a recuperare sul piano della tipicità il *deficit* di lesività delle condotte incriminate.

Al contrario la normativa in esame si rivela estremamente carente sotto questo profilo, sia con riferimento al precetto che alla sanzione.

Il rischio è che la limitazione del bene inviolabile della libertà personale non avvenga, nella materia *de qua agitur*, in un'ottica di bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, ma piuttosto nella prospettiva di una funzione promozionale del diritto penale, evocata dalla giurisprudenza della cassazione citata in precedenza al punto che, al di là dell'affermazione o meno della sua incostituzionalità, v'è da chiedersi quanto tale regime sia di effettivo giovamento alla tutela del bene protetto.

Si consideri che, in tale ottica, si finirebbe per punire in maniera sproporzionata all'effettiva lesività della condotta criminosa, con lesione anche del finalismo rieducativo della sanzione criminale, che impone la comminatoria di pene adeguate al disvalore sociale delle fattispecie illecite. Inoltre, si ponga mente alla circostanza che, laddove un danno ambientale si sia verificato e risulti applicabile la norma di cui all'art. 734 del c.p., il soggetto verrebbe sanzionato con una pena che potrebbe risultare inferiore a quella comminabile al soggetto che, come nella fattispecie concreta sottoposta all'odierno vaglio di questo giudicante, ha posto in essere una condotta che, seppur formalmente priva dei requisiti di legge, appare, in concreto, tutt'affatto sfornita delle caratteristiche lesive dell'interesse giuridico tutelato, proprie del comportamento sanzionato dall'art. 734 del c.p., con evidente conflitto con il principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 89;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, per conflitto della predetta normativa con i parametri meglio sopra specificati e nei sensi di cui in motivazione;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale e per gli ulteriori incombeni di rito.

Macerata, addì 29 marzo 1995

Il pretore: SEMERARO

N. 405

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria
sul ricorso proposto da Giotta Maria Antonietta contro il Ministero della pubblica istruzione*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Previsione dell'attribuzione di detta indennità, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, nell'ordine, al coniuge superstite e ai figli, ai genitori, ai fratelli e sorelle - Mancata previsione della facoltà di disporre per testamento dell'indennità in questione, nel caso in cui il dipendente deceda in servizio, in mancanza delle persone indicate dalla legge come beneficiarie dell'indennità stessa - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali e dei lavoratori subordinati privati - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale numeri 8/1972 e 243/1993.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4188 del 1994, proposto da Giotta Maria Antonietta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Bellizzi e Vincenzo Cersosimo, per il presente giudizio *ex lege* domiciliata presso gli uffici di segreteria di questo Tribunale, in Catanzaro contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, per l'annullamento del provvedimento del Provveditorato agli studi di Cosenza - Ufficio pensioni scuola media - 13161 del 23 luglio 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 26 gennaio 1995 il dott. Roberto Politi; uditi altresì l'avv. Bellizzi per la ricorrente e l'avv. dello Stato Ranucci per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espone la ricorrente di aver inoltrato — in qualità di erede testamentaria della prof. Delfina Scaldaferri, deceduta il 27 giugno 1994 — domanda di corresponsione dell'indennità di buonuscita maturata da quest'ultima per effetto di un'ultraquarantennale attività di servizio.

Nel sottolineare la mancanza di crediti legittimi della predetta docente, soggiunge la ricorrente di aver presentato ricorso in opposizione avverso il provvedimento negativo emanato a fronte della richiesta in precedenza rammentata.

L'esito dell'esperito gravame amministrativo conduceva, ancora una volta, alla reiezione dell'istanza, dall'amministrazione motivata in relazione alla valenza ostativa al riguardo rivelata dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Avverso tale determinazione la ricorrente deduce i seguenti profili di censura:

- 1) violazione di legge;
- 2) eccesso di potere per disparità di trattamento.

Viene in primo luogo rammentato come la Corte costituzionale, con pronunzia n. 8 del 19 gennaio 1972, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 2126 del c.c. nella parte in cui escludeva che il lavoratore potesse disporre per testamento dell'indennità di fine rapporto.

Nell'argomentare circa la presenza di evidenti profili di disparità di trattamento relativi alla disciplina applicabile, in analogia fattispecie, ai lavoratori subordinati privati ed ai pubblici dipendenti, censura la ricorrente l'interpretazione dall'Autorità emanante fornita della rammentata disposizione *ex art.* 5 del d.P.R. n. 1032/1973, conseguentemente invocandone l'annullamento.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente eccepisce l'infondatezza delle esposte doglianze, insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell'esecutività dell'impugnato provvedimento, dalla parte ricorrente avanzata in via incidentale viene da questo tribunale accolta nell'odierna camera di consiglio.

DIRITTO

1. — La disamina della proposta vicenda contenziosa transita necessariamente attraverso l'esatta individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, sulla quale l'amministrazione ha fondato le ragioni del diniego opposto alla richiesta formulata dalla ricorrente al fine del riconoscimento — in base a successione testamentaria — dell'indennità di buonuscita maturata in capo alla dante causa prof. Scaldaferri; al riguardo rappresentando l'interessata l'assenza di alcuno dei congiunti indicati dal primo comma della predetta norma.

Quest'ultima, con testamento pubblico in data 20 aprile 1994 aveva appunto designato l'odierna ricorrente in qualità di erede universale, espressamente manifestando la volontà di disporre in favore di essa dell'intero compendio patrimoniale, ivi compresa l'indennità di buonuscita.

Proprio la trasmissibilità per testamento della posizione giuridica riguardante la spettanza del trattamento di fine rapporto è stata esclusa dall'Amministrazione, in presenza di una formulazione di legge che precluderebbe siffatta disponibilità del diritto onde trattasi.

L'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 prevede infatti (primo comma) che in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita (nella misura che sarebbe spettata al dipendente) compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

2. — Dubita il tribunale che tale disposizione rivesta i caratteri della legittimità costituzionale — segnatamente per quanto concerne la compatibilità con le previsioni di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione — nella parte in cui non prevede — e quindi esclude — che il pubblico dipendente possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita spettantegli: per l'effetto valutando l'esigenza, in relazione alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della relativa questione, di devolverne d'ufficio — ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 — l'esame alla Corte costituzionale.

2.1 — Ben è consapevole il tribunale remittente come la VI Sezione del Consiglio di Stato abbia — con decisione n. 835 del 19 ottobre 1987 — ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 onde trattasi (nel testo modificato dall'art. 7 della legge n. 177 del 1976), con riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione proprio nella parte in tale norma non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, nel caso in cui esso deceda in servizio senza lasciare parenti che la legge indica come beneficiari dell'indennità stessa.

Tale assunto è stato dal predetto giudice fondato sulla considerazione che l'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS a favore dei dipendenti dello Stato all'atto della cessazione del servizio rivestisse natura previdenziale e non di retribuzione differita: nel caso di decesso del dipendente in servizio, il diritto al conseguimento del relativo ammontare non configurandosi — conseguentemente — trasmissibile a titolo ereditario, essendone disposta la devoluzione direttamente ai soggetti indicati dalla legge, in conformità con la funzione propria della buonuscita che ne giustifica la disciplina anche con riferimento al principio di uguaglianza e con riguardo al diverso trattamento all'indennità di anzianità (art. 2122 del c.c.).

Il presupposto logico di tale posizione è stato quindi oggetto di successiva rimeditazione ad opera della medesima Sezione VI (sent. 5 gennaio 1992 n. 39), la quale ha diversamente ritenuto che l'indennità corrisposta a fine rapporto (c.d. indennità di buonuscita) costituisca una componente della retribuzione dei pubblici dipendenti, non potendo rappresentare aspetto di differenziazione — nell'ambito dei trattamenti di fine rapporto — il carattere previdenziale di tale indennità: lo scopo previdenziale atteggiandosi con omogenea valenza in relazione a tutti i trattamenti di fine servizio e sostanzandosi in un riconoscimento retributivo non tanto differito, quanto accantonato presso lo stesso datore di lavoro o in appositi fondi preordinati alla loro erogazione (da tale impostazione scaturendol'affermazione per cui non c'è trattamento di fine rapporto che non abbia carattere previdenziale e, tuttavia, non sia retribuzione destinata a tale scopo).

2.2. — Anche a voler prescindere dall'evoluzione giurisprudenziale che ha contribuito a delineare un processo di transizione da una concezione eminentemente previdenziale dell'indennità di fine rapporto ad una considerazione

di carattere più propriamente retributivo (con finalità previdenziale), osserva il Tribunale come con decisione n. 243 del 5-19 maggio 1993 codesta Corte, nel prendere atto «della progressiva erosione della rilevanza e della portata dei vari indici che inducevano ad escludere la natura retributiva dell'indennità di buonuscita», abbia nel contempo rilevato come «la più recente giurisprudenza ha abbandonato l'iniziale orientamento propenso a riconoscere ad essa natura solo previdenziale», pervenendo a ricondurla «alla categoria generale dei trattamenti di fine rapporto».

Tale pronuncia ha altresì affermato che «la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto permane e vale quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento ... quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista ..., quali che siano i soggetti su cui grava l'onere retributivo in senso lato».

2.3. — Se, dunque, l'esclusiva natura previdenziale in precedenza riconosciuta all'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali ha potuto rappresentare un elemento preclusivo al fine di consentirne la disponibilità in via ereditaria da parte dell'intestatario — con riveniente limitazione dei soggetti titolari a succedere in tale posizione patrimoniale alla declaratoria di cui all'illustrato art. 5 del d.P.R. n. 1032/1972 — alla rinnovata considerazione in termini retributivi (sia pure con funzione previdenziale) del trattamento di fine rapporto onde trattasi non può non conseguire una rimeditazione anche in ordine al rammentato divieto alla delazione testamentaria.

Il riconosciuto carattere retributivo di tale attribuzione — che va ricollegata alla circostanza della cessazione del rapporto di pubblico impiego e liquidata secondo la pertinente disciplina di calcolo in ragione del numero di anni di servizio maturati dall'interessato — implica infatti che l'indennità di buonuscita entri *pleno jure* nel compendio patrimoniale del *de cuius*, con conseguente riconoscibilità della facoltà di disporre (anche) a mezzo di testamento.

Altrimenti opinandosi, verrebbe ad escludersi arbitrariamente dal concetto onnicomprensivo di retribuzione (e dal connesso regime di trasmissibilità a mezzo di atti di disposizione *mortis causa*) un elemento che in esso — quantunque la relativa liquidazione sia differita rispetto al momento di maturazione — va sicuramente ricompreso: al riguardo non potendosi non richiamare l'insegnamento da codesta Corte reiteratamente ribadito per quanto concerne l'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti locali, nonché per l'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali, giusta la pronunzia in precedenza indicata.

Il differenziato regime che caratterizza la trasmissibilità dei diritti patrimoniali a titolo di buonuscita (connesso alle ripetute indicazioni limitative quanto alla trasmissibilità testamentaria) rispetto alla libera disponibilità (anche *mortis causa*) al titolare riconosciuta in relazione agli altri elementi della retribuzione, appare quindi vulnerare il principio di cui all'art. 36 della Costituzione, il quale, nel garantire il diritto alla giusta retribuzione, non introduce alcuna ipotesi di differenziazione fra componenti retributive spettanti al lavoratore, piuttosto sancendo che l'indennità di fine rapporto deve essere rapportata alla retribuzione ed alla durata del rapporto e quindi, alla qualità e quantità del lavoro.

Inoltre, se è vero che l'art. 36 richiamato prevede che la retribuzione spettante al lavoratore è finalizzata a garantire un'esistenza libera e dignitosa a quest'ultimo ed alla propria famiglia, viene ulteriormente in considerazione la circostanza che la denegata possibilità di disporre per testamento dell'indennità di buonuscita possa pregiudicare le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti che, quantunque non compresi nel novero dei destinatari di tale beneficio economico *ex art. 5 del d.P.R. n. 1032/1973*, nondimeno facciano parte del nucleo familiare del pubblico dipendente: conseguentemente venendosi a determinare un pregiudizio patrimoniale per effetto della mancata trasmissione ad essi di un elemento che si è avuto modo di constatare ha effettivamente natura retributiva.

Che tale ordine di considerazione implichi un sacrificio delle aspettative patrimoniali dei componenti del nucleo familiare al cui soddisfacimento è, fra l'altro, preordinata la retribuzione (intesa quale comprensiva dell'indennità di buonuscita spettante al lavoratore) non è revocabile in dubbio; per l'effetto constatandosi come la preclusa possibilità di delazione testamentaria riverberi una diretta efficienza lesiva in ordine a tale ordine di pretese, che il rammentato disposto costituzionale direttamente tutela postulando la finalità di sostentamento familiare propria della retribuzione spettante al lavoratore.

In altri termini, l'applicazione all'indennità di buonuscita di un siffatto regime di limitata disponibilità — sia pure per quanto concerne la possibilità di delazione testamentaria del relativo compendio patrimoniale — viene ad incidere sulla libertà di determinazione del soggetto in ordine ad un elemento retributivo (in quanto tale ricompreso nell'ambito di tutela *ex art. 36 della Costituzione*), determinando pertanto il sacrificio — invero irragionevole — delle aspettative di eventuali componenti della famiglia del lavoratore non ricompresi nella declaratoria dei soggetti ai quali l'indennità stessa, ai sensi del ripetuto art. 5, può essere trasmessa dopo la morte dell'intestatario.

2.4. — Nel rammentare come codesta Corte — con pronunzia n. 8 del 19 gennaio 1972 — ha avuto modo di dichiarare — sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione — l'illegittimità dell'art. 2122 del c.c., nella parte in cui detta disposizione escludeva che il prestatore di lavoro potesse disporre per testamento dell'indennità di fine rapporto, in mancanza del coniuge, dei figli, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, ritiene di Tribunale che, per quanto riguarda l'interpretazione del primo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 1032/1973, ricorra una *eadem ratio* dispositiva che non può non condurre — omogeneamente a quanto ritenuto per la richiamata disciplina civilistica — alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione da ultimo richiamata.

Se è infatti vero che il trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati privati e l'indennità di buonuscita riconoscibile ai dipendenti statali sono sicuramente suscettibili di omogenea considerazione quanto al carattere retributivo delle relative spettanze, va allora rilevato come l'esclusione dalla disponibilità per testamento di quest'ultima — che alla lettura dell'art. 5 del d.P.R. n. 1032/1973 tuttora consegue per i soggetti di tale norma destinatari, a differenza di quanto previsto per i lavoratori privati dal citato art. 2122 del c.c. per effetto della pronunzia di codesta Corte n. 8/1972 — integri la presenza di una evidente disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori, la cui posizione si rivela invece, ai fini di che trattasi, pienamente assimilabile.

Nella richiamata pronunzia n. 8/1972 codesta Corte ritenne che siffatta disparità di trattamento non trovasse una adeguata e razionale giustificazione; ulteriormente osservandosi come tale convincimento tragga ora ulteriori elementi di conferma dalle indicazioni di cui alla citata sentenza n. 243/1993, con la quale è stato affermato che «la rilevata identità di natura e funzione delle indennità di fine rapporto esclude che le varietà di struttura e di disciplina che esse presentano nei vari settori del lavoro subordinato possano tradursi in sperequazioni sostanziali, salvo che queste ultime non siano razionalmente ricollegabili a specifiche diversità delle situazioni regolate, tali da giustificare una diversa considerazione delle esigenze alle quali si riferisce la funzione economico-sociale dell'istituto».

3. — Considerata dunque la non manifesta infondatezza (ai sensi dei richiamati artt. 3 e 36 della Costituzione), nonché la rilevanza della questione (atteso che la presente vicenda contenziosa è insuscettibile di essere decisa indipendentemente dalla valutazione della compatibilità costituzionale del disposto di cui all'art. 5, primo comma del d.P.R. n. 1032/1973), determina il tribunale di rimettere all'esame della Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 anzidetto, nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, nel caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare parenti che la legge indica come beneficiari dell'indennità stessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, nel caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare parenti che la legge indica come beneficiari dell'indennità stessa;

Sospende il giudizio incorso nonché l'esecuzione dell'impegnato provvedimento;

Ordina l'immediata remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura dell'ufficio di segreteria di questo Tribunale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 gennaio 1995.

Il presidente: BOZZI

Il consigliere, relatore, estensore: POLITI

Il consigliere: VINCIGUERRA

N. 406

Ordinanza emessa il 25 marzo 1995 dal commissario liquidatore per gli usi civici della Toscana, Lazio e Umbria nel procedimento civile vertente tra Filippeschi Mario contro il comune di Sutri

Regione Lazio - Usi civici - Criteri di liquidazione - Riferimento per il calcolo del capitale d'affranco e del canone annuo alla destinazione urbanistica del terreno, alla volumetria su di esso edificabile, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, alle valutazioni già espresse in passato dall'ufficio procedente e al valore di mercato. Disparità di trattamento del diritto di uso civico compensato in maniera diversa da zona a zona, non in ragione della produttività dei suoli o della diversa quantità del raccolto prevedibile, ma in ragione di un fattore esterno al diritto stesso, quale l'intervenuta o sperata urbanizzazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione della disciplina statale (legge n. 1766 del 1927).

(Legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, art. 4).

(Cost., artt. 3, 42 e 117).

IL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva implicitamente presa all'udienza del 28 febbraio 1995, nella causa demaniale avente per oggetto: opposizione a liquidazione amministrativa di usi civici sulle terre private, site nel comune di Sutri e censite in catasto al f. 7, part. 552, pendente tra Filippeschi Mario, residente in Roma, via Guido Cora, 12, autorizzato a stare in giudizio di persona e rappresentato dal dott. agr. Giorgio Colli di Roma; domicilio legale: la segreteria del commissariato; procura alle liti: nessuna; contro il comune di Sutri, casa comunale; difensore: nessuno; il comune è rimasto contumace.

MOTIVAZIONE

1. — Con ricorso depositato in questa segreteria il 29 ottobre 1993, Filippeschi Mario si opponeva contro la proposta di liquidazione degli usi civici gravanti su un terreno di sua proprietà, sito in comune di Sutri, loc. S. Benedetto, e contraddistinto al n.c.t. al f. 7, part. 552.

La perizia, redatta su incarico della regione Lazio, dal geom. Guerrino Randolfi, era stata pubblicata all'albo pretorio di Sutri dal 15 settembre 1993 al 15 ottobre 1993; notizia dell'avvenuto deposito era stata comunicata dal sindaco al Filippeschi con raccomandata, notificatagli dal messo di conciliazione il 4 ottobre 1993.

Nel suo ricorso, il Filippeschi sostiene, con varie argomentazioni, che: a) non si hanno elementi certi circa l'esistenza dell'uso civico; b) il capitale di affranco non può superare L. 2.332.880.

Sulla base del ricorso in esame, con decreto 31 marzo 1994 il sottoscritto commissario ordinava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25 giugno 1994; ricorso e decreto erano notificati a cura dell'ufficio commissariale al sindaco di Sutri, con raccomandata n. 18 del 25 giugno 1994, ma il comune convenuto restava contumace.

In corso di giudizio, all'udienza del 21 ottobre 1994, veniva disposta consulenza tecnica sul terreno del ricorrente, sia al fine di accertare se esso sia gravato da usi civici e quali, che al fine di stimare il valore degli usi da liquidare.

Il perito incaricato, geom. Angelo Benedetti, depositava la propria relazione il 18 febbraio 1995; all'udienza del 28 febbraio, il ricorrente depositava peraltro copia della delibera di giunta regionale n. 6091 del 5 agosto 1994, che aveva reso esecutivo il progetto Randolfi, statuendo l'affrancazione del diritto civico di pascolo e imponendo al ricorrente un canone annuo di L. 484.000, pari ad un capitale di affranco di L. 9.680.000.

Alla medesima udienza, sempre nella contumacia del comune di Sutri, il commissario invitava i ricorrenti a prendere le proprie conclusioni e tratteneva la controversia in decisione.

2. — La vicenda processuale e il parallelo procedimento di competenza regionale, concluso con la citata delibera n. 6091/1994 della giunta regionale del Lazio, si prestano a varie considerazioni, sia di rito che di merito, anche di rilievo costituzionale.

2.1. — Una prima considerazione riguarda proprio il rapporto e l'articolazione reciproca delle due procedure, aventi entrambe per oggetto la liquidazione di usi civici gravanti sul medesimo terreno, l'una pendente davanti alla regione territorialmente competente, l'altra pendente davanti al commissario agli usi civici, in qualità di giudice demaniale.

Nello schema originario della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il commissario, quale organo titolare insieme dei poteri amministrativi e dei poteri giudiziari, poteva regolarne l'esercizio in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti.

In pratica, egli promuoveva d'ufficio, in sede amministrativa, il procedimento per la liquidazione dei diritti civici relativi ad un intero comune o ad un intero comprensorio, a tale scopo incaricando un istruttore per la formazione di un adeguato progetto. Il progetto, contenente sia le informazioni di carattere storico sugli usi civici da liquidare, sia le proposte per lo loro liquidazione in natura o in denaro, veniva depositato presso la segreteria del comune o dell'associazione agraria territorialmente competenti; dell'avvenuto deposito, il comune o l'associazione davano poi avviso a ciascun interessato, sia mediante bando da affiggersi all'albo pretorio, sia mediante biglietto in carta libera, da notificare personalmente. Fin dal deposito in segreteria, gli interessati avevano diritto di prendere visione del progetto di liquidazione; i privati nel possesso delle terre potevano inoltre presentare opposizione al commissario entro trenta giorni da quello dell'avvenuta notifica (art. 15 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332).

Il procedimento seguito nel caso di specie si adeguava perfettamente, fino a questo punto, allo schema normativo; da notare, in particolare, che il Filippeschi ha presentato il proprio ricorso direttamente al commissario, venticinque giorni dopo che gli era stato notificato l'avviso di deposito della relazione peritale; che, dunque, l'azione giudiziaria del Filippeschi appare perfettamente legittima e procedibile.

Ma l'azione giudiziaria in opposizione, promossa dal Filippeschi, non ha determinato il suo effetto normale, cioè la sospensione del procedimento amministrativo opposto; questo ha invece proseguito il proprio corso fino alla conclusione, cioè fino alla delibera con la quale il progetto di liquidazione dei diritti civici è stato accolto dalla giunta regionale Lazio e gli usi stessi dichiarati estinti mediante corresponsione di un canone in denaro.

È da avvertire che in nessun luogo della legge fondamentale o del relativo regolamento si rinviene una disposizione, che esplicitamente sancisca l'obbligo di sospendere le operazioni amministrative prima della decisione giudiziaria destinata a concludere la controversia promossa dall'interessato davanti al commissario agli usi civici; tale obbligo deriva peraltro pacificamente dalla natura stessa della giurisdizione commissariale, quale è disegnata dal legislatore del 1927 e quale, in mezzo a molte deroghe, si è sostanzialmente mantenuta fino al 1977.

Trattasi di giurisdizione prevalentemente incidentale, cioè accessoria e subalterna alle operazioni amministrative cui il commissario doveva primariamente sovrintendere; di una giurisdizione, in altri termini, destinata a risolvere «tutte le questioni cui dia luogo lo svolgimento di quelle operazioni» (cfr. art. 29, comma secondo, della legge n. 1766/1927), per consentire loro di proseguire e di raggiungere il proprio termine su basi di certezza e di indefettibilità, quali solo un giudicato può garantire.

È dunque vero che in nessun luogo è prescritta la sospensione delle operazioni amministrative, ma è anche vero che la stessa natura incidentale della giurisdizione commissariale e la rafforzata effettività delle decisioni che la esprimono (parallela alla naturale immediata efficacia dei provvedimenti amministrativi; cfr. tutto l'art. 32 della legge fondamentale) mostrano come la sospensione delle operazioni amministrative doveva essere, secondo il legislatore del '27, nell'ordine delle cose.

Essa era in ogni caso garantita dall'unicità dell'organo deputato a procedere; quello stesso commissario, che procedeva in via amministrativa, era anche, infatti, il giudice delle controversie sorte nel corso di quel procedimento e, quando avesse ravvisato una loro intrinseca pregiudizialità, non avrebbe certo avviato questo a conclusione, senza prima decidere quelle con sentenza.

Il trasferimento dei poteri amministrativi alle regioni ha sconvolto questo schema, non già perché astrattamente non sia ancor oggi ipotizzabile la sospensione, obbligatoria o volontaria, del procedimento amministrativo di competenza regionale, in pendenza, davanti al commissario, di un procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto questioni pregiudiziali, bensì, perché si è spezzata l'unicità dell'organo procedente e non è stata introdotta alcuna norma atta a garantire il passaggio delle necessarie informazioni da un organo all'altro.

Il caso di specie, da questo punto di vista, è assolutamente esemplare; dopo la pubblicazione del progetto di liquidazione redatto dal geom. Guerrino Randolfi per incarico dell'amministrazione regionale, il sig. Filippeschi indirizzava il suo ricorso in opposizione al commissariato agli usi civici e lo depositava in questa segreteria nei termini previsti dalla legge, senza darne notizia alcuna alla amministrazione procedente; nessuna notizia ufficiale ne era data neppure dal commissario, perché nessuna disposizione di legge o di regolamento la impone o la prescrive.

Traccia della conseguente disinformazione è proprio nella delibera regionale che il 5 agosto 1994 provvederà alla liquidazione degli usi civici secondo la proposta del Randolfi; in essa si legge che avverso al progetto di liquidazione dell'uso civico non sono state presentate opposizioni, mentre il presente procedimento prova esattamente il contrario.

Ben può immaginarsi che questo o quel funzionario regionale abbia avuto del ricorso notizia ufficiale, ben può immaginarsi che la stessa amministrazione regionale sarebbe andata avanti per la sua strada anche se ne avesse avuto conoscenza ufficiale; ma si tratta per l'appunto di immaginazioni senza fondamento e senza conseguenze.

È un fatto che oggi, nel sistema residuo dalle trasformazioni e modificazioni della legge 16 giugno 1927 n. 1766, non esiste alcuna disposizione atta ad evitare la pendenza, contemporanea e parallela, di due distinti procedimenti, aventi carattere, l'uno, amministrativo, l'altro, giurisdizionale, destinati a sfociare in due distinte (e potenzialmente contraddittorie) decisioni sul medesimo oggetto e tra le medesime parti.

2.2. — Ciò che è possibile in fatto non è necessariamente legittimo alla luce dei principi costituzionali; questa inattesa concorrenzialità, che finisce per opporre l'iniziativa amministrativa a quella giurisdizionale, caratterizzando la prima in termini di assoluta discrezionalità e revocando ad ogni passo in dubbio la certezza e la definitività della seconda, potrebbe essere prospettata, infatti, almeno in termini di conflitto con i principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).

Pare, tuttavia, allo scrivente commissario che, o prescindere dalla illegittimità costituzionale della normativa procedimentale, nella parte in cui consente — o non previene — il formarsi contemporaneo, in sede amministrativa e in sede giudiziaria, di due decisioni contraddittorie sul medesimo oggetto, il rilevato conflitto possa essere, almeno nel caso di specie, risolto, senza impegnare la Corte delle leggi in un riesame, che ha la sua sede propria in Parlamento.

Sembra, in altri termini, che il giudice demaniale, in quanto pervenga alla sua decisione dopo quella amministrativa, possa esaminare questa nel merito e disapplicarla, riaffermando il diritto soggettivo violato, ove essa sia affetta da un qualche vizio rilevante; rimanendo da esso vincolato e dovendo pertanto riconoscere cessata la materia del contendere, quando trovi quella delibera immune da ogni vizio di legittimità.

2.3. — Anche questo diverso e più economico percorso non consente tuttavia di evitare una nuova, e maggiore, questione di legittimità costituzionale, che attiene questa volta non al rito, ma al merito della controversia, promossa da Filippeschi Mario, e che spiega, meglio delle considerazioni formali fin qui svolte, le ragioni sostanziali del rilevato conflitto di attribuzioni tra commissariato e regione.

Come è noto, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, in alternativa alla liquidazione per scorporo o divisione delle terre gravate (artt. 5 e 6 legge cit.), consente, per «tutti i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie» (art. 7, comma primo, della legge n. 1766/1927 cit.), la liquidazione degli usi civici in denaro o, come si dice, mediante imposizione di canone.

Per quanto non rigidamente determinati dalla legge nella loro estensione, debbono ritenersi piccoli appezzamenti «non raggruppabili in unità agrarie» tutti quei terreni, che — da soli, o riuniti con quelli vicini — non consentono per le loro dimensioni una gestione agraristica sufficientemente economica e remunerativa.

Il concetto è molto elastico e può trovare applicazioni diverse in varie epoche storiche; in particolare, esso si avvicina, ma non si identifica a quello della minima unità colturale, consacrato dal codice civile e, infatti, si applica *de plano*, oggi, anche a quei terreni che, per le trasformazioni edilizie o urbanistiche da cui sono stati investiti, non sono più ragionevolmente convertibili alla produzione agraria, a patto, che si tratti di piccoli appezzamenti, cioè di terreni insuscettibili, ove per ipotesi ricondotti all'uso agrario, di qualche apprezzabile rendimento.

La superficie dei terreni oggetto della presente causa è di soli 4.840 mq (cfr. relazione Randolfi e relazione Benedetti); che essi vadano esenti da ogni divisione e che il corrispettivo degli usi civici da liquidare vada stabilito in denaro, appare *ictu oculi* dalle stesse loro ridotte dimensioni ed è, del resto, opinione condivisa da tutti, anche dalla regione Lazio.

Le opinioni divergono nuovamente, tuttavia, in punto di determinazione del corrispettivo pecuniario della liquidazione.

Secondo l'art. 7, comma primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, infatti, i piccoli appezzamenti insuscettibili di utilizzi agrari e gli altri terreni esenti dalla divisione, saranno (...) gravati da un annuo canone di natura enfiteutica (...), in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia (...); al contrario, secondo l'art. 4, legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, allorché si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico (...) sono stimate secondo il loro valore attuale, tenuto conto anche dell'incremento di valore che esse hanno conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie.

V'è tra le due disposizioni un'evidente contrasto, che viene esaltato, come presto si vedrà, dalla prassi amministrativa; una cosa, infatti, è «il valore dei diritti», cioè le modeste somme corrispondenti alla capitalizzazione dei ricavi netti, o carattere agraristico, derivanti per es. dalla vendita del fieno o della legna, una cosa ben diversa è «il valore delle zone gravate», comprensivo della rendita derivante dalla intervenuta o sperata urbanizzazione, come il mercato lo determina.

Va osservato che la normativa regionale, nel prescrivere il riferimento al valore delle aree, non dice in che misura questo vada ripartito tra il titolare del diritto di proprietà e i titolari dei diritti civici. Nella prassi, come risulta anche dalla perizia Randolfi, si procede in primo luogo a determinare il valore di mercato dell'intero terreno gravato (nel nostro caso, L. 12.000 a mq. pari a L. 58.080.000 complessivi); si indica poi la quota da assegnare, fittiziamente, alla popolazione, a compenso degli usi civici liquidati (nel nostro caso, 1/6 del terreno gravato); in terzo luogo, con una semplice moltiplicazione, si calcola il controvalore monetario di questa quota (nel caso di specie, L. 9.680.000); infine, in ragione dell'interesse legale sul valore della quota, si determina l'ammontare dell'annuo canone enfiteutico, da pagare fino alla affrancazione definitiva (nel caso di specie, L. 484.000).

2.4. — La regola regionale prescrive come, in caso di liquidazione degli usi civici, vada determinato il valore delle aree gravate, non dice espressamente che il corrispettivo della liquidazione debba essere necessariamente e prioritariamente commisurato a tal valore, invece che a quello dei diritti da liquidare; in breve, essa non dice espressamente ciò che vi legge la prassi amministrativa.

Poiché questa non può assumere valenza normativa senza o contro la volontà del legislatore, si potrebbe ritenere — e il giudicante altrove ha ritenuto: vedi sentenza in proc. n. 138/1993, per Monterotondo, agli atti — che quella regola non è destinata a trovare applicazione, quando, come nel caso di specie, il corrispettivo della liquidazione vada stabilito, per volontà della legge dello Stato, in misura pari, non al valore delle aree gravate, ma al valore dei diritti. In tale ipotesi interpretativa, tuttavia, resterebbe da spiegare quando e come vada applicata la regola diversa, posta dall'art. 4 della legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1.

Ora, se non andiamo errati, non esiste neppure un caso in cui, nel procedimento per la liquidazione dei diritti civici, possa o debba aversi riguardo al valore delle terre, invece che a quello degli usi da liquidare.

Per la legge nazionale, infatti, anche nel caso di liquidazione degli usi civici per scorporo, l'estensione delle quote da assegnare alla popolazione va determinata in primo luogo in rapporto al tipo e al valore dei diritti civici; per esempio, per i diritti essenziali, essa dovrà essere compresa tra un ottavo e la metà del fondo gravato (art. 5, comma secondo, della legge n. 1766/1927), ma potrà essere ulteriormente ridotta allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità (...) (art. 5, comma quinto, della legge n. 1766).

In altri termini, secondo la legislazione nazionale, anche in caso di liquidazione in natura o per scorporo, l'ammontare del corrispettivo deve essere prioritariamente determinato, sia pure in modo forfettario e con criteri di larga massima, in misura proporzionale al valore dei diritti; solo in via subordinata, si potrà tenere conto del valore delle terre da assegnare (art. 6, comma primo, della legge n. 1766/1927) con la conseguenza che, in questo caso, per il reciproco intreccio dei due criteri, quanto più sarà elevato il valore della terre per unità di superficie, tanto più dovrà diminuire l'estensione della quota da scorporare.

Secondo la prassi applicativa in uso nella regione Lazio, al contrario, l'estensione della quota di scorporo è la variabile indipendente, da determinare in via equitativa, cioè in modo assolutamente discrezionale o al massimo in analogia a precedenti valutazioni per la liquidazione degli usi civici (cfr. perizia Randolfi, pag. 6); a tale quota può essere sostituito il suo equivalente monetario, calcolato in ragione dei diversi valori del suolo e del diverso impatto della rendita edilizia; nessuna considerazione è prescritta, in ogni caso, per il valore dei diritti.

Quale che sia stata l'intenzione del legislatore regionale, tale prassi si adegua nelle linee sostanziali al dettato dell'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 e trova in questo il suo fondamento, colmandone le lacune applicative; essa, in altri termini, ha un valore ermeneutico privilegiato, mostrando quale sia, nel diritto vivente, il contenuto normativo assegnato alla norma in esame.

È del tutto evidente, d'altra parte, che la disciplina in tal modo posta e applicata non è affatto integrativa, ma sostitutiva di quella dettata dalla legge nazionale; essa non può, dunque, essere disapplicata, limitandone il campo di applicazione *per modum interpretationis*, perché tale interpretazione restrittiva si risolverebbe in realtà nella sua abrogazione, che non è consentita al giudicante.

2.5. — Conviene dunque esaminare se la normativa regionale, in materia di determinazione dei corrispettivi di liquidazione degli usi civici, quale risulta dall'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 e dalla prassi testè descritta, non contrasti per avventura con i principi della Carta costituzionale.

Dalle stesse considerazioni svolte al punto precedente risulta all'evidenza come la regola regionale si ponga in contrasto con i diversi principi stabiliti dalla legge dello Stato e dunque, indirettamente, con l'art. 117, comma secondo, della Costituzione italiana; tale preliminare conclusione, tuttavia, va meglio argomentata in relazione al carattere fondamentale della disciplina stabilita dalla normativa nazionale.

Questo carattere emerge indirettamente dagli altri profili di illegittimità costituzionale, che la disciplina impugnata presenta, per contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

2.5.1. — Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione deriva dal fatto che, secondo la normativa regionale, il medesimo diritto civico dovrebbe essere compensato in maniera profondamente diversa da zona a zona, non in ragione della diversa produttività dei suoli o della diversa quantità del raccolto prevedibile, cioè per ragioni intrinseche al contenuto del diritto, ma in ragione di un fattore esterno al diritto stesso, come l'intervenuta o sperata urbanizzazione.

Il diritto civico viene in tal modo sradicato dalla sua funzione agraristica, e trasformato in una quota astratta del valore complessivo delle terre, della quale vengono contraddittoriamente riaffermate inalienabilità e imprescrittibilità, nel momento stesso in cui essa forma oggetto di un'alienazione amministrata; il diritto civico viene soprattutto a perdere, così, ogni carattere di diritto reale sulla terra ed è trasformato in un diritto di prelievo monetario, il cui ammontare è rimesso alla discrezionale determinazione dell'amministrazione competente, entro il limite, a sua volta ampiamente discrezionale, del valore di stima dell'intero territorio gravato.

Si consideri che l'amministrazione procedente ha il potere discrezionale di stabilire quando ricorrano i presupposti per la liquidazione in denaro o, in alternativa, i presupposti per la liquidazione mediante scorporo e, per converso, almeno in Lazio, il potere di riconoscere l'intero terreno gravato alla comunità locale, imponendo a questa un canone in favore del proprietario (c.d. affrancazione inversa; cfr. art. 7, comma secondo, della legge n. 1766/1927); si comprende allora perché il «gravame» di uso civico, cioè l'onere reale o pecuniario da sopportare per la sua liquidazione, sia così temuto.

Esso, nella prassi amministrativa seguita al d.P.R. n. 616 del 1977 e nella legislazione regionale d'attuazione, come quella che qui si esamina, non tiene nessuno dei caratteri fondamentali del diritto soggettivo, il quale in primo luogo deve veder segnati obiettivamente i propri limiti in rapporto ai diritti altrui. Per gli usi civici, invece, questi limiti vengono stabiliti, in via amministrativa, al momento della loro liquidazione; alla massima discrezionalità amministrativa, quale risulta dal sistema della legge regionale Lazio n. 1/1986, corrisponde negli interessati non un diritto di contenuto certo e confrontabile con diritti analoghi, ma una soggezione dal contenuto variabile e suscettibile delle più diverse forme di contrattazione.

La lesione del principio di eguaglianza assume dunque, nel caso di specie, anche la implicita connotazione di negazione della struttura tipica del diritto civico, che non può esser confidato, neppure per la determinazione del suo contenuto pecuniario, alla pura e aleatoria discrezionalità di un organo amministrativo.

2.5.2. — Al contrario, il contenuto del diritto civico va ricollegato alla riconosciuta facoltà per un determinato gruppo di persone di prelevare dalla terra altrui particolari frutti o utilità, variamente esemplificati dall'art. 5 della legge n. 1766/1927, ma sempre in qualche modo oggettivamente determinati o determinabili nello loro consistenza e nel loro valore.

Ora, come abbiamo visto, la disciplina regionale finisce per attribuire una parte della rendita urbana alla collettività degli utenti civici, senza che ciò sia giustificato dal contenuto e dalla struttura del diritto in questione; dunque, essa confisca tale quota della rendita al proprietario delle terre gravate, senza indennizzo alcuno e senza valide ragioni di utilità generale, ponendosi pertanto in contrasto anche con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Sul punto non sono necessarie altre considerazioni in diritto, ma può essere utile un raffronto in fatto tra il corrispettivo liquidato dalla perizia opposta, in base ad una stima del valore di mercato del terreno gravato — dunque, in forza dei criteri stabiliti dall'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 —, con quello liquidato (vedi sentenza in proc. n. 138/1993, per Monterotondo, in atti), in base ad una stima del diritto oggetto della liquidazione, dunque, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge n. 1766/1927.

Quest'ultimo risulta dalla capitalizzazione al 5% annuo del prezzo del pascolo ricavabile ogni anno da un ettaro di terra, detratte le spese; esso, secondo la perizia richiamata dalla sentenza citata, ammonta a L. 2.679.760 per ettaro ed è rapportabile, da un lato, al valore di mercato di un quintale di fieno, dall'altro, alla produttività annua media del terreno considerato.

Al contrario, secondo il criterio di cui all'art. 4 della legge regione Lazio n. 1/1986, come applicato nella prassi amministrativa, si parte dalla destinazione urbanistica del terreno considerato e dalla volumetria su di esso edificabile in base agli indici di piano; se ne stabilisce poi, con un generico riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e alle valutazioni già espresse in passato dall'ufficio procedente, il valore di mercato (L. 12.000 al mq); si determina, senza alcuna giustificazione e senza alcun riferimento al valore del diritto collettivo da liquidare, la porzione di terreno pertinente alla popolazione (1/6 del totale); si calcola infine il capitale di affranco e il canone annuo relativi a tale quota.

Per un'area gravata dell'estensione di quella del Filippeschi (mq 4.840), a parità di ogni altra variabile, risulterebbe pertanto, alla stregua della prima valutazione, un capitale di affranco di L. 1.297.004, alla stregua della seconda, un capitale di affranco di L. 9.680.000 (oltre sette volte tanto), con una confisca ingiustificata della rendita urbana pari alla differenza tra i due valori.

Alla luce di questa differenza, destinata ad aumentare imprevedibilmente a seconda dei casi e delle opportunità, si comprende meglio per qual ragione la regione si attesti nell'applicazione di una regola, che appare in contrasto con alcuni principi fondamentali della Costituzione e, dunque, anche con i principi fondamentali della legge dello Stato regolatrice dello materia.

Un'ultima considerazione, non del tutto marginale. Il tecnico incaricato della perizia amministrativa non è un dipendente regionale, ma un professionista iscritto all'albo dei periti demaniali; quella differenza è destinata pertanto a ripercuotersi anche sui suoi compensi.

2.6. — La rilevanza della prospettata questione è di tutta evidenza: premesso che i terreni del Filippeschi si assumono gravati da uso civico di pascolo annuale (relazione CTU Benedetti, pag. 7, concl.), in tanto il giudicante potrà disapplicare la delibera della giunta regionale, che liquida quei diritti sulla base del valore di mercato dei suoli gravati, in quanto venga rimossa la normativa regionale che impone tale criterio di liquidazione; in tanto egli potrà provvedere alla nuova liquidazione sulla base del valore degli usi da liquidare, in quanto per tale valutazione possa farsi esclusivo riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa statuale più volte richiamata, l'art. 7, comma primo, della legge n. 1766/1927.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e, con riguardo ai principi fondamentali posti in materia dagli artt. 5, 6 e 7, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche per contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione;

Poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle sollevate questioni, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale del Lazio;

Dispone infine che del presente provvedimento sia data comunicazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Roma, addì 25 marzo 1995

Il commissario agli usi civici: CARLETTI

N. 407

Ordinanza emessa il 27 marzo 1995 dal commissario liquidatore per gli usi civici della Toscana, Lazio e Umbria nel procedimento civile vertente tra Trasatti Maria ed altri contro il comune di Sutri

Regione Lazio - Usi civici - Criteri di liquidazione - Riferimento per il calcolo del capitale d'affranco e del canone annuo alla destinazione urbanistica del terreno, alla volumetria su di esso edificabile, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, alle valutazioni già espresse in passato dall'ufficio procedente e al valore di mercato - Disparità di trattamento del diritto di uso civico compensato in maniera diversa da zona a zona, non in ragione della produttività dei suoli o della diversa quantità del raccolto prevedibile, ma in ragione di un fattore esterno al diritto stesso, quale l'intervenuta o sperata urbanizzazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione della disciplina statale (legge n. 1766 del 1927).

(Legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, art. 4).

(Cost., artt. 3, 42 e 117).

IL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva implicitamente presa all'udienza del 28 febbraio 1995, nella causa demaniale avente per oggetto: opposizione a liquidazione amministrativa di usi civici sulle terre private, site nel comune di Sutri e censite in catasto al f. 7, part. 526-560-786 di ha 1.12.70, pendente tra Trasatti Maria, Trasatti Elio e Trasatti Ennio residenti in Roma, via Emma Carelli, 73, autorizzati a stare in giudizio di persona e rappresentati dal dott. agr. Giorgio Colli di Roma; domicilio legale: la segreteria del commissariato; procura alle liti: nessuna, contro il comune di Sutri, casa comunale; difensore: nessuno; il comune è rimasto contumace.

MOTIVAZIONE

1. — Con ricorso depositato in questa segreteria il 5 ottobre 1993, Trasatti Maria, Trasatti Elio e Trasatti Ennio si opponevano contro la proposta di liquidazione degli usi civici gravanti su un terreno di loro proprietà, sito in comune di Sutri, loc. S. Benedetto, e contraddistinto al n.c.t. al f. 7, part. 526, 560 e 786, di ha 1.12.70.

La perizia, redatta su incarico della regione Lazio, dal geom. Guerrino Randolfi, era stata pubblicata all'albo pretorio di Sutri dal 15 settembre 1993 al 15 ottobre 1993; notizia dell'avvenuto deposito era stata comunicata dal sindaco ai signori Trasatti con raccomandata, notificatagli dal messo di conciliazione il 17 settembre 1993.

Nel loro ricorso, i signori Trasatti sostengono, con varie argomentazioni, che: a) non si hanno elementi certi circa l'esistenza dell'uso civico; b) il capitale di affranco non può superare L. 1.264.450.

Sulla base del ricorso in esame, con decreto 31 marzo 1994 il sottoscritto commissario ordinava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25 giugno 1994; ricorso e decreto erano notificati a cura dell'ufficio commissariale al sindaco di Sutri, con raccomandata n. 18 del 25 giugno 1994, ma il comune convenuto restava contumace.

In corso di giudizio, all'udienza del 21 ottobre 1994, veniva disposta consulenza tecnica sul terreno dei ricorrenti, sia al fine di accertare se esso sia gravato da usi civici e quali, che al fine di stimare il valore degli usi da liquidare.

Il perito incaricato, geom. Angelo Benedetti, depositava la propria relazione il 18 febbraio 1995; all'udienza del 28 febbraio, i ricorrenti depositavano peraltro copia della delibera di Giunta regionale n. 6091 del 5 agosto 1994, che aveva reso esecutivo il progetto Randolfi, statuendo l'affrancazione del diritto civico di pascolo e imponendo loro un canone annuo di L. 570.000, pari ad un capitale di affranco di L. 11.400.000.

Alla medesima udienza, sempre nella contumacia del comune di Sutri, il commissario invitava i ricorrenti a prendere le proprie conclusioni e tratteneva la controversia in decisione.

2. — La vicenda processuale e il parallelo procedimento di competenza regionale, concluso con la citata delibera n. 6091/1994 della giunta regionale del Lazio, si prestano a varie considerazioni, sia di rito che di merito, anche di rilievo costituzionale.

2.1. — Una prima considerazione riguarda proprio il rapporto e l'articolazione reciproca delle due procedure, aventi entrambe per oggetto la liquidazione di usi civici gravanti sul medesimo terreno, l'una pendente davanti alla regione territorialmente competente, l'altra pendente davanti al commissario agli usi civici, in qualità di giudice demaniale.

Nello schema originario della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il commissario, quale organo titolare insieme dei poteri amministrativi e dei poteri giudiziari, poteva regolarne l'esercizio in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti.

In pratica, egli promuoveva d'ufficio, in sede amministrativa, il procedimento per la liquidazione dei diritti civici relativi ad un intero comune o ad un intero comprensorio, a tale scopo incaricando un istruttore per la formazione di un adeguato progetto. Il progetto, contenente sia le informazioni di carattere storico sugli usi civici da liquidare, sia le proposte per lo loro liquidazione in natura o in denaro, veniva depositato presso la segreteria del comune o dell'associazione agraria territorialmente competenti; dell'avvenuto deposito, il comune o l'associazione davano poi avviso a ciascun interessato, mediante bando da affiggersi all'albo pretorio, sia mediante biglietto in carta libera, da notificare personalmente. Fin dal deposito in segreteria, gli interessati avevano diritto di prendere visione del progetto di liquidazione; i privati nel possesso delle terre potevano inoltre presentare opposizione al commissario entro trenta giorni da quello dell'avvenuta notifica (art. 15 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332).

Il procedimento seguito nel caso di specie si adeguava perfettamente, fino a questo punto, allo schema normativo; da notare, in particolare, che i signori Trasatti hanno presentato il proprio ricorso direttamente al commissario, ventotto giorni dopo che era stato loro notificato l'avviso di deposito della relazione peritale; che, dunque, la presente azione giudiziaria appare perfettamente legittima e procedibile.

Ma l'azione giudiziaria in opposizione, promossa dai Trasatti, non ha determinato il suo effetto normale, cioè la sospensione del procedimento amministrativo opposto; questo ha invece proseguito il proprio corso fino alla conclusione, cioè fino alla delibera con la quale il progetto di liquidazione dei diritti civici è stata accolta dalla giunta regionale Lazio e gli usi stessi dichiarati estinti mediante corresponsione di un canone in denaro.

È da avvertire che in nessun luogo della legge fondamentale o del relativo regolamento si rinviene una disposizione, che esplicitamente sancisca l'obbligo di sospendere le operazioni amministrative prima della decisione giudiziaria destinata a concludere la controversia promossa dall'interessato davanti al commissario agli usi civici; tale obbligo deriva peraltro pacificamente dalla natura stessa della giurisdizione commissariale, quale è disegnata dal legislatore del 1927 e quale, in mezzo a molte deroghe, si è sostanzialmente mantenuta fino al 1977.

Trattasi di giurisdizione prevalentemente incidentale, cioè accessoria e subalterna alle operazioni amministrative cui il commissario doveva primieramente sovrintendere; di una giurisdizione, in altri termini, destinata a risolvere «tutte le questioni cui dia luogo lo svolgimento di quelle operazioni» (cfr. art. 29, comma secondo, della legge n. 1766/1927), per consentire loro di proseguire e di raggiungere il proprio termine su basi di certezza e di indefettibilità, quali solo un giudicato può garantire.

È dunque vero che in nessun luogo è prescritta la sospensione delle operazioni amministrative, ma è anche vero che la stessa natura incidentale della giurisdizione commissariale e la rafforzata effettività delle decisioni che la esprimono (parallela alla naturale immediata efficacia dei provvedimenti amministrativi; cfr. tutto l'art. 32 della legge fondamentale) mostrano come la sospensione delle operazioni amministrative doveva essere, secondo il legislatore del 1927, nell'ordine delle cose.

Essa era in ogni caso garantita dall'unicità dell'organo deputato a procedere; quello stesso commissario, che procedeva in via amministrativa, era anche, infatti, il giudice delle controversie sorte nel corso di quel procedimento e, quando avesse ravvisato una loro intrinseca pregiudizialità, non avrebbe certo avviato questo a conclusione, senza prima decidere quelle con sentenza.

Il trasferimento dei poteri amministrativi alle regioni ha sconvolto questo schema, non già perchè astrattamente non sia ancor oggi ipotizzabile la sospensione, obbligatoria o volontaria, del procedimento amministrativo di competenza regionale, in pendenza, davanti al commissario, di un procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto questioni pregiudiziali, bensì, perchè si è spezzata l'unicità dell'organo procedente e non è stata introdotta alcuna norma atta a garantire il passaggio delle necessarie informazioni da un organo all'altro.

Il caso di specie, da questo punto di vista, è assolutamente esemplare; dopo la pubblicazione del progetto di liquidazione redatto dal geom. Guerrino Randolfi per incarico dell'amministrazione regionale, i signori Trasatti indirizzavano il loro ricorso in opposizione al commissariato agli usi civici e lo depositavano in questa segreteria nei termini previsti dalla legge, senza darne notizia alcuna alla amministrazione procedente; nessuna notizia ufficiale ne era data neppure dal commissario, perchè nessuna disposizione di legge o di regolamento la impone o la prescrive.

Traccia della conseguente disinformazione è proprio nella delibera regionale che il 5 agosto 1994 provvederà alla liquidazione degli usi civici secondo la proposta del Randolfi; in essa si legge che avverso al progetto di liquidazione dell'uso civico non sono state presentate opposizioni, mentre il presente procedimento prova esattamente il contrario.

Ben può immaginarsi che questo o quel funzionario regionale abbia avuto del ricorso notizia ufficiale, ben può immaginarsi che la stessa amministrazione regionale sarebbe andata avanti per la sua strada anche se ne avesse avuto conoscenza ufficiale; ma si tratta per l'appunto di immaginazioni senza fondamento e senza conseguenze.

È un fatto che oggi, nel sistema residuo dalle trasformazioni e modificazioni della legge 16 giugno 1927 n. 1766, non esiste alcuna disposizione atta ad evitare la pendenza, contemporanea e parallela, di due distinti procedimenti, aventi carattere, l'uno, amministrativo, l'altro, giurisdizionale, destinati a sfociare in due distinte (e potenzialmente contraddittorie) decisioni sul medesimo oggetto e tra le medesime parti.

2.2. — Ciò che è possibile in fatto non è necessariamente legittimo alla luce dei principi costituzionali; questa inattesa concorrenzialità, che finisce per opporre l'iniziativa amministrativa a quella giurisdizionale, caratterizzando la prima in termini di assoluta discrezionalità e revocando ad ogni passo in dubbio la certezza e la definitività della seconda, potrebbe essere prospettata, infatti, almeno in termini di conflitto con i principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).

Pare, tuttavia, allo scrivente commissario che, o prescindere dalla illegittimità costituzionale della normativa procedimentale, nella parte in cui consente — o non previene — il formarsi contemporaneo, in sede amministrativa e in sede giudiziaria, di due decisioni contraddittorie sul medesimo oggetto, il rilevato conflitto possa essere, almeno nel caso di specie, risolto, senza impegnare la Corte delle leggi in un riesame, che ha la sua sede propria in Parlamento.

Sembra, in altri termini, che il giudice demaniale, in quanto pervenga alla sua decisione dopo quella amministrativa, possa esaminare questa nel merito e disapplicarla, riaffermando il diritto soggettivo violato, ove essa sia affetta da un qualche vizio rilevante; rimanendo da esso vincolato e dovendo pertanto riconoscere cessata la materia del contendere, quando trovi quella delibera immune da ogni vizio di legittimità.

2.3. — Anche questo diverso e più economico percorso non consente tuttavia di evitare una nuova, e maggiore, questione di legittimità costituzionale, che attiene questa volta non al rito, ma al merito della controversia, promossa dai Trasatti, e che spiega, meglio delle considerazioni formali fin qui svolte, le ragioni sostanziali del rilevato conflitto di attribuzioni tra commissariato e regione.

Come è noto, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, in alternativa alla liquidazione per scorporo o divisione delle terre gravate (artt. 5 e 6 legge cit.), consente, per «tutti i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie» (art. 7, comma primo, della legge n. 1766/1927 cit.), la liquidazione degli usi civici in denaro o, come si dice, mediante imposizione di canone.

Per quanto non rigidamente determinati dalla legge nella loro estensione, debbono ritenersi piccoli appezzamenti «non raggruppabili in unità agrarie» tutti quei terreni, che — da soli, o riuniti con quelli vicini — non consentono per le loro dimensioni una gestione agraria sufficientemente economica e remunerativa.

Il concetto è molto elastico e può trovare applicazioni diverse in varie epoche storiche; in particolare, esso si avvicina, ma non si identifica a quello della minima unità colturale, consacrato dal codice civile e, infatti, si applica *de plano*, oggi, anche a quei terreni che, per le trasformazioni edilizie o urbanistiche da cui sono stati investiti, non sono più ragionevolmente convertibili alla produzione agraria, a patto, che si tratti di piccoli appezzamenti, cioè di terreni insuscettibili, ove per ipotesi ricondotti all'uso agrario, di qualche apprezzabile rendimento.

La superficie dei terreni oggetto della presente causa è di soli 11.270 mq (cfr. relazione Randolfi e relazione Benedetti); che essi vadano esenti da ogni divisione e che il corrispettivo degli usi civici da liquidare vada stabilito in denaro, appare *ictu oculi* dalle stesse loro ridotte dimensioni ed è, del resto, opinione condivisa da tutti, anche dalla regione Lazio.

Le opinioni divergono nuovamente, tuttavia, in punto di determinazione del corrispettivo pecuniario della liquidazione.

Secondo l'art. 7, comma primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, infatti, i piccoli appezzamenti insuscettibili di utilizzi agrari e gli altri terreni esenti dalla divisione, saranno (...) gravati da un annuo canone di natura enfiteutica (...), in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia (...); al contrario, secondo l'art. 4, legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, allorché si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico (...) sono stimate secondo il loro valore attuale, tenuto conto anche dell'incremento di valore che esse hanno conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie.

V'è tra le due disposizioni un'evidente contrasto, che viene esaltato, come presto si vedrà, dalla prassi amministrativa; una cosa, infatti, è «il valore dei diritti», cioè le modeste somme corrispondenti alla capitalizzazione dei ricavi netti, o carattere agraristico, derivanti per es. dalla vendita del fieno o della legna, una cosa ben diversa è «il valore delle zone gravate», comprensivo della rendita derivante dalla intervenuta o sperata urbanizzazione, come il mercato lo determina.

Va osservato che la normativa regionale, nel prescrivere il riferimento al valore delle aree, non dice in che misura questo vada ripartito tra il titolare del diritto di proprietà e i titolari dei diritti civici.

Nella prassi, come risulta anche dalla perizia Randolfi, si procede in primo luogo a determinare il valore di mercato dell'intero terreno gravato (nel nostro caso, L. 12.000 a mq, per 5.700 mq, pari a L. 68.400.000 complessive); si indica poi la quota da assegnare, fittiziamente, alla popolazione, a compenso degli usi civici liquidati (nel nostro caso, 1/6 del terreno gravato, pari a mq 950); in terzo luogo, con una semplice moltiplicazione, si calcola il controvalore monetario di questa quota (nel caso di specie, L. 11.400.000); infine, in ragione dell'interessé legale sul valore della quota, si determina l'ammontare dell'annuo canone enfiteutico, da pagare fino alla affrancazione definitiva (nel caso di specie, L. 570.000).

2.4. — La regola regionale prescrive come, in caso di liquidazione degli usi civici, vada determinato il valore delle aree gravate, non dice espressamente che il corrispettivo della liquidazione debba essere necessariamente e prioritariamente commisurato a tal valore, invece che a quello dei diritti da liquidare; in breve, essa non dice espressamente ciò che vi legge la prassi amministrativa.

Poiché questa non può assumere valenza normativa senza o contro la volontà del legislatore, si potrebbe ritenere — e il giudicante altrove ha ritenuto: vedi sentenza in proc. n. 138/1993, per Monterotondo, agli atti — che quella regola non è destinata a trovare applicazione, quando, come nel caso di specie, il corrispettivo della liquidazione vada stabilito, per volontà della legge dello Stato, in misura pari, non al valore delle aree gravate, ma al valore dei diritti. In tale ipotesi interpretativa, tuttavia, resterebbe da spiegare quando e come vada applicata la regola diversa, posta dall'art. 4 della legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1.

Ora, se non andiamo errati, non esiste neppure un caso in cui, nel procedimento per la liquidazione dei diritti civici, possa o debba aversi riguardo al valore delle terre, invece che a quello degli usi da liquidare.

Per la legge nazionale, infatti, anche nel caso di liquidazione degli usi civici per scorporo, l'estensione delle quote da assegnare alla popolazione va determinata in primo luogo in rapporto al tipo e al valore dei diritti civici; per esempio, per i diritti essenziali, essa dovrà essere compresa tra un ottavo e la metà del fondo gravato (art. 5, comma secondo, della legge n. 1766/1927), ma potrà essere ulteriormente ridotta allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità (...) (art. 5, comma quinto, della legge n. 1766).

In altri termini, secondo la legislazione nazionale, anche in caso di liquidazione in natura o per scorporo, l'ammontare del corrispettivo deve essere prioritariamente determinato, sia pure in modo forfettario e con criteri di larga massima, in misura proporzionale al valore dei diritti; solo in via subordinata, si potrà tenere conto del valore delle terre da assegnare (art. 6, comma primo, della legge n. 1766/1927), con la conseguenza che, in questo caso, per il reciproco intreccio dei due criteri, quanto più sarà elevato il valore della terre per unità di superficie, tanto più dovrà diminuire l'estensione della quota da scorporare.

Secondo la prassi applicativa in uso nella regione Lazio, al contrario, l'estensione della quota di scorporo è la variabile indipendente, da determinare in via equitativa, cioè in modo assolutamente discrezionale o al massimo in analogia a precedenti valutazioni per la liquidazione degli usi civici (cfr. perizia Randolfi, pag. 6); a tale quota può essere sostituito il suo equivalente monetario, calcolato in ragione dei diversi valori del suolo e del diverso impatto della rendita edilizia; nessuna considerazione è prescritta, in ogni caso, per il valore dei diritti.

Quale che sia stata l'intenzione del legislatore regionale, tale prassi si adegua nelle linee sostanziali al dettato dell'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 e trova in questo il suo fondamento, colmandone le lacune applicative; essa, in altri termini, ha un valore ermeneutico privilegiato, mostrando quale sia, nel diritto vivente, il contenuto normativo assegnato alla norma in esame.

È del tutto evidente, d'altra parte, che la disciplina in tal modo posta e applicata non è affatto integrativa, ma sostitutiva di quella dettata dalla legge nazionale; essa non può, dunque, essere disapplicata, limitandone il campo di applicazione *per modum interpretationis*, perché tale interpretazione restrittiva si risolverebbe in realtà nella sua abrogazione, che non è consentita al giudicante.

2.5. — Conviene dunque esaminare se la normativa regionale, in materia di determinazione dei corrispettivi di liquidazione degli usi civici, quale risulta dall'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 e dalla prassi testè descritta, non contrasti per avventura con i principi della Carta costituzionale.

Dalle stesse considerazioni svolte al punto precedente risulta all'evidenza come la regola regionale si ponga in contrasto con i diversi principi stabiliti dalla legge dello Stato e dunque, indirettamente, con l'art. 117, comma secondo, della Costituzione italiana; tale preliminare conclusione, tuttavia, va meglio argomentata in relazione al carattere fondamentale della disciplina stabilita dalla normativa nazionale.

Questo carattere emerge indirettamente dagli altri profili di illegittimità costituzionale, che la disciplina impugnata presenta, per contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

2.5.1. — Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione deriva dal fatto che, secondo la normativa regionale, il medesimo diritto civico dovrebbe essere compensato in maniera profondamente diversa da zona a zona, non in ragione della diversa produttività dei suoli o della diversa quantità del raccolto prevedibile, cioè per ragioni intrinseche al contenuto del diritto, ma in ragione di un fattore esterno al diritto stesso, come l'intervenuta o sperata urbanizzazione.

Il diritto civico viene in tal modo sradicato dalla sua funzione agraristica, e trasformato in una quota astratta del valore complessivo delle terre, della quale vengono contraddittoriamente riaffermate inalienabilità e imprescrittibilità, nel momento stesso in cui essa forma oggetto di un'alienazione amministrata; il diritto civico viene soprattutto a perdere, così, ogni carattere di diritto reale sulla terra ed è trasformato in un diritto di prelievo monetario, il cui ammontare è rimesso alla discrezionale determinazione dell'amministrazione competente, entro il limite, a sua volta ampiamente discrezionale, del valore di stima dell'intero territorio gravato.

Si consideri che l'amministrazione procedente ha il potere discrezionale di stabilire quando ricorrano i presupposti per la liquidazione in denaro o, in alternativa, i presupposti per la liquidazione mediante scorporo e, per converso, almeno in Lazio, il potere di riconoscere l'intero terreno gravato alla comunità locale, imponendo a questa un canone in favore del proprietario (c.d. affrancazione inversa; cfr. art. 7, comma secondo, della legge n. 1766/1927); si comprende allora perché il «gravame» di uso civico, cioè l'onere reale o pecuniario da sopportare per la sua liquidazione, sia così temuto.

Esso, nella prassi amministrativa seguita al d.P.R. n. 616 del 1977 e nella legislazione regionale d'attuazione, come quella che qui si esamina, non tiene nessuno dei caratteri fondamentali del diritto soggettivo, il quale in primo luogo deve veder segnati obbiettivamente i propri limiti in rapporto ai diritti altrui. Per gli usi civici, invece, questi limiti vengono stabiliti, in via amministrativa, al momento della loro liquidazione; alla massima discrezionalità amministrativa, quale risulta dal sistema della legge regionale Lazio n. 1/1986, corrisponde negli interessati non un diritto di contenuto certo e confrontabile con diritti analoghi, ma una soggezione dal contenuto variabile e suscettibile delle più diverse forme di contrattazione.

La lesione del principio di eguaglianza assume dunque, nel caso di specie, anche la implicita connotazione di negazione della struttura tipica del diritto civico, che non può esser confidato, neppure per la determinazione del suo contenuto pecuniario, alla pura e aleatoria discrezionalità di un organo amministrativo.

2.5.2. — Al contrario, il contenuto del diritto civico va ricollegato alla riconosciuta facoltà per un determinato gruppo di persone di prelevare dalla terra altrui particolari frutti o utilità, variamente esemplificati dall'art. 5 della legge n. 1766/1927, ma sempre in qualche modo oggettivamente determinati o determinabili nello loro consistenza e nel loro valore.

Ora, come abbiamo visto, la disciplina regionale finisce per attribuire una parte della rendita urbana alla collettività degli utenti civici, senza che ciò sia giustificato dal contenuto e dalla struttura del diritto in questione; dunque, essa confisca tale quota della rendita al proprietario delle terre gravate, senza indennizzo alcuno e senza valide ragioni di utilità generale, ponendosi pertanto in contrasto anche con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Sul punto non sono necessarie altre considerazioni in diritto, ma può essere utile un raffronto in fatto tra il corrispettivo liquidato dalla perizia opposta, in base ad una stima del valore di mercato del terreno gravato — dunque, in forza dei criteri stabiliti dall'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 —, con quello liquidato (vedi sentenza in proc. n. 138/1993, per Monterotondo, in atti), in base ad una stima del diritto oggetto della liquidazione, dunque, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge n. 1766/1927.

Quest'ultimo risulta dalla capitalizzazione al 5% annuo del prezzo del pascolo ricavabile ogni anno da un ettaro di terra, detratte le spese; esso, secondo la perizia richiamata dalla sentenza citata, ammonta a L. 2.679.760 per ettaro ed è rapportabile, da un lato, al valore di mercato di un quintale di fieno, dall'altro, alla produttività annua media del terreno considerato.

Al contrario, secondo il criterio di cui all'art. 4 della legge regione Lazio n. 1/1986, come applicato nella prassi amministrativa, si parte dalla destinazione urbanistica del terreno considerato e dalla volumetria su di esso edificabile in base agli indici di piano; se ne stabilisce poi, con un generico riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e alle valutazioni già espresse in passato dall'ufficio procedente, il valore di mercato (L. 12.000 al mq); si determina, senza alcuna giustificazione e senza alcun riferimento al valore del diritto collettivo da liquidare, la porzione di terreno pertinente alla popolazione (1/6 del totale); si calcola infine il capitale di affranco e il canone annuo relativi a tale quota.

Per un'area gravata dell'estensione di quella dei signori Trasatti (mq 5.700), a parità di ogni altra variabile, risulterebbe pertanto, alla stregua della prima valutazione, un capitale di affranco di L. 1.527.463, alla stregua della seconda, un capitale di affranco di L. 11.400.000 (oltre sette volte tanto), con una confisca ingiustificata della rendita urbana pari alla differenza tra i due valori.

Alla luce di questa differenza, destinata ad aumentare imprevedibilmente a seconda dei casi e delle opportunità, si comprende meglio per qual ragione la regione si attesti nell'applicazione di una regola, che appare in contrasto con alcuni principi fondamentali della Costituzione e, dunque, anche con i principi fondamentali della legge dello Stato regolatrice della materia.

Un'ultima considerazione, non del tutto marginale. Il tecnico incaricato della perizia amministrativa non è un dipendente regionale, ma un professionista iscritto all'albo dei periti demaniali; quella differenza è destinata pertanto a ripercuotersi anche sui suoi compensi.

2.6. — La rilevanza della prospettata questione è di tutta evidenza: premesso che i terreni dei Trasatti si assumono gravati da uso civico di pascolo annuale (relazione CTU Benedetti, pag. 7, concl.), in tanto il giudicante potrà disapplicare la delibera della giunta regionale, che liquida quei diritti sulla base del valore di mercato dei suoli gravati, in quanto venga rimossa la normativa regionale che impone tale criterio di liquidazione; in tanto egli potrà provvedere alla nuova liquidazione sulla base del valore degli usi da liquidare, in quanto per essa possa farsi esclusivo riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa statuale più volte richiamata, l'art. 7, comma primo, della legge n. 1766/1927.

P. Q. M.

Il commissario, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e, con riguardo ai principi fondamentali posti in materia dagli artt. 5, 6 e 7, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche per contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione;

Poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle sollevate questioni, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale del Lazio;

Dispone infine che del presente provvedimento sia data comunicazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Roma, addì 27 marzo 1995

Il commissario agli usi civici: CARLETTI

N. 408

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo nel procedimento civile vertente tra Ricca Fulvio e il comune di Napoli ed altro

Esecuzione forzata - Obbligazioni pecuniarie - Crediti nei confronti della p.a. (nella specie: Comune) - Limiti . Ammissibilità solo per le somme giacenti presso il Tesoriere e non destinate all'assolvimento di un pubblico servizio . Inammissibilità anche per le somme affluite in contabilità speciale presso le sezioni decentrate di bancoposta e delle tesorerie provinciali - Rilevabilità d'ufficio di detti vizi - Attribuzione alla p.a. di strumenti processuali privilegiati rispetto ai privati cittadini - Lesione dei principi di *par condicio creditorum*, di uguaglianza e di difesa.

(Legge 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, punto 1-bis; legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, punto 4-bis).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciolta la riserva precede:

Visti gli atti ed i verbali di udienza nella causa civile promossa dal comune di Napoli, in persona del sindaco *pro-tempore*, on. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Santoro, Aldo Ruperto e Pietro Catanoso, nello studio di quest'ultimo elettivamente dom.to, debitore opponente, contro l'avv. Fulvio Ricca, elettivamente dom.to in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Filippo Malara, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio per mandato in atti; creditore opposto, avente per oggetto opposizione all'esecuzione;

Ritenuto che le eccezioni formulate dal debitore opponente, comune di Napoli circa l'inammissibilità *ex art. 11, 1-bis*, della legge n. 68/1993 della esecuzione forzata promossa dall'avv. Fulvio Ricca, nonché l'esistenza di un presunto vizio rilevabile d'ufficio *ex art. 1-bis, punto 4-bis*, della legge n. 720/1984, appaiono tali da far presumere l'esistenza di vizi di costituzionalità della legge n. 68/1993 per i seguenti motivi:

1. — *Difformità del criterio discriminativo della pignorabilità delle somme rispetto alla sentenza n. 138/1981 della Corte costituzionale e all'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 138/1981 ha sancito l'ammissibilità delle esecuzioni forzate nei confronti della p.a., con l'unico limite dei beni e delle somme destinate per loro natura, legge ed atto amministrativo, all'assolvimento di un pubblico servizio. Questo per garantire l'interesse generale preminente che la p.a. ha di assolvere ai propri scopi istituzionali.

Al di fuori di questo limite non potrebbero ammettersi discriminazioni di carattere processuale e/o sostanziale che pongano la p.a. su un piano di privilegio rispetto al privato cittadino, quando i rapporti controversi abbiano carattere squisitamente privatistico.

Di converso, l'art. 11 della legge n. 68/1993 nelle sue varie articolazioni, avrebbe limitato l'esercizio del diritto di difesa del privato nei confronti della p.a., in quanto viene a questi precluso l'utilizzo degli strumenti processuali previsti dal codice di rito relativi all'esecuzione forzata dei giudicati di condanna.

Orbene, mentre il primo comma dell'art. 11 della legge n. 68/1993 non presenterebbe, *ictu oculi*, questioni di illegittimità costituzionale, in quanto indica partitamente quali siano le somme soggette ad esecuzione forzata ed impone, all'ente debitore, l'onere di far valere le relative eccezioni con gli strumenti ordinari dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615* (cfr. circ. 20 F.L. in *Gazzetta Ufficiale* n. 180/1993, altrettanto non può dirsi per la parte successiva della norma. Essa, infatti, fornisce all'ente pubblico strumenti assolutamente inediti, in contrasto con i principi costituzionali di *par condicio creditorum*, di uguaglianza, di difesa, laddove dichiara l'inammissibilità di esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere. Lo stesso è a dirsi per il punto 4-bis della legge n. 720/1984 (comma così aggiunto dalla legge n. 68/1993 di conversione del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, che esclude l'ammissibilità di esecuzioni forzate presso le sezioni decentrate del bancoposta o della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con la sanzione di nullità rilevabile d'ufficio).

Ora, se è pur vero che questa situazione di privilegio conferita all'Amministrazione costituisce uno *ius singulare*, motivato dalle esigenze contigibili ed urgenti di ovviare allo stato di dissesto degli enti pubblici territoriali, è altrettanto vero che non si possono comprimere o, quel che è peggio, sacrificare, senza limiti di tempo, i principi costituzionalmente protetti del diritto di difesa *ex art. 24* della Costituzione e di eguaglianza *ex art. 3*.

2. — *Rilevabilità di ufficio dei vizi della procedura esecutiva contro la p.a.: Profili di incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione.*

I vizi delle procedure esecutive devono necessariamente ricondursi agli artt. 615 e 617 del c.p.c. ed il nostro diritto processuale non conosce vizi rilevabili d'ufficio che non siano quelli previsti espressamente dal codice di rito. Questo sistema normativo dovrebbe applicarsi nel nostro ordinamento a tutti i soggetti giuridici e non pare opportuno e costituzionalmente corretto che il legislatore discrimini i soggetti privati dalla p.a., attribuendo solo a questo soggetto degli strumenti processuali inediti e certamente molto efficaci.

Appare evidente che la normativa dell'art. 11, 1-bis e dell'art. 1-bis, punto 4-bis, della legge n. 720/1984, non solo opera questa discriminazione processuale irrazionale tra i diversi soggetti, ma sembra fatta apposta anche per eludere le disposizioni circa la pignorabilità dei beni degli enti pubblici.

Infatti, la non ammissibilità delle esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere (o presso le sezioni decentrate del bancoposta) comporta una impignorabilità di fatto di tali beni non per la loro destinazione ai fini istituzionali dell'ente, ma per la loro collocazione presso un soggetto che non può essere considerato terzo anche se detiene somme pignorabili per loro natura, (e non sarebbero nemmeno ammissibili pignoramenti presso il debitore, qui il contrasto della normativa con la fattispecie della sentenza n. 138/1981 è notevole).

Se si considera che all'ente pubblico fanno capo una molteplice serie di rapporti obbligatori attivi, molti dei quali di carattere privato, e che i titoli di spesa devono necessariamente essere estinti per mezzo dei c/c postali in virtù dell'art. 67-bis della legge di contabilità di Stato integrato ora dall'art. 13 del d.P.R. n. 367/1994 (cfr. Sole 24 ore del 4 gennaio 1994, articolo a firma Roberto Galullo), non si capisce come possano impedirsi le esecuzioni forzate presso le sezioni decentrate del bancoposta, senza che vi sia un criterio che discrimini a monte le varie entrate dell'ente, in ragione della loro natura o destinazione agli scopi istituzionali dell'ente.

Nemmeno la normativa in corso di approvazione, (d.lgs. del 21 dicembre 1994 sul nuovo ordinamento della finanza locale, cfr. art. 123 con la normativa oggi censurata), che vede il tesoriere quale depositario di tutte le entrate del comune, può giustificare la sua legittimazione esclusiva quale terzo pignorato. I rapporti di deposito e di altro, i canoni di locazione ed i pagamenti fatti da privati a titolo diverso dalle entrate tributarie, diventano assolutamente impignorabili in virtù dell'effetto preclusivo della norma che oggi si censura di costituzionalità.

Anche se il creditore opposto ha fatto rilevare che solo le somme affluite nelle contabilità speciali sono impignorabili presso le sezioni decentrate del bancoposta, pena la nullità rilevabile anche d'ufficio, non si capisce in virtù di quale principio certe determinate somme possano essere pignorabili presso un soggetto e non pignorabili presso altro soggetto.

Non si riesce nemmeno a comprendere come le due norme si possano coordinare tra di loro, perché l'art. 11, 1-bis si dovrebbe porre come norma di assoluto sbarramento rispetto a quella del punto 4-bis, o questa si porrebbe come specificazione della prima?

Per concludere, questo pretore rileva che il legislatore è libero di emanare norme di carattere sostanziale che determinino l'impignorabilità dei beni della p.a., (secondo i principi generali), ma non è altrettanto libero di emanare norme processuali atipiche che incidano sul diritto di difesa e quindi di eguaglianza del cittadino offrendo alla p.a. strumenti tali da precludere l'esercizio stesso di tali diritti.

P. Q. M.

Questo pretore ritiene:

1) *che le eccezioni proposte dall'opposto circa la presunta incostituzionalità dell'art. 11 1-bis della legge n. 68/1993 siano rilevanti e non manifestatamente infondate;*

2) *di sollevare anche d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, punto 4-bis della legge n. 720/1984, nella parte in cui prevede l'esistenza di un vizio rilevabile d'ufficio per i pignoramenti caduti sulle somme affluite in contabilità speciale degli enti in tabella A della stessa legge, con terzo le sezioni decentrate del Bancoposta, precludendo l'ammissibilità delle esecuzioni forzate presso questo soggetto, perché queste norme, mediante strumenti processuali atipici, eludono i principi della pignorabilità delle somme e dei beni pubblici in virtù della loro idoneità a realizzare gli scopi istituzionali dell'ente, ponendosi così in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.*

Sospende il giudizio de qua e dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale il fascicolo e notifichi la presente ordinanza alle parti ed a tutti i destinatari previsti dalla legge.

Così deciso in Melito Porto Salvo, addì 22 febbraio 1995

Il v.p.o. - g.e.: PALERMO

N. 409

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo nel procedimento civile vertente tra Marrone Carmine ed altro e comune di Pozzuoli ed altro

Esecuzione forzata - Obbligazioni pecuniarie - Crediti nei confronti della p.a. (nella specie: Comune) - Limiti - Ammissibilità solo per le somme giacenti presso il Tesoriere e non destinate all'assolvimento di un pubblico servizio - Inammissibilità anche per le somme affluite in contabilità speciale presso le sezioni decentrate di bancoposta e delle tesorerie provinciali - Rilevabilità d'ufficio di detti vizi - Attribuzione alla p.a. di strumenti processuali privilegiati rispetto ai privati cittadini - Lesione dei principi di *par condicio creditorum*, di uguaglianza e di difesa.

(Legge 19 marzo 1993, n. 68, art. 11, punto 1-bis; legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, punto 4-bis).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciolta la riserva precede:

Visti gli atti ed i verbali di udienza nella causa civile promossa dal comune di Pozzuoli, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico, nello studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, debitore opponente, contro l'avv. Fulvio Ricca e Carmine Marrone, elettivamente dom.to in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Filippo Malara, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio per mandato in atti; creditori opposti, avente per oggetto opposizione all'esecuzione;

Ritenuto che le eccezioni formulate dal debitore opponente, comune di Pozzuoli circa l'inammissibilità *ex* art. 11, 11-bis e punto 4-bis della legge n. 68/1993 della esecuzione forzata promossa dall'avv. Fulvio Ricca e Carmine Marrone, nonché l'esistenza di un presunto vizio rilevabile d'ufficio *ex* art. 1-bis punto 4-bis della legge n. 720/1984, appaiono tali da far presumere l'esistenza di vizi di costituzionalità della legge n. 68/1993 per i seguenti motivi:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 408/1995).

95C0798

N. 410

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari di Messina nel procedimento penale a carico di Illiano Roberto ed altri

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili e scarichi da pubbliche fognature senza autorizzazione o in difformità delle prescrizioni autorizzative - Lamentata depenalizzazione effettuata con decreto legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza dei presupposti di «necessità e urgenza» - Conseguente esautoramento delle Assemblee parlamentari in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti legge - Lesione dei diritti fondamentali del cittadino, quali la salute, l'ambiente e il territorio - Ingiustificata disparità di trattamento tra gli scarichi da insediamenti civili e da pubbliche fognature e quelli da insediamenti produttivi.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 4 e 5).

[Cost., artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza emessa a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento n. 1299/95 r.g. g.i.p., n. 927/1995 r.g. notizie di reato;

Visti gli atti;

Vista la richiesta di archiviazione proposta dal p.m. presso la procura della pretura circondariale in relazione al procedimento *de quo*;

Premesso:

che il p.m. ha richiesto l'archiviazione del procedimento *de quo* in relazione al d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9;
che il procedimento concerne episodi di scarichi abusivi ed in particolare:

- 1) scarichi fognari effettuati dall'hotel Capo Taormina in mare, in prossimità del Capo Taormina in assenza di autorizzazione;
- 2) scarichi fognari effettuati dal sig. Da Campo Angelo nel fiume Alcantara in assenza di autorizzazione;
- 3) scarichi fognari effettuati dal sig. Currò Andrea nel fiume Alcantara in assenza di autorizzazione;
- 4) scarichi della pubblica fognatura del comune di Francavilla effettuati nel suolo in contrada Arancia in assenza di autorizzazione;
- 5) scarichi della pubblica fognatura del comune di Furci Siculo effettuati nel torrente Pagliara in assenza di autorizzazione;
- 6) scarichi della pubblica fognatura del comune di Gaggi effettuati nel torrente S. Paolo in difformità dall'autorizzazione;

che per i predetti scarichi la legge n. 319/1976 prevedeva l'obbligo dell'autorizzazione;

che la legge regione Sicilia n. 39 del 18 giugno 1977 ha previsto l'obbligo di autorizzazione comunale per gli scarichi civili sia che gli stessi fossero esistenti alla data di entrata in vigore della legge, sia che si tratti di scarichi nuovi (artt. 38 e 39), mentre per gli scarichi derivati da pubbliche fognature ha previsto l'obbligo di autorizzazione regionale (art. 40);

che al caso di specie non è applicabile il regime di proroga previsto dall'art. 12 della medesima legge regionale e successivamente dall'art. 2 legge regione Sicilia n. 29 del 15 maggio 1991, essendo tale regime relativo esclusivamente all'adeguamento degli scarichi provenienti da pubbliche fognature ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione regionale e non inerendo, invece, alla necessità di autorizzazione;

che, pertanto, nel caso di specie deve essere applicata la disciplina di cui al d.-l. n. 9/1995 ed in particolare:

per quanto concerne gli scarichi civili effettuati dall'hotel Capo Taormina, dal sig. Campo, dal sig. Currò, nonché per gli scarichi da pubbliche fognature dei comuni di Francavilla e Furci Siculo, l'art. 5 del predetto decreto-legge che trasforma l'illecito penale previsto dall'art. 21 della legge n. 319/1976 in illecito amministrativo;

per quanto concerne lo scarico di pubbliche fognature del comune di Gaggi l'art. 4 del predetto decreto-legge che trasforma in illecito amministrativo l'illecito penale già disciplinato dall'art. 22 della legge n. 319/1976;

Ritenuto che non appare manifestamente infondata il contrasto della disciplina prevista dal d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 (ed in particolare i citati artt. 4 e 5) con norme di rango costituzionale ed in particolare:

Violazione dell'art. 77 della Costituzione:

Il decreto-legge *de quo* rappresentando l'ennesima reiterazione del medesimo decreto-legge (di volta in volta non convertito e riproposto con minime modifiche), così prolungando artificiosamente la vita del provvedimento ben oltre il limite massimo dei sessanta giorni, appare come un'inammissibile ingerenza del Governo nell'attività legislativa esclusivamente riservata al Parlamento ed attribuita al Governo solo in via eccezionale e limitatamente nel tempo: la continua reiterazione di decreti-legge scaduti costituisce strumento di elusione del limite temporale fissato dalla Costituzione. La mancata conversione entro sessanta giorni da parte del Parlamento dovrebbe equivalere a bocciatura del decreto-legge (quanto meno sotto il profilo della necessità ed urgenza). (cfr. Corte costituzionale n. 302/1988 e Corte costituzionale n. 544/1989).

Inoltre, il decreto-legge in questione appare carente dei presupposti indefettibili richiesti dall'art. 77. Infatti non sussistono, non sono indicate nel preambolo del decreto, né sono altrimenti ravvisabili nella materia *de quo* i caratteri della eccezionale necessità ed urgenza che soli possono giustificare un intervento (ancorché temporaneo) del Governo in materia legislativa (cfr. art. 15 legge n. 400/1988).

Violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

La materia penale, per la sua delicatezza, dovrebbe intendersi riservata esclusivamente ai provvedimenti legislativi del Parlamento che soli possono essere emanati con il concorso e sotto il controllo delle opposizioni.

Inoltre, la natura precaria della decretazione d'urgenza, unita alla mancata conversione tempestiva ed alla sua continua reiterazione (da oltre un anno), finisce col creare uno stato di profonda incertezza del tutto incompatibile con

la natura della disciplina penale, del diritto alla difesa, e, in ultima analisi, del diritto fondamentale del cittadino di conoscere con certezza il confine tra il lecito e l'illecito.

La normativa appare ancor più illegittima in considerazione dei considerevoli problemi di natura intertemporale: infatti, le vicende verificatesi sotto la vigenza dei vari decreti via via riproposti, vengono, comunque, disciplinate dalla normativa d'urgenza (se più favorevole) ancorché questa non venga convertita, con la conseguenza di creare delle zone di trattamento differenziato in considerazione dell'epoca di commissione del fatto, oltre ad una effettiva esautorazione del Parlamento.

Violazione degli artt. 2, 9, 32 e 42 della Costituzione.

La normativa *de quo* sembra realizzare una notevole compressione di beni fondamentali del cittadino quali la salute, l'ambiente e il territorio.

Essa, infatti:

1) consente alle regioni di disciplinare gli scarichi civili e fognari anche in deroga alle tabelle di cui alla legge n. 319/1976, con la conseguenza di legittimare di fatto un aumento dell'inquinamento con notevole esposizione a pericolo per la salute che è bene primario e dovrebbe avere un trattamento unitario in tutto il Paese;

2) esclude dalla disciplina degli scarichi il deflusso di acque pubbliche per uso idroelettrico da serbatoi, laghi artificiali, dighe, ecc. con effetti potenzialmente devastanti sull'equilibrio dell'ecosistema e della salute, essendo questi scarichi potenzialmente inquinanti, sia per la temperatura delle acque trattate, sia per il possibile contenuto;

3) depenalizza la disciplina relativa all'apertura di scarichi civili e di pubbliche fognature in assenza di autorizzazione, o con superamento dei limiti di ammissibilità, esponendo la collettività al rischio di una proliferazione di scarichi non regolamentati, posto che gli scarichi fognari e da insediamenti civili, per la loro quantità e per il loro contenuto (nelle pubbliche fognature possono immettersi anche scarichi produttivi), non sono meno pericolosi degli scarichi da insediamenti produttivi);

4) depenalizza la disciplina degli scarichi in difformità dall'autorizzazione, con conseguenze potenzialmente devastanti sia per la salute che per l'ambiente, posto che l'autorizzazione allo scarico determina non solo l'ubicazione dello stesso, ma definisce anche tutte quelle prescrizioni (modalità dello scarico, strumenti di depurazione) assolutamente indispensabili per garantire la tutela della salute e del territorio, e che pertanto richiedono la più ampia protezione attuabile esclusivamente con lo strumento penale.

In vero la disciplina penalistica costituisce un supporto ineliminabile in relazione alla tutela dell'inquinamento ed alle conseguenze in ordine alla tutela della salute, dell'ambiente e della personalità umana, beni, tutti, inviolabili, cosicché il forte ridimensionamento della sua portata espone i beni in questione ad enormi rischi rappresentando, di fatto, una gravissima riduzione della tutela dei diritti del cittadino.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La disciplina *de quo* realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli scarichi da insediamenti civili e le pubbliche fognature, da un lato, e gli scarichi da insediamenti produttivi dall'altro, posto che in realtà, gli effetti inquinanti dei primi non sono affatto minori dei secondi, se si considera la quantità degli scarichi raccolti dalle pubbliche fognature ed il fatto che in queste ultime possono riversarsi anche scarichi derivanti da attività produttive.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42 e 77 della Costituzione, nei termini sopra esposti;

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Messina, addì 18 febbraio 1995

Il giudice per le indagini preliminari: FRANCO

95C0799

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**

LIBRERIA PROF. LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOFILO
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**

CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INT. LE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**

LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 7 0 9 5 *

L. 10.400